

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 417

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, MANINCHEDDA

il 13 aprile 2017

Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il disegno di legge recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" la Regione intende dotarsi di un insieme organico di norme nelle materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva della Regione, quali, in particolare, la programmazione e l'organizzazione amministrativa, al cui interno trovano apposita disciplina il responsabile unico del procedimento, le commissioni giudicatrici e i profili specifici della progettazione.

Il disegno di legge si sviluppa in un contesto normativo complesso, caratterizzato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito "Codice") e dall'adozione, da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), delle prime linee guida in materia.

L'articolato proposto, pur nell'ambito dei ristretti margini entro i quali il legislatore statale (fondamentalmente nell'articolo 2, comma 3 del Codice) e, ancor di più, la Corte costituzionale (tra le altre, sentenza n. 411/2008) hanno definito i contorni della competenza legislativa regionale in materia, costituisce una significativa risposta della Regione alla complessità dei temi che investono il settore, in una prospettiva di apertura del mercato degli appalti e concessioni. In questa direzione, tra le novità di rilievo, si segnala:

- la centralità della fase programmatoria nel ciclo di vita del contratto. Costituiscono direttrici generali del progetto di riforma: il riordino e la semplificazione degli strumenti di programmazione della spesa, sia delle opere pubbliche di competenza della Regione, attraverso l'istituto della delegazione amministrativa, sia delle opere pubbliche di competenza degli altri enti, attraverso l'istituzione, in particolare, per il sistema delle autonomie locali, del fondo per la progettazione e la

- realizzazione delle opere di relativa competenza; la programmazione delle opere pubbliche infrastrutturali di preminente interesse regionale che individua le opere pubbliche, anche finanziate o cofinanziate da soggetti privati, prioritariamente destinate all'assetto del territorio e, in generale, all'adeguamento e al potenziamento infrastrutturale, da realizzarsi per la modernizzazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio e l'introduzione, per esse, dell'Autorizzazione unica delle infrastrutture strategiche (AUDIS), rilasciata dalla sezione seconda della riformata Unità tecnica regionale (UTR), con l'obiettivo di ridurre i tempi di approvazione e di istruttoria dei progetti e di apertura dei cantieri; la pianificazione triennale per la qualità architettonica nelle opere pubbliche di particolare rilevanza urbanistica, territoriale, paesaggistica o ambientale, con finalità di promozione della qualità architettonica, attraverso il raggiungimento di più elevati standard nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture, in modo da contribuire alla salvaguardia del territorio e del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della collettività; la promozione del concorso di idee e di progettazione, sempre nell'ottica di privilegiare la qualità architettonica dell'opera pubblica, con la previsione di elenchi speciali di opere per le quali lo stesso diviene obbligatorio;
- la centralizzazione della committenza regionale come sistema unitario di aggregazione e centralizzazione, quale struttura dell'Amministrazione regionale, che svolge le funzioni attribuite dalla Giunta regionale;
 - la qualificazione delle stazioni appaltanti che assegna alla Regione la funzione di stabilire i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti e di decidere gli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle attività di centralizzazione e aggregazione;
 - la promozione dell'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali, con il riconoscimento di premialità agli stessi, in sede di assegnazione dei finanziamenti regionali;
 - il riordino delle funzioni dell'UTR, l'Unità tecnica regionale per i lavori pubblici, organo consultivo regionale in materia di opere pubbliche, attraverso l'istituzione di due distinte sezioni delle quali: la prima con funzioni consultive sui progetti di opere pubbliche e sui piani regolatori portuali, la seconda con funzioni di rilascio dell'AUDIS;
 - la trasparenza dell'organizzazione e la qualificazione e sostenibilità ambientale nei contratti pubblici, attraverso:
 - a) il riordino delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, che opera anche in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio nazionale, per il monitoraggio dell'intera filiera dei contratti pubblici, anche come leva per azionare le politiche di sviluppo del territorio;
 - b) l'istituzione del sistema telematico degli elenchi unici regionali di operatori economici qualificati per gli affidamenti di lavori e servizi di ingegneria sotto la soglia comunitaria, con finalità di snellimento procedurale nella micro contrattazione e riduzione degli oneri burocratici, a vantaggio della competitività del sistema delle micro, piccole e medie imprese;
 - c) il riconoscimento di premialità al sistema delle professioni, delle micro e piccole medie imprese, dei giovani professionisti, delle imprese virtuose che intervengono su base volontaria sul territorio, in funzione preventiva o in situazioni di emergenza nonché al sistema delle autonomie locali;
 - d) l'introduzione del Piano d'azione per gli acquisti verdi, nel più generale quadro di promozione della sostenibilità ambientale nei contratti pubblici;
 - e) la qualificazione del responsabile unico del procedimento quale responsabile di progetto, per la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione del contratto pubblico, secondo le tecniche del project manager, con la previsione di percorsi professionalizzanti, anche attraverso l'accreditamento nell'Albo regionale dei responsabili di progetto;
 - f) l'istituzione del ruolo di ufficiale rogante nell'ambito della Centrale unica di committenza (CUC RAS), per abbattere i costi delle stipulazioni nell'ambito del sistema Regione;
 - g) l'istituzione dell'Albo regionale dei commissari di gara, gestito con modalità telematica, secondo i canoni dell'imparzialità, della trasparenza e della rotazione;
 - h) la valorizzazione della funzione del sopralluogo, finora svilito a mero adempimento di rito;

- i) la semplificazione della fase di gara, con la previsione del controllo a campione quale facoltà e il soccorso istruttorio senza oneri;
- j) l'introduzione nei capitolati-tipo di forme di tutela dei fornitori dell'appaltatore, a garanzia del pagamento delle relative prestazioni;
- k) l'introduzione del progetto "come costruito" (as built), con l'obbligo, in capo all'appaltatore, di consegna del progetto finale, a seguito di varianti progettuali in corso d'opera;
- l) l'introduzione del Codice regionale di buone pratiche rivolto a facilitare l'accesso delle Micro e piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici e alle concessioni;
- m) l'introduzione del fascicolo del fabbricato a tutela della sicurezza degli immobili pubblici.

Ciò premesso, di seguito si illustra l'impianto complessivo del presente disegno di legge, che si compone di nove titoli e 53 articoli.

Nel titolo I, recante "Finalità e ambito di applicazione", l'articolo 1, definisce l'ambito oggettivo di applicazione, costituito dai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dello Statuto speciale per la Sardegna e della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, circoscritto alle materie della programmazione, organizzazione amministrativa e centralizzazione della committenza, con esclusione dei contratti pubblici concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.

L'articolo 2 individua le finalità della legge, prioritariamente rivolte al riordino e alla semplificazione della programmazione; all'adeguamento e potenziamento infrastrutturale; alla promozione e alla tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica; alla qualificazione e razionalizzazione della committenza pubblica; alla centralizzazione e aggregazione della domanda e alla sostenibilità ambientale e sociale.

L'articolo 3 individua l'ambito soggettivo di applicazione che ricomprende il sistema Regione, le aziende sanitarie locali, il sistema delle autonomie locali, le società da questi partecipate e gli organismi di diritto pubblico da questi finanziati, nonché gli enti aggiudicatori che operano nel territorio regionale. Sono escluse dall'ambito di applicazione le amministrazioni statali, alle quali si applicano le disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Il titolo II, suddiviso in due capi, è dedicato interamente alla programmazione dei contratti pubblici di lavori. In particolare, il capo I disciplina la programmazione regionale delle opere pubbliche, con lo spirito di razionalizzare e semplificare il sistema dei programmi pluriennali di spesa e la fase dell'erogazione (articolo 4). Nell'impianto complessivo del quadro regolatore, è operata una distinzione tra la delegazione amministrativa delle opere pubbliche di competenza regionale (articolo 5) e la convenzione di finanziamento per le opere pubbliche di competenza delle altre stazioni appaltanti. Altra novità di rilievo è l'istituzione di un Fondo per la progettazione e la realizzazione delle opere di prima priorità, di competenza degli enti locali, per l'assegnazione dei finanziamenti regionali agli stessi mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario, e l'accantonamento di una quota vincolata non inferiore al 30 per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti, con la finalità di realizzare interventi di prevenzione volti, tra l'altro, alla riduzione del rischio idrogeologico, al miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e, in generale, alla sicurezza impiantistica degli edifici pubblici e delle infrastrutture pubbliche, all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche, alla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, alla sicurezza degli edifici pubblici (articolo 6). In sede di definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti regionali è, inoltre, riconosciuta una premialità (articolo 7):

- agli enti locali che abbiano stipulato convenzioni con imprenditori agricoli;
- alle amministrazioni aggiudicatrici che abbiano adottato il Piano triennale della qualità architettonica;
- alle amministrazioni aggiudicatrici che abbiano fatto ricorso agli atti associativi previsti dalla normativa regionale per l'esercizio in comune delle funzioni.

Costituisce una novità assoluta l'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale (articolo 8) che, se da un lato enfatizza la centralità della fase programmatoria nel ciclo dell'appalto, quale direttrice generale del progetto di riforma, dall'altro, attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzatori, accelera il processo di ammodernamento del sistema infrastrutturale regionale. L'elenco delle infrastrutture individua le opere pubbliche, anche finanziate o cofinanziate da soggetti privati, prioritariamente destinate al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione e finalizzate alla modernizzazione e allo sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio regionale. L'elenco individua le infrastrutture di preminente interesse regionale per la cui attuazione è adottata una procedura accelerata. Al fine di pervenire a una razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, è introdotta, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'Autorizzazione unica delle infrastrutture strategiche (AUDIS) rilasciata dalla sezione seconda della riformata Unità tecnica regionale. Il monitoraggio costante dell'avanzamento dei lavori e delle attività e la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte delle comunità interessate alla realizzazione delle opere, sono, inoltre, garantite sia attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale della Regione di informazioni, atti e provvedimenti adottati circa l'avanzamento dei lavori, sia attraverso l'implementazione di un sistema finalizzato alla video-osservazione dei cantieri.

Il valore del patrimonio storico, paesaggistico, ambientale e culturale con il quale ogni opera pubblica interferisce e si confronta, incidendo sul territorio e trasformandolo, impone di riservare una speciale attenzione e cura alla qualità della progettazione delle opere, alla loro esecuzione nonché alla manutenzione e gestione degli ambienti costruiti. Il valore culturale e sociale dell'architettura svolge, in questo senso una funzione fondamentale, nell'ambito di una corretta gestione del territorio e nella valorizzazione dei contesti storici, ambientali e sociali. Per questo il capo II introduce, altro elemento qualificante del presente disegno di legge, il Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche (PIQUA), anche di particolare rilevanza urbanistico, territoriale, paesaggistico o ambientale, con finalità di promozione della qualità architettonica, attraverso il raggiungimento di più elevati standard nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture, in modo da contribuire alla salvaguardia del territorio e del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della collettività. Sono considerati di particolare rilevanza, sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e ambientale, i progetti di opere pubbliche che determinano rilevanti trasformazioni del territorio o che consistono nell'inserimento di nuovi, rilevanti, manufatti o gli interventi di recupero nei contesti sia naturali, sia urbani, nonché gli interventi per la realizzazione o l'ammodernamento di rilevanti infrastrutture. Attraverso il PIQUA la progettazione architettonica e il disegno urbano assumono un ruolo essenziale per la valorizzazione delle risorse storiche e contemporanee, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori. Nel rinnovato sistema valoriale della pianificazione regionale, investire nella qualità dell'opera pubblica, contribuisce, così, al superamento del degrado e della bruttezza del territorio. Il PIQUA - proposto dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessorato regionale competente in materia di tutela del paesaggio e urbanistica e con l'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente - definisce direttrici, criteri e modalità per sviluppare linee di intervento, mediante intese con le singole istituzioni universitarie, sentiti gli ordini professionali competenti (comma 4, articolo 9). Sulla base delle indicazioni del PIQUA, la Giunta regionale individua le opere di competenza della Regione che determinano una particolare rilevanza, per le quali, preliminarmente alla progettazione, è indetto un concorso di idee o di progettazione. Tali opere sono inserite in un elenco speciale delle opere di particolare rilevanza, approvato dalla Giunta regionale medesima (articolo 10).

Il titolo III, dedicato alla promozione della qualità architettonica nelle opere pubbliche, rappresenta la conseguente naturale declinazione, sotto il profilo progettuale, del piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche di particolare rilevanza, di cui al capo II del titolo II e vuole dare un utile impulso ad allineare la progettazione in ambito regionale agli standard qualitativi europei, a sensibilizzare progettisti e amministrazioni alla difesa dei valori storici, artistici e ambientali del territorio e, infine, ad aprire il mercato della progettazione ai giovani professionisti. Ogni consistente mo-

dificazione del territorio è operazione complessa che deve congiuntamente soddisfare nuove esigenze funzionali e di fruizione degli spazi e confrontarsi, attraverso rapporti significativi, con la memoria ed il valore ambientale dei luoghi. Una diffusa interazione tra idee e soluzioni progettuali, il largo ricorso alle capacità ideative e alle competenze dei professionisti, a fronte di delicate e complesse problematiche territoriali e di inserimento nel contesto storico-ambientale, può rappresentare un efficace strumento di elevazione della qualità delle opere realizzate. La finalità è quella di riconoscere alla progettazione architettonica e del paesaggio e al disegno urbano, un ruolo essenziale per la valorizzazione delle risorse storiche e contemporanee, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori. In questa ottica, la Regione tutela e promuove, anche attraverso meccanismi di premialità in sede di assegnazione dei finanziamenti regionali, la qualità architettonica nella progettazione dell'opera pubblica, come affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, espressioni delle culture e dell'identità delle comunità insediate (articolo 11).

Per il perseguimento di tali finalità, la Regione sviluppa le seguenti linee di intervento:

- a) promuove il concorso di idee e di progettazione per le opere di particolare rilevanza (articolo 12);
- b) promuove la partecipazione dei giovani professionisti ai concorsi di progettazione e di idee (articolo 12);
- c) istituisce borse di studio regionali a favore dei giovani laureati (articolo 13);
- d) finanzia la copertura delle spese per i concorsi di progettazione e di idee (articolo 12);
- e) valorizza il rilievo culturale ed artistico delle opere d'arte e dell'artigianato negli edifici pubblici (articolo 14).

Il titolo IV (articolo 16) disciplina l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica denominata "Unità tecnica regionale dei lavori pubblici" (UTR), già istituita con l'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5. Nella rinnovata veste, le funzioni dell'UTR travalicano gli ambiti originari delle attività consultive e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di opere e lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale, per approdare a un nuovo ruolo, propulsivo e di coordinamento nella fase autorizzatoria preordinata all'approvazione dei progetti delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale. È prevista, in questo senso, l'istituzione di due distinte sezioni (articolo 15) delle quali: la prima con funzioni consultive sui progetti di opere pubbliche, il cui valore di importo è stato innalzato a dieci milioni di euro nonché sui piani portuali per i porti di interesse economico regionale e interregionale, la seconda con funzioni di rilascio dell'AUDIS (Autorizzazione unica per le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale).

Sotto il profilo della composizione della prima sezione, sono unificate le competenze in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prima disgiunte, con la previsione, per il settore unificato, di un unico rappresentante. Gli esperti esterni sono nominati dalla Giunta regionale, previa selezione pubblica. L'ambito oggettivo di intervento degli esperti è, inoltre, esteso alla materia edilizia sanitaria mentre è eliminato il numero massimo di esperti che, di volta in volta, sono convocati alle sedute dell'UTR. Ai dipendenti in servizio, supplenti dei componenti effettivi dell'UTR con diritto di voto, nei casi di loro assenza o di legittimo impedimento, è richiesto il possesso di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Assessorato di appartenenza. Alle sedute interviene senza diritto di voto il responsabile di progetto che ha curato l'istruttoria (articolo 16, comma 2, lettera a)). Le competenze della prima sezione dell'UTR, sostanzialmente di carattere consultivo, sono definite dall'articolo 17.

L'UTR, previa istanza da parte delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri: sui progetti di opere e di lavori pubblici di importo superiore a 10.000.000 di euro; sulle varianti relative a progetti di propria competenza, quando determinino una spesa superiore al quinto dell'importo contrattuale originario; sulle riserve relative a progetti di propria competenza, a condizione, tra l'altro, che, in esito al procedimento di risoluzione amministrativa, siano state valutate e stimate dal responsabile di progetto in una somma pari o superiore a cinquecentomila euro (comma 1) e sui piani regolatori portuali di competenza. L'UTR è, altresì, competente ad esprimere pareri su ogni altro argomento di inte-

resse generale in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato interessato. L'UTR interviene per progetti di opere e lavori pubblici di importo superiore a dieci milioni di euro, su differenti livelli progettuali, in relazione al tipo di contratto pubblico (di sola esecuzione oppure congiunto di progettazione ed esecuzione), esclusivamente per i contratti di concessione, di partenariato pubblico privato e negli altri casi previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016. Scompare, in ogni caso, il parere preliminare all'avvio delle procedure di gara per appalto congiunto di progettazione e di esecuzione. Nel caso di progetto suddiviso in lotti funzionali, gli stessi sono sottoposti al parere dell'UTR, ove di importo, ciascuno, superiore a dieci milioni di euro (comma 5). L'UTR esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle varianti entro il termine di sessanta giorni (prorogabile) dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva l'interruzione del termine per richiesta della documentazione integrativa necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria, ai sensi della normativa vigente. Si prevede che trascorsi detti termini, il procedimento prosegua prescindendo dal parere dell'UTR e, salva diversa determinazione delle stazioni appaltanti in ordine alla conclusione, seppure tardiva, del procedimento, l'ente medesimo esprime autonomamente motivato parere sul progetto da approvare, avvalendosi della competente struttura organizzativa preposta all'approvazione dei progetti, secondo le ordinarie disposizioni (comma 6). Tale meccanismo soppianta il parere sostitutivo del Servizio dell'Assessorato competente, già previsto dalla legge regionale n. 5 del 2007. L'articolo 18, infine, disciplina l'approvazione dei progetti di opere e lavori pubblici di importo pari o inferiore a dieci milioni di euro di competenza delle stazioni appaltanti. La seconda sezione dell'UTR, di nuova introduzione, è competente a rilasciare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'AUDIS relativa alle opere pubbliche inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche di interesse regionale. Si tratta di una novità di notevole rilevanza che incide nella fase propedeutica all'approvazione dei progetti, semplificandola, in quanto l'autorizzazione unica accelera i processi di acquisizione di pareri, nulla osta, intese, concerti, intese, comunque denominati.

Il titolo V, dedicato a trasparenza, qualificazione e sostenibilità ambientale nei contratti pubblici, è suddiviso in tre capi. Il capo I è dedicato alla disciplina dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, già istituito dall'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007.

L'Osservatorio è istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici e costituisce, altresì, sezione regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con la sua messa a regime la Regione potrà monitorare il mercato degli appalti e utilizzare gli esiti del monitoraggio e dell'acquisizione dei dati e delle informazioni sull'intero ciclo degli appalti come leva per azionare le politiche di sviluppo sul territorio. L'Osservatorio, infatti, a pieno regime, assolverà, in ambito regionale, in via esclusiva, alla rilevazione e gestione dei flussi informativi sul ciclo del contratto (che saranno oggetto di apposito protocollo con l'ANAC) che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere. Il disegno di legge prevede che l'Osservatorio gestisca i predetti dati e informazioni, in autonomia, mediante il Sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS), già istituito ai sensi della legge regionale n. 5 del 2007 (articolo 19). L'Osservatorio promuove, inoltre, mediante apposite convenzioni, la realizzazione di forme di interconnessione e interoperabilità con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti.

Avvalendosi dell'Osservatorio, la Regione provvede, inoltre, all'elaborazione di un prezzario relativo ai contratti di lavori pubblici, di riferimento per le stazioni appaltanti e a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema (articolo 20). Assai innovativa la disposizione secondo cui, per finalità di verifica dell'anomalia delle offerte dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, il prezzario individua i relativi costi del personale sulla base di apposite tabelle parametriche, che saranno adottate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici (comma 7).

Il capo II è dedicato al sistema degli elenchi unici regionali di operatori economici qualificati, istituiti sia nel settore dei servizi di ingegneria e architettura (articolo 21) sia nel settore dei lavori pubblici (articolo 22), per la gestione degli affidamenti afferenti all'area della micro contrattazione e delle procedure negoziate sottosoglia, ai sensi degli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Trattasi di affidamenti caratterizzati da una accentuata semplificazione procedurale, pur nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza, trasparenza, proporzionalità e rotazione, sia sotto il profilo dei meccanismi selettivi sia sotto il profilo, più generale, della complessiva contrazione dei tempi e delle economie conseguenti all'abbattimento degli oneri di pubblicità. Il sistema degli elenchi unici regionali, obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti, accessibile direttamente dalla piattaforma telematica della Centrale unica di committenza regionale, evita l'inutile aggravio oggi sofferto dal sistema delle imprese e delle professioni, disorientato dal proliferare di elenchi locali, governati da regole estremamente differenziate, e garantisce l'ottimale e tempestivo svolgimento delle procedure alternative all'evidenza pubblica, secondo regole comuni e meccanismi selettivi uniformi sul territorio regionale. Tale sistema, inoltre, favorisce una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei detti sistemi di scelta del contraente e razionalizza, conseguentemente, i procedimenti di affidamento, nell'ottica del contenimento della spesa. Il presente capo introduce diversi strumenti incentivanti e premianti:

- al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani professionisti, è previsto che i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o inferiore ai 40.000 euro siano affidati prioritariamente ai giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni all'ordine o albo, nel rispetto del principio di equivalenza (articolo 21, comma 3);
- al fine di promuovere l'intervento volontario delle imprese in funzione preventiva o in situazioni di emergenza e di rafforzare, attraverso il concorso dello strumento partecipativo, l'interesse pubblico alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, sono previste premialità in favore delle imprese virtuose che abbiano svolto detti interventi, che potranno essere selezionate con priorità, nella misura di almeno il 20 per cento dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (articolo 23, comma 10);
- i lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 euro, sono affidati, prioritariamente, alle imprese virtuose di cui all'articolo 50 oppure, in alternativa, direttamente alle micro imprese in possesso della sola iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) (articolo 24);
- per l'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro è condizione sufficiente per l'abilitazione in elenco, l'iscrizione alla CCIAA. Tale iscrizione costituisce condizione sufficiente per concorrere alla procedure di affidamento al di sotto della medesima soglia, anche al di fuori dell'elenco (articolo 22, comma 4); trattasi di una misura volta a favorire l'ingresso nel mercato degli appalti delle micro, piccole e medie imprese, in linea con la direttiva n. 24/2014, ferma restando la valutazione, volta per volta, da parte della stazione appaltante, dei casi che richiedano ulteriore qualificazione.

Il capo III introduce criteri di sostenibilità ambientale nei contratti pubblici. In particolare è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione dei comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti, gli enti aggiudicatori nonché la CUC RAS di cui al titolo VII, approvino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione per gli acquisti Verdi di durata triennale, finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e di realizzazione di opere e lavori pubblici (articolo 25). Il monitoraggio degli acquisti verdi nel sistema Regione, per verificare i risultati ottenuti e orientare le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali, è posto in capo alla Giunta regionale che, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta una relazione relativa allo stato dell'introduzione degli acquisti verdi (Green Public Procurement-GPP) nel comparto Regione-enti (articolo 26).

L'articolo 27, al fine di incentivare l'innovazione e la competitività, regola l'erogazione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese, aventi sede legale e operativa nel territorio

regionale, per l'acquisizione della certificazione di qualità per finalità di attestazione come esecutori di lavori pubblici e, nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, come verificatori di progetti, in considerazione del fatto che nel settore delle funzioni tecniche, le attività di verifica dei progetti, nuovo segmento di mercato, vede le micro e piccole imprese escluse dalle relative gare, in quanto sprovviste della qualità. Gli incentivi sono riconosciuti, inoltre, alle micro e piccole imprese, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, per il rilascio della registrazione al sistema comunitario di gestione e audit EMAS, ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009. Trattasi di categorie di aiuti di piccola entità, definiti, dalla UE, di minimis, che non incidono sulla concorrenza, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.

Il titolo VI, dedicato all'organizzazione dell'attività contrattuale, è suddiviso in tre capi, dei quali il capo I contiene disposizioni in materia di progettazione dei contratti pubblici. Novità assolute (articolo 28), da un lato, l'obbligo di prevedere nei capitolati, in tutti i casi di finanziamento regionale, la produzione elettronica degli elaborati progettuali e, dall'altro, l'introduzione del progetto dell'opera "come costruito" ("as built"), che l'appaltatore consegna alla stazione appaltante prima del collaudo. Gli elaborati "as-built" costituiscono l'archivio del progetto. La semplificazione degli elaborati progettuali per lavori di importo inferiore a 40.000 euro accelerano la realizzazione dei lavori di modesto importo, sotto la regia del responsabile di progetto.

Novità di rilievo è rappresentata dall'introduzione di misure di promozione dei giovani professionisti (articolo 29) che intervengono nella progettazione in qualità di co-progettisti, con relativo incremento del punteggio del concorrente raggruppato che li abbia indicati in numero superiore ad uno. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria è obbligatorio applicare i parametri stabiliti con decreto ministeriale e la procedura di determinazione del corrispettivo deve essere allegata al bando di gara ovvero alla lettera di invito (articolo 30). Tale obbligo, espresso anche nelle linee guida ANAC n. 1/2016, presidia la correttezza della procedura ed evita l'elusione delle soglie e, conseguentemente, delle correlate regole sulle modalità di affidamento, criteri di aggiudicazione e qualificazione.

Il capo II è dedicato alla figura del responsabile di progetto nei contratti pubblici. La centralità del ruolo del Responsabile unico del procedimento (RUP) nel ciclo di realizzazione del contratto pubblico, è sempre stata posta in risalto, fin dalla relazione accompagnatoria al regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che definiva il responsabile unico del procedimento, alternativamente, "dominus" del lavoro e "project manager", identificandolo come "il vero centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza". A seguire, l'ex AVCP (determinazione n. 10/2011, Parere sulla normativa del 23 aprile 2009) e il Consiglio di Stato (adunanza plenaria n. 36 del 29 novembre 2012) hanno precisato che il ruolo del RUP è, piuttosto, quello del project manager (responsabile del progetto) e, quindi, quello di fornire impulso al processo anche avvalendosi di uno staff di supporto. La capacità che si richiede al soggetto è organizzativa e propositiva in misura molto maggiore di quanto non sia la capacità meramente tecnica. La recente direttiva appalti n. 2014/24/UE introduce proprio la figura del project manager, precisando al Considerando 42 che "Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a nominare un responsabile di progetto per assicurare una buona cooperazione tra gli operatori economici e l'amministrazione aggiudicatrice durante la procedura di aggiudicazione".

Il responsabile di progetto, secondo le regole del public management, gestisce, dunque, il progetto del contratto pubblico e, in particolare, pianifica il progetto del contratto e gestisce lo sviluppo ed esecuzione del piano di progetto nonché le relative tempistiche, costi, qualità e rischi. La qualificazione del ruolo del responsabile unico del procedimento quale "responsabile di progetto" risponde all'esigenza di rafforzare il committente pubblico nello sviluppo e gestione del contratto. Uno dei problemi della committenza pubblica nella gestione del progetto di contratto è, infatti, la carenza nella qualifica-

zione e professionalizzazione del responsabile unico del procedimento. A fronte di una normativa complessa e in continua evoluzione, è necessario prevedere, in tal senso, requisiti mirati di qualificazione, tenuto conto della complessità e della dimensione economica dei contratti da gestire, ed obblighi di aggiornamento periodico. La qualificazione del project manager, o responsabile di progetto del committente è la finalità del presente capo, che intende assicurare percorsi professionalizzanti e introdurre obblighi di aggiornamento, fino ad arrivare a percorsi di formazione strutturata, propedeutici all'introduzione di forme di accreditamento, anche attraverso l'istituzione dell'Albo dei responsabili di progetto. La sentenza n. 411/2008 ha riconosciuto alle regioni competenza legislativa in materia organizzativa e in materia di funzioni del responsabile del procedimento e, in questo senso, è possibile, pur con alcune cautele, intervenire nella materia in oggetto.

Circa l'unicità delle funzioni, il capo II propone un modello organizzativo in cui il responsabile di progetto (project manager), nell'ambito dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, coordina l'azione del responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (il responsabile delle funzioni tecniche) e del responsabile per la fase di affidamento (o responsabile della gara), ove nominati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo l'ordinamento degli enti, con funzione di garanzia, di impulso, di interazione e controllo. Il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, ove nominati, anche con funzione di supervisione e controllo.

L'articolo 32 estende, pertanto, anche alle altre amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di nominare oltre al responsabile di progetto, ovvero il project manager, qualificato e accreditato (anche in ragione delle soglie di importo del contratto) motore propulsivo del ciclo di realizzazione del contratto, un responsabile del procedimento per fasi - funzioni tecniche (programmazione, progettazione, esecuzione) e funzione gara -, in considerazione della propria organizzazione e secondo il proprio ordinamento, ai sensi della legge n. 241 del 1990. Tale possibilità è prevista anche nel caso in cui il processo realizzativo dei lavori o l'acquisizione di servizi e forniture siano effettuate mediante centrali di committenza o siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante. Al fine di superare le difficoltà organizzative dei piccoli comuni, dovute alle carenze di organico, aggravate dal patto di stabilità, il disegno di legge prevede che per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, in caso di accertata carenza tra i dipendenti di ruolo o tra i dipendenti in servizio di personale di profilo tecnico, purché non si tratti di progetti complessi, per i progetti di importo complessivo inferiore a tre milioni di euro, possa essere nominato responsabile di progetto, il responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. L'innalzamento della soglia, costituisce norma di evidente favore e misura di semplificazione per i piccoli comuni, fatto salvo il ricorso all'esercizio associato delle funzioni o all'avvalimento, altra importante novità del presente disegno di legge (articolo 47).

Il responsabile di progetto costituisce il centro unitario di imputazione delle funzioni di pianificazione e controllo dei processi nonché di monitoraggio e misurazione delle performance, anche attraverso il controllo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi (articolo 33).

L'articolo 34 è dedicato alle attività di supporto al responsabile di progetto. Altra importante novità è che il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto di un team di progetto, costituito prioritariamente dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di appalti di particolare complessità, in relazione all'opera da realizzare o alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche non rinvenibili all'interno dell'amministrazione, il responsabile di progetto propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto (comma 2). Il comma 2 trova applicazione anche nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate e in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della qualifica professionale e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di

responsabile di progetto o di responsabile del procedimento per fasi. In tali casi l'amministrazione aggiudicatrice può, comunque, ricorrere all'esercizio associato delle funzioni o all'avvalimento, ai sensi dell'articolo 47, nel rispetto delle regole sulla qualificazione del responsabile di progetto, fatti salvi i contratti di lavori sotto i tre milioni e di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria (articolo 33, commi 11 e 13).

Il capo III è dedicato alla semplificazione dell'attività contrattuale. L'articolo 35 prevede che la Regione istituisca l'Albo regionale telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto. Tale albo deve essere utilizzato obbligatoriamente per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria e le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, individuano tramite lo stesso, mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati, i commissari in possesso di comprovata professionalità ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La materia delle commissioni giudicatrici è stata ascritta alla competenza dei legislatori regionali fin dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 411/2008, in quanto parte della materia riguardante l'organizzazione amministrativa. Vero è che il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive (parere n. 855/2016) ha evidenziato come detta materia abbia assunto una connotazione, più propriamente, di ordine pubblico in quanto introdotta come misura di contrasto ai fenomeni di illegalità e come, per ciò stesso, possa sostenersi un suo ingresso nell'ambito delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ad ogni buon conto, se la ratio dell'istituzione di un Albo nazionale è quella di perseguire le esigenze di trasparenza, imparzialità, competenza professionale dei commissari di gara quale ulteriore strumento per la prevenzione e la lotta alla corruzione, tale finalità può essere perseguita, in egual modo e con la stessa efficacia, attraverso l'istituzione di un albo regionale, gestito secondo criteri di imparzialità e trasparenza, con il vantaggio, considerate anche le ragioni dell'insularità, di rendere più agevole, tempestiva e meno onerosa la costituzione delle commissioni giudicatrici.

L'articolo 36 regola il procedimento di nomina dell'ufficiale rogante, le cui funzioni sono svolte nell'ambito della Centrale unica di committenza regionale (CUC RAS) di cui all'articolo 44, in favore del sistema Regione.

L'articolo 37 è dedicato alla redazione di linee guida, documentazione standard di gara e capitolati speciali, anche a ridotto impatto ambientale, relativi a specifiche tipologie di appalto, predisposti dalla CUC RAS, d'intesa con l'Osservatorio, in coerenza con le linee guida e i bandi tipo dell'ANAC, in collaborazione con gli altri soggetti interessati, in favore delle stazioni appaltanti, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e del giudizio di congruità delle offerte anomale. Altra novità di particolare rilievo è l'introduzione del Codice regionale di buone pratiche rivolto a facilitare l'accesso delle MPMI agli appalti pubblici, che fornisce orientamenti sul modo in cui le stazioni appaltanti possono applicare la normativa sugli appalti pubblici così da agevolare la partecipazione delle MPMI, con particolare riferimento alla suddivisione degli appalti in lotti, al pagamento diretto dei subappaltatori, alla fissazione di requisiti di qualificazione congrui e proporzionati e all'obbligo di motivazione del requisito del fatturato (articolo 37, comma 3).

Novità di particolare rilievo è l'introduzione, nei capitolati-tipo, di forme di tutela dei fornitori dell'appaltatore a garanzia del pagamento delle relative prestazioni. I fornitori sono certamente l'anello più debole della catena nel ciclo di vita dei contratti pubblici, in quanto sprovvisti di ogni forma di tutela nel contratto di appalto, se non quella meramente civilistica della procedura esecutiva. Sono numerosi, in questo senso, gli esempi di grandi appalti in cui i fornitori hanno subito danni a causa della condizione di insolvenza dell'appaltatore e in cui la stazione appaltante, pur in presenza di stati di avanzamento lavori maturati e di risorse economiche disponibili, non ha potuto pagare direttamente i fornitori creditori. La norma proposta prevede l'obbligo a carico dell'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore (anche facendo leva

sull'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180), le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni (articolo 38, commi 6, 7 e 8).

L'articolo 39, finalizzato alla tutela delle esigenze sociali ed occupazionali, stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'esecuzione del contratto, qualora disponibili, i soci lavoratori o i dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano adeguati all'organizzazione di impresa dell'operatore economico aggiudicatario nonché alle esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste negli atti di gara. L'adeguatezza può essere valutata dall'aggiudicatario, previa informativa alla stazione appaltante, anche mediante procedure selettive. L'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata, ove ne ricorrano i presupposti, anche sulla base delle predette esigenze sociali e occupazionali.

Per finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale nonché di sostenibilità ambientale e uso oculato delle risorse naturali, le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. Novità assoluta è rappresentata, inoltre, dall'utilizzo, per le opere stradali, di materiali da costruzione individuati, con preferenza, tra i materiali di scarto provenienti da cave ornamentali di granito e marmo, autorizzate o in regime di prosecuzione ai sensi della normativa vigente. L'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata, ove ne ricorrano i presupposti, anche sulla base delle predette finalità di sostenibilità ambientale (articolo 40, commi 4 e 5). Altro aspetto qualificante è rappresentato dalla valorizzazione del profilo della qualità dei prodotti tradizionali, locali tipici e a filiera corta, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, dando priorità a quelli di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati (articolo 40). L'articolo 41 regola il sopralluogo. In relazione all'importanza e alla tipologia dell'opera, ciascuna stazione appaltante individua, con apposita statuizione del bando di gara o della lettera di invito, le modalità più idonee a garantire l'assolvimento di tale obbligo. È espressamente previsto che al fine di garantire la funzione tipica del sopralluogo di valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara o nella lettera di invito che il sopralluogo sia effettuato unicamente da soggetti comunque riconducibili alla struttura organizzativa degli operatori partecipanti alla procedura di gara, in qualità di dipendenti. La ratio della norma è quella di salvaguardare l'esigenza che il sopralluogo non sia svilito e ridotto a mero adempimento burocratico, circostanza, quest'ultima, più facilmente verificabile se si ammettessero al sopralluogo anche i soggetti muniti di procura, in quanto uno stesso procuratore potrebbe svolgere la presa visione dei luoghi per conto di più imprese, con la conseguenza di depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, che costituisce l'aspetto sostanziale del delicato momento del sopralluogo. Tale previsione è in linea con le posizioni espresse in merito dall'Autorità di vigilanza (parere n. 33 dell'11 marzo 2009). L'articolo 42, in un'ottica di semplificazione delle procedure e in sintonia con la direttiva n. 24/2014/UE e con il divieto di introduzione di oneri inutili e gravosi a carico delle imprese, prevede il soccorso istruttorio gratuito, senza oneri aggiunti per l'operatore economico, con la sola condizione che la regolarizzazione o integrazione sia tempestiva.

La Regione è consapevole dell'importanza strategica che assume, per la qualificazione della committenza pubblica, la riduzione del numero delle stazioni appaltanti; la complessità del processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro implica, infatti, che lo stesso sia curato da strutture specializzate, in modo efficiente, efficace e trasparente. Per questo il titolo VII è dedicato alla razionalizzazione e qualificazione della committenza pubblica. In particolare, l'articolo 43 introduce un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito autonomamente dalla Regione, nel rispetto dei principi generali in materia stabiliti dal legislatore statale nell'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La norma assegna alla Regione la funzione di stabilire i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti e di decidere gli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle attività delle centrali di committenza o delle unioni di comuni.

Si tratta di un ambito di intervento afferente all'organizzazione amministrativa, nel quale si innesta l'obbligo dell'aggregazione e centralizzazione della domanda, introdotto con i provvedimenti di spending review e che, nel rispetto delle regole e principi generali previsti dal legislatore statale, favorisce il governo complessivo dei processi di qualificazione ed un continuo presidio della loro evoluzione sul territorio, in sintonia con la legislazione regionale. Alla valutazione delle capacità amministrative e gestionali delle stazioni appaltanti non sono estranee, infatti, le problematiche di contesto, come le ragioni dell'insularità, e la legislazione di settore nelle materie dei contratti pubblici, con riferimento alla programmazione e organizzazione amministrativa nonché all'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 44 è dedicato alla Centrale unica di committenza regionale (CUC RAS), che opera quale struttura dell'amministrazione regionale al fine di garantire l'unitarietà della gestione nelle attività di aggregazione e centralizzazione, svolgendo le funzioni che le saranno attribuite dalla Giunta regionale.

Gli articoli 45 e 46 sono dedicati alle promozione dei sistemi e degli strumenti telematici e alla piattaforma telematica regionale di negoziazione, già operativa nel Sistema regione, di cui si avvale la CUC RAS.

L'articolo 47, infine, dedicato all'esercizio associato delle funzioni, favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, nel rispetto delle funzioni e prerogative della CUC RAS e delle centrali di committenza qualificate. Pur ritenendo di non poter imporre l'associazione, coerentemente con la politica seguita dalla Regione nei rapporti con gli enti locali, essa potrà svolgere un ruolo fondamentale nell'attivazione delle linee di finanziamento regionali, anche attraverso meccanismi di premialità, previsti nel presente disegno di legge.

Il titolo VIII, assoluta novità, introduce misure a tutela della sicurezza degli immobili pubblici. In particolare, l'articolo 48 istituisce il fascicolo degli immobili pubblici, la cui predisposizione (con aggiornamento non superiore a cinque anni) è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale o di altri enti, relative all'intero immobile o a singole parti dello stesso.

Il fascicolo del fabbricato è uno strumento essenziale per individuare, attraverso lo stato di un immobile dal punto di vista delle caratteristiche statiche, impiantistiche e di sicurezza, lo stato di conservazione e/o degrado dello stesso.

Tutto ciò consente all'amministrazione pubblica di avere un quadro generale e preciso circa lo stato e la qualità dei fabbricati del proprio patrimonio immobiliare, anche al fine di intervenire, se del caso, con misure di messa in sicurezza. L'articolo 49 disciplina il rilascio della dichiarazione di conformità dell'immobile da parte del tecnico preposto (interno o esterno), mentre l'articolo 50 disciplina il regime transitorio, relativo alla messa a regime del fascicolo nonché la tempistica di adozione di uno schema tipo per la sua redazione.

Il titolo IX, recante disposizioni finanziarie, transitorie e finali, chiude il presente disegno di legge, disponendo il rinvio dinamico alla normativa statale in materia di contratti pubblici per quanto dal presente disegno di legge non regolato, estendendone l'applicazione alle concessioni di lavori e servizi (articolo 51), in quanto compatibile, disponendo l'abrogazione di norme (articolo 52) e la relativa entrata in vigore (articolo 53).

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Finalità e ambito di applicazione

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto

1. Nel rispetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e delle direttive 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17, la presente legge disciplina i contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, affidati dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 ed eseguiti sul territorio regionale con riferimento alle materie della programmazione, progettazione, sostenibilità ambientale e sociale, centralizzazione della committenza regionale e organizzazione amministrativa.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai

sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di contratti pubblici contenute in leggi regionali disciplinanti specifici settori.

Art. 2

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e qualità del ciclo del contratto pubblico e sono finalizzate:

- a) all'introduzione di misure di semplificazione e di efficaci e trasparenti regole in materia di programmazione dei lavori pubblici;
- b) al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione per uno sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio;
- c) al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, attraverso la promozione e lo sviluppo dell'aggregazione della domanda e della centralizzazione nelle acquisizioni di lavori, beni e servizi delle stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale;
- d) alla qualificazione e razionalizzazione della committenza pubblica e alla promozione dell'esercizio associato delle funzioni;
- e) alla qualificazione e professionalizzazione del responsabile unico del procedimento, in qualità di responsabile di progetto;
- f) alla promozione e alla tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisce le esigenze di carattere funzionale ed estetico, poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica e che ne garantisce l'armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante;
- g) alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla sostenibilità ambientale e all'uso oculato delle risorse naturali;
- h) alla incentivazione all'uso di materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minor impatto ambientale, e al riutilizzo dei materiali di risulta provenienti

- da attività estrattive;
- i) alla tutela delle esigenze ambientali, sociali ed occupazionali;
 - j) alla promozione e incentivazione dell'accesso dei giovani professionisti e delle micro e piccole medie imprese ai contratti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere g) e h), la Regione promuove l'integrazione degli appalti e concessioni con la dimensione ambientale, in conformità alla normativa europea e a quella statale di recepimento. In particolare, nelle procedure di appalto e concessione:

- a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati "acquisti verdi", conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, del servizio o del lavoro;
- b) è incentivato l'acquisto di beni e materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) all'Amministrazione regionale, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, agli enti, alle agenzie, alle aziende e agli istituti regionali, costituenti il sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis della legge regionale 13 dicembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione);
- b) agli enti locali, alle loro associazioni e unioni, comunque denominati di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
- c) alle aziende sanitarie della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e di-

- sposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale));
- d) agli organismi di diritto pubblico la cui attività è finanziata o sottoposta al controllo dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
 - e) agli enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione degli enti aggiudicatori dello Stato e degli enti pubblici statali;
 - f) alle società con capitale pubblico partecipate delle amministrazioni di cui alle lettere a) e b), in misura anche non prevalente, che hanno ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
 - g) ai concessionari di lavori e servizi pubblici delle amministrazioni di cui alle lettere a), b), c) e d);
 - h) ai soggetti privati sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento dalle amministrazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), relativamente ai lavori o servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nella misura in esso stabilita.

2. Ai sensi della presente legge si intendono:

- a) per "Amministrazione regionale" ai sensi del comma 1, lettera a), gli Assessorati regionali, la Presidenza e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- b) per "sistema Regione" l'Amministrazione regionale, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali di cui al comma 1, lettera a), unitariamente considerati;
- c) per "amministrazioni aggiudicatrici" i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);
- d) per "enti aggiudicatori" i soggetti di cui al comma 1, lettera e);
- e) per "società partecipate" i soggetti di cui

- alla lettera f);
- f) per "concessionari" i soggetti di cui alla lettera g);
 - g) per "soggetti privati sovvenzionati" i soggetti di cui alla lettera h);
 - h) per "stazioni appaltanti" i soggetti di cui al comma 1, unitariamente considerati.

Titolo II

Programmazione dei contratti pubblici di lavori

Capo I

Programmazione regionale delle opere pubbliche

Art. 4

Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale

1. Sono di competenza della Regione le opere pubbliche così classificate dalla legge regionale o statale e per le quali la Regione provvede direttamente o attraverso gli enti regionali o altri soggetti attuatori, alla realizzazione e manutenzione.

2. Rientrano tra le opere pubbliche di competenza della Regione:

- a) le opere idriche multisettoriali;
- b) le opere idrauliche di seconda categoria;
- c) le opere portuali di interesse economico regionale e interregionale;
- d) le opere di viabilità che non siano di competenza dello Stato o degli enti locali;
- e) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva il programma pluriennale di spesa per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza regionale, articolato per settori di intervento, redatto sulla base degli elaborati di cui all'articolo 5, ed aggiorna i programmi pluriennali di spesa approvati precedentemente.

4. Al fine di garantire il controllo sull'efficacia della spesa e la massima redditività degli investimenti nell'attuazione dei programmi pluriennali di spesa, una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie del quadro economico degli interventi può essere destinata alle spese necessarie per il monitoraggio e l'assistenza tecnica e per l'acquisizione dei beni strumentali ritenuti necessari.

Art. 5

Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa

1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività. L'inserimento nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4 è subordinato:

- a) per gli interventi di importo inferiore a euro 20.000.000, alla redazione dello studio che individua il quadro dei bisogni e le esigenze da soddisfare e indica le funzioni dell'intervento, la sua descrizione e la stima preliminare dei costi;
- b) per gli interventi di importo pari o superiore a euro 20.000.000, alla redazione di uno studio di prefattibilità contenente, oltre quanto indicato per lo studio di cui alla lettera a), una analisi delle possibili soluzioni progettuali e di quelle prescelte, della compatibilità ambientale e della fattibilità economica e finanziaria;
- c) per gli interventi di manutenzione, alla redazione di una relazione con la descrizione dell'intervento, dei costi e delle finalità perseguite.

2. Nel bilancio regionale è istituito, con legge di stabilità, un apposito capitolo di spesa recante uno stanziamento non superiore all'1 per cento del valore degli interventi inseriti nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4 nell'esercizio precedente, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propeudeutica e strettamente necessaria per una corretta

ed efficace attività di programmazione.

Art. 6

Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento

1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 possono accedere ai finanziamenti regionali per le opere pubbliche classificate di loro competenza in seguito alla approvazione, da parte della Giunta regionale, di appositi programmi settoriali di spesa.

2. I finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa.

3. Per la progettazione e la realizzazione, anche disgiuntamente, delle opere di prima priorità, di competenza degli enti locali e inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è istituito presso la Regione un fondo, la cui dotazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di stabilità regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la conferenza permanente Regione-enti locali, a gravare su quota parte delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).

4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 3, sono stabiliti i criteri da adottare per la ripartizione del fondo, le modalità del suo funzionamento, l'accesso ai finanziamenti e le modalità di erogazione e i tempi di rimborso delle spese di progettazione, senza applicazione di interessi a carico degli enti beneficiari.

5. Per gli interventi che accedono ai finanziamenti del fondo e per quelli inseriti nei programmi pluriennali di spesa di cui all'articolo 4 e nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1, gli enti attuatori documentano il fabbisogno di cassa mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono

definite le modalità e le scadenze per le comunicazioni annuali da parte degli enti, anche secondo procedure informatizzate, delle spese sino al momento sostenute e della conferma o aggiornamento del cronoprogramma di spesa per gli anni successivi. All'erogazione dei finanziamenti si provvede nei limiti del fabbisogno di cassa annuale, documentato dal cronoprogramma finanziario di spesa di cui al presente comma.

6. Per i finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 300.000 l'erogazione della spesa avviene per l'intero importo contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione percentuale del finanziamento.

7. Una quota parte del finanziamento regionale, da determinarsi con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma settoriale di spesa di cui al comma 1, è destinata alle spese necessarie per le azioni di monitoraggio, controllo ed assistenza tecnica.

8. Il programma triennale adottato dagli enti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è acquisito tramite la piattaforma del Sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS), di cui al titolo V, capo I, da parte degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1.

9. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini del loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, anche per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

10. Al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza nel governo del territorio, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comprendono una quota non inferiore al 30 per cento dell'importo complessivo degli interventi, destinata ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico, per il miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e, in generale, della sicurezza impiantistica degli edifici pubblici e di infrastrutture pubbliche, anche per le finalità di cui al titolo VIII,

per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

Art. 7

Premialità nella concessione dei finanziamenti regionali

1. In sede di predisposizione dei programmi settoriali di spesa e di definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo, ai sensi dell'articolo 6, sono riconosciute, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, premialità nella concessione dei finanziamenti:

- a) agli enti locali che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con gli imprenditori agricoli, per la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e alla promozione delle prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;
- b) alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche di cui all'articolo 9;
- c) alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno fatto ricorso agli atti associativi di cui all'articolo 47.

Art. 8

Infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale

1. La Giunta regionale individua, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, l'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale anche quando ricorra la possibilità di finanziamento o cofinanziamento da parte di sog-

getti privati, prioritariamente destinate al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione e finalizzate alla modernizzazione ed allo sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio regionale. Per tali opere sono adottate procedure di approvazione e di attuazione accelerate, secondo quanto stabilito nel presente capo.

2. Nell'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1, sono inserite le opere per le quali lo studio di prefattibilità abbia avuto esito positivo. L'elenco contiene:

- a) i costi stimati per ciascuno degli interventi ed il relativo cronoprogramma di spesa;
- b) le risorse finanziarie disponibili e le relative fonti di finanziamento pubbliche e, nel caso di risorse private, la sostenibilità dell'investimento, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di concessione e di partenariato pubblico privato;
- c) la procedura per l'attuazione accelerata dell'intervento ed i soggetti preposti;
- d) le relazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e nazionali;
- e) l'incidenza degli interventi sul potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale e sul riequilibrio sociale ed economico del territorio regionale;
- f) il quadro delle risorse finanziarie già destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche e lo stato di realizzazione degli interventi precedentemente programmati;
- g) il piano per la realizzazione del sistema di monitoraggio e di video-osservazione dei cantieri di cui al comma 7.

3. La Regione individua con legge di stabilità ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) ,e successive modifiche, le risorse pubbliche destinate al finanziamento o al cofinanziamento delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1.

4. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1, sono, inoltre, individuate, le opere per le quali l'interesse locale è concorrente con il preminente interesse regionale. Per tali opere sono conclusi appositi accordi di programma con gli enti interessati all'attuazione.

5. I pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le intese e i concerti, comunque denominati, propedeutici alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, sono acquisiti tramite l'Autorizzazione unica per le infrastrutture strategiche (AUDIS), rilasciata dalla seconda sezione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sono approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AUDIS ed il relativo coordinamento operativo per il contestuale rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e storico-artistica.

7. La Regione garantisce il monitoraggio costante dell'avanzamento delle opere e delle attività e la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte delle comunità interessate alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo, attraverso la pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di notizie, informazioni, atti e provvedimenti adottati circa l'avanzamento dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche di cui al presente capo, e implementa un sistema finalizzato alla videoosservazione dei cantieri. Le immagini sono archiviate e possono essere utilizzate per finalità di promozione istituzionale.

Capo II

Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche

Art. 9

Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11, adotta il Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche (PIQUA) riguardante anche le opere di particolare rilevanza.

2. Sono considerate opere di particolare rilevanza, ai sensi del comma 1, i progetti di opere pubbliche che determinano rilevanti trasformazioni del territorio o che consistono nell'inserimento di nuovi, rilevanti, manufatti o gli interventi estesi di recupero nei contesti sia naturali, sia urbani, e gli interventi per la realizzazione o l'ammodernamento di rilevanti infrastrutture.

3. La particolare rilevanza delle opere, ai sensi del comma 1, è valutata sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo e tecnologico.

4. Il PIQUA, approvato o aggiornato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica e l'Assessore competente in materia di ambiente, individua direttrici, criteri e modalità per il conseguimento delle linee di intervento di cui all'articolo 11, comma 3, nel rispetto dei principi e delle finalità espresse nello stesso articolo, anche mediante intese con le singole istituzioni universitarie, sentiti gli ordini professionali competenti e, in particolare:

- a) indica le condizioni che determinano particolare rilevanza, ai sensi del presente articolo;
- b) individua le modalità per il perseguimento

- della qualità architettonica nelle opere pubbliche e per la mitigazione degli impatti anche mediante lo studio di tipologie e forme;
- c) indica i contenuti e le modalità per le iniziative di cui agli articoli 12 e 13;
 - d) indica le coperture finanziarie per la realizzazione delle suindicate attività.

5. La Regione individua con legge di stabilità ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche, le risorse pubbliche disponibili per le finalità del presente articolo.

6. Le disposizioni del presente capo si applicano alla Regione e a tutte le amministrazioni aggiudicatrici che, per le opere di propria competenza, adottano il PIQUA.

7. Il programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è coordinato con le indicazioni del PIQUA, se adottato.

Art. 10

Elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare rilevanza

1. Sulla base delle indicazioni del PIQUA di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica e l'Assessore competente in materia di ambiente, individua, tra le opere di competenza regionale, un elenco di opere di particolare rilevanza, per le quali è indetto un concorso di idee o di progettazione ai sensi degli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Titolo III

Promozione della qualità architettonica

Capo I

Promozione della qualità architettonica

Art. 11

Principi, finalità e linee di intervento

1. La Regione, in armonia con l'articolo 9 della Costituzione, tutela e promuove la qualità dell'ideazione e la qualità architettonica nella progettazione dell'opera pubblica, come affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, espressioni delle culture e dell'identità delle comunità insediate.

2. Ai fini della presente legge, si intende per qualità architettonica dell'opera pubblica, l'esito di un coerente sviluppo progettuale architettonico, urbanistico o paesaggistico dell'intervento, che ne recepisce le esigenze di carattere funzionale e sociale, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) utilità e funzionalità;
- b) solidità, durevolezza e sicurezza;
- c) valori estetici e percezione del territorio;
- d) armonico inserimento nel contesto;
- e) sostenibilità energetica ed ecologica;
- f) qualità tecnologica dei materiali e delle soluzioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sviluppa le seguenti linee di intervento:

- a) promuove il concorso di idee e di progettazione per le opere di particolare rilevanza di cui all'articolo 9, ai sensi dell'articolo 12;
- b) promuove la partecipazione dei giovani professionisti ai concorsi di progettazione e di idee con le modalità di cui all'articolo 12;
- c) istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica, a favore dei giovani laureati ai sensi dell'articolo 13;
- d) finanzia la copertura delle spese per i concorsi di progettazione e di idee ai sensi dell'articolo 12;

- e) valorizza il rilievo culturale ed artistico delle opere d'arte e dell'artigianato negli edifici pubblici ai sensi dell'articolo 14.

Art. 12

Promozione del concorso di idee e di progettazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui all'articolo 9 e che ricorrano all'affidamento all'esterno, utilizzano, per le opere di particolare rilevanza di cui all'articolo 9 deliberate dall'ente, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di mancata adozione del PIQUA si applica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Per le opere pubbliche di competenza regionale, di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 9, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui al comma 1.

3. La Regione stabilisce annualmente, in sede di legge di stabilità, uno stanziamento destinato al finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione, cui possono accedere le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui all'articolo 9. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva i criteri di riparto dello stanziamento.

4. La Regione, per le opere di propria competenza e le altre stazioni appaltanti che adottano le procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dei commi da 1 a 3, promuovono la partecipazione dei giovani professionisti laureati, in forma singola o associata, iscritti da meno di cinque anni al relativo ordine professionale, o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza, o di età inferiore a 35 anni, mediante la previsione nei bandi, di premi speciali ad essi riservati.

5. Le stazioni appaltanti prevedono, inoltre, tra le somme a disposizione del quadro economico di spesa degli interventi, le somme da assegnare a titolo di rimborso spese, come determinato ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, da riconoscere ai giovani professionisti, come individuati al comma 4, che hanno presentato i migliori progetti o i progetti ritenuti meritevoli, anche qualora non siano risultati vincitori del concorso di cui al comma 1.

Art. 13

Borse di studio regionali per la qualità architettonica

1. La Regione valorizza le capacità tecniche e intellettuali dei giovani laureati delle università con sede in Sardegna, in fase di completamento della loro formazione, attraverso l'istituzione di tirocini formativi, stage o borse di studio per la promozione della qualità architettonica nell'opera pubblica o di pubblica utilità, nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e dell'ingegneria applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, che individua le relative risorse:

- a) i programmi di screening ritenuti di maggior interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale secondo le indicazioni e priorità contenute nel PIQUA di cui all'articolo 9;
- b) le modalità per l'attribuzione delle borse di studio, d'intesa con le università;
- c) i criteri per la selezione dei candidati;
- d) le risultanze del precedente programma di screening.

Art. 14

Inserimento di opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale negli edifici pubblici

1. Le stazioni appaltanti che, con finanziamento della Regione, eseguono nuove costru-

zioni o ristrutturazioni totali di edifici pubblici, destinano all'abbellimento degli immobili, mediante opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale, rappresentative delle tradizioni e dei valori della Sardegna e della loro trasformazione, una quota della spesa totale prevista nel progetto non superiore alle seguenti percentuali:

- a) 2 per cento per gli importi inferiori a euro 1.000.000;
- b) 1 per cento per gli importi pari o superiori a un milione e inferiori a euro 5.000.000;
- c) 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a euro 5.000.000 e inferiori a euro 20.000.000; la percentuale è ridotta dello 0,25 per cento dell'importo residuo se l'opera è di importo superiore a euro 20.000.000.

2. Le produzioni dell'artigianato tipico e tradizionale della Sardegna, ai sensi del presente articolo, sono quelle provenienti da artigiani iscritti all'albo delle imprese artigiane.

3. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 1 le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale, sia civile, sia militare, e gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a euro 300.000. I progetti relativi agli edifici di cui al presente articolo contengono l'indicazione di massima di tali opere, le modalità e i tempi di realizzazione, lo spazio destinato ad accoglierle e il computo del relativo importo. È consentita la compresenza di opere d'arte e di opere dell'artigianato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA), qualora si tratti di interventi pubblici nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.

5. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti e in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente norma si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

6. A formare la quota percentuale di cui al comma 1 non concorrono le somme eventualmente previste per opere di decorazione generale.

7. Quando la realizzazione dell'opera pubblica non consente l'esecuzione in sito dell'opera preventivata, la relativa somma accan-

tonata di cui al comma 1 è devoluta all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte, mobili, opere di pittura e di scultura, ceramiche, ferro battuto, tappeti e altri tessuti, manufatti in legno, pietra, vetro, ecc., che integrano la decorazione degli interni.

8. La scelta degli artisti e degli artigiani per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è effettuata, con procedura concorsuale, da una apposita commissione, composta da un numero dispari, e comunque non superiore a cinque, di soggetti, con la presenza del dirigente dell'amministrazione committente sul cui bilancio grava la spesa, con funzioni di presidente, del progettista dell'edificio e di almeno un artista o artigiano di chiara fama nominati dall'amministrazione committente. Con riferimento alla scelta degli artigiani, costituisce premialità l'utilizzo nella produzione del marchio collettivo con indicazione di qualità geografica rilasciato dall'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, turismo e commercio.

9. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni il collaudatore accerta, sotto la sua personale responsabilità, l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. In difetto, la costruzione è dichiarata non collaudabile, fino all'adempimento degli obblighi di cui sopra o al versamento, da parte della stazione appaltante inadempiente, della somma relativa alle opere mancanti, maggiorata del 5 per cento, alla Regione, che si sostituisce al committente dei lavori per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

10. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte o dell'artigianato in edifici pubblici ai sensi del presente articolo è data comunicazione, da parte della stazione appaltante committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.

Titolo IV

Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)

Capo I

Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)

Art. 15

Istituzione e articolazione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)

1. Il presente titolo detta nuove disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), già istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), che mantiene, con la presente legge, la medesima denominazione e assume nuove funzioni.

2. L'UTR è organo consultivo e di coordinamento in materia di opere pubbliche regionali o di interesse regionale e svolge la propria attività presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata "direzione regionale competente". L'UTR è articolata nelle seguenti due sezioni:

- a) la prima sezione, con funzioni consultive in materia di opere e lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale;
- b) la seconda sezione, con funzioni di coordinamento e attuazione delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita approvazione delle progettazioni, da parte delle competenti stazioni appaltanti, delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui all'articolo 8.

Art. 16

Composizione e funzionamento dell' UTR

1. La prima sezione dell'UTR, che svolge le funzioni consultive di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), è costituita da nove componenti effettivi con diritto di voto:

- a) il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente, delegabili al dirigente dell'Assessorato dallo stesso designato come sostituto;
- b) quattro dirigenti dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici rispettivamente competenti:
 - 1) nella materia delle infrastrutture;
 - 2) nella materia della difesa del suolo;
 - 3) nella materia dell'edilizia;
 - 4) nelle materie giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica;
- c) quattro dirigenti regionali, in particolare:
 - 1) uno dell'Assessorato competente in materia di industria;
 - 2) uno dell'Assessorato competente in materia di ambiente;
 - 3) uno dell'Assessorato competente in materia di sanità;
 - 4) uno dell'Assessorato competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

2. Per ciascun componente effettivo della prima sezione dell'UTR è nominato un dirigente supplente di comprovata esperienza nelle materie di competenza, per il caso di sopravvenuto impedimento del componente effettivo.

3. Partecipano alle sedute della prima sezione dell'UTR, senza diritto di voto:

- a) il responsabile di progetto di cui al titolo VI, capo II;
- b) il dirigente regionale dell'Assessorato che ha finanziato l'intervento;
- c) gli esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7, previa selezione pubblica, tra professionisti iscritti agli ordini professionali da non meno di quindici anni, tra dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o fra docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in ma-

teria di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, assetto del territorio, opere marittime, edilizia, edilizia sanitaria, urbanistica, viabilità, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica. Gli esperti esterni sono incaricati di svolgere attività istruttorie, rendere pareri e di partecipare alle riunioni dell'UTR, su designazione del presidente dell'UTR, tenendo conto della tipologia dei lavori o dell'argomento trattato.

4. Gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c), hanno diritto ad un compenso per ogni seduta a cui partecipano, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attività svolte, oltre al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, definito con deliberazione della Giunta regionale.

5. La prima sezione dell'UTR è rinnovata ogni tre anni.

6. Gli esperti esterni possono essere prorogati o confermati solo per un ulteriore triennio.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti e alla nomina degli esperti esterni nelle diverse discipline e materie per un numero complessivo non superiore a quindici.

8. La seconda sezione dell'UTR, che svolge le funzioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), è presieduta dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o dal dirigente dallo stesso designato quale sostituto, ed è composta dai dirigenti regionali e dai rappresentanti degli enti, amministrazioni e organismi privati comunque competenti nel rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta vincolanti per l'approvazione del progetto esaminato. Ai fini del rilascio dell'AUDIS di cui all'articolo 8, comma 5, il presidente dell'UTR, in seconda sezione, convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Possono collaborare alle attività della seconda sezione gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c) e con le modalità previste nella stessa lettera, in ragione di particolari esigenze dell'istruttoria preordinata agli esiti della conferenza di servizi.

9. Le funzioni di segreteria e di assistenza tecnica a supporto delle attività delle due sezioni dell'UTR sono svolte dal personale in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici o, previa verifica della presenza di soggetti idonei all'interno dell'Amministrazione regionale, attraverso il reclutamento, secondo la normativa vigente, di personale in possesso di idonee qualifiche professionali.

10. Alle relative spese di funzionamento dell'UTR, comprese quelle relative ai compensi di cui al comma 4, si fa fronte con apposito stanziamento del bilancio regionale, integrato, a decorrere dall'anno 2018, dai versamenti delle stazioni appaltanti effettuati ai sensi dell'articolo 17, comma 11.

Art. 17

Competenze delle sezioni dell'UTR

1. La prima sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri:

- a) sui progetti di opere e di lavori pubblici, ai sensi dei commi 3, 4, 5;
- b) sulle varianti relative a progetti di propria competenza, quando determinano una spesa superiore al quinto dell'importo contrattuale originario di cui all'articolo 106, comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) sulle riserve, relative a progetti di propria competenza, compresa la richiesta di esonero delle penalità contrattuali, ritualmente proposte dall'appaltatore, che non siano oggetto di di accordo bonario o di transazione, ai sensi degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che, in esito al procedimento di risoluzione amministrativa, siano state valutate e stimate dal responsabile di progetto di cui al titolo VII, capo I, in una somma pari o superiore a

euro 500.000;

- d) sui piani regolatori portuali dei porti di interesse economico regionale e interregionale.

2. La prima sezione dell'UTR è, inoltre, competente ad esprimere pareri su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato regionale interessato.

3. Per opere e lavori pubblici di importo superiore a euro 10.000.000, il parere della prima sezione dell'UTR è acquisito dalle stazioni appaltanti sui seguenti livelli progettuali:

- a) progetto di fattibilità tecnica economica di cui all'articolo 23, commi 1, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede, sulla base di tale livello progettuale, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, mediante contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, secondo quanto stabilito nelle parti III e IV del decreto legislativo n. 50 del 2016, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto legislativo;
- b) progetto definitivo di cui all'articolo 23, commi 1 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede, sulla base di tale livello progettuale, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, nei casi previsti dal medesimo decreto legislativo;
- c) progetto definitivo di cui all'articolo 23, commi 1 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede mediante appalto di sola esecuzione, sulla base del successivo livello di progettazione esecutiva.

4. La prima sezione dell'UTR, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri sui progetti esecutivi di importo superiore a euro 10.000.000 esclusivamente nei casi seguenti:

- a) progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario, nei casi di cui al comma 3, lettera a);
- b) progetto esecutivo che comporta modifiche rilevanti rispetto al progetto definitivo di cui al comma 3, lettere b) e c), comunque riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Nel caso in cui un'opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 e articolo 35, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può dare luogo ad appalti da aggiudicare contemporaneamente per lotti distinti, il progetto di fattibilità tecnica economica è sottoposto al parere dell'UTR quando il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti è di importo superiore a euro 10.000.000. I relativi lotti funzionali sono sottoposti al parere dell'UTR, ciascuno secondo le regole e i limiti di importo di cui al presente articolo.

6. La prima sezione dell'UTR esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle varianti entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva l'interruzione del termine per richiesta della documentazione integrativa necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria, ai sensi della normativa vigente. Tale termine, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, può essere prorogato, una sola volta, per non oltre quarantacinque giorni. Trascorsi tali termini, il procedimento prosegue prescindendo dal parere dall'UTR e, salva diversa determinazione delle stazioni appaltanti in ordine alla conclusione, seppure tardiva, del procedimento di acquisizione del parere dell'UTR, l'ente medesimo esprime autonomamente motivato parere sul progetto da approvare, avvalendosi degli atti istruttori sviluppati dall'UTR e dalla competente struttura organizzativa preposta all'approvazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 18.

7. Il presidente della prima sezione convoca l'UTR con un preavviso minimo di sette giorni. Per la validità delle sedute dell'UTR è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. I relativi pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri della prima sezione dell'UTR sono comunicati alle stazioni appaltanti interessate e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.

8. I limiti di importo indicati nel presente articolo, riferiti all'importo complessivo del quadro economico del progetto, sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale competente

in materia di lavori pubblici, ogni cinque anni oppure, motivatamente, anche entro un termine inferiore.

9. Per finalità di accelerazione delle procedure di approvazione dei progetti nel settore della protezione civile e della sicurezza idrogeologica, possono prescindere dal parere dell'UTR i progetti di competenza dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e dei commissari che esercitano i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i cui uffici sono dotati di adeguate strutture tecniche preposte alla valutazione dei medesimi progetti.

10. La seconda sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, è competente a rilasciare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'AUDIS relativa alle sole infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

11. Nei quadri economici dei progetti per i quali è richiesto il parere della prima sezione dell'UTR, è previsto un accantonamento pari all'1 per mille del valore complessivo dell'intervento destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'UTR di cui all'articolo 16, comma 10.

12. Le stazioni appaltanti versano l'importo di cui al comma 11 alle entrate del bilancio regionale contestualmente alla richiesta del parere.

Art. 18

Approvazione dei progetti

1. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza della Regione, dalla medesima at-

tuati, sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa previa verifica di ciascun livello progettuale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per importi superiori a euro 10.000.000, previo parere della prima sezione dell'UTR, ai sensi dell'articolo 17.

2. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza delle altre stazioni appaltanti sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Non conseguono l'approvazione i progetti per i quali non sono stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme nonché le verifiche di cui al comma 1

4. I verbali di nuovi prezzi e le varianti in corso d'opera sono approvati con le modalità di cui al presente articolo.

5. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, quando sono stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilità. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

Titolo V

Trasparenza, qualificazione e sostenibilità ambientale

Capo I

Osservatorio regionale dei contratti pubblici

Art. 19

Osservatorio regionale dei contratti pubblici

1. Il presente capo detta nuove disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato "Osservatorio", già istituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007. L'Osservatorio opera presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici e costituisce, inoltre, sezione regionale dell'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Per i contratti e gli investimenti pubblici realizzati nel territorio regionale, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 e le società partecipate e le imprese pubbliche, come definite dalla normativa statale vigente, e le altre amministrazioni e gli enti, comunque denominati, provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite il sistema informatizzato dell'Osservatorio, che garantisce l'intercambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, del sistema medesimo e delle piattaforme telematiche, ad esso connesse, con le banche dati dell'Autorità nazionale anticorruzione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e con i sistemi e le piattaforme degli enti coinvolti nel ciclo del contratto pubblico.

3. L'Osservatorio opera a supporto delle stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 nell'attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e svolge attività di monitoraggio delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento

ed esecuzione dei contratti e, attraverso l'elaborazione dei dati acquisiti, provvede alla redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi e sui risultati del monitoraggio effettuato, alla predisposizione di un rapporto informativo annuale sui dati e gli elementi raccolti, alla tenuta di archivi informatici e alla formazione e aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 20.

4. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni di cui al presente capo mediante il Sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS) già istituito ai sensi della legge regionale n. 5 del 2007.

5. L'Osservatorio provvede, inoltre:

- a) alla formazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 20, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
- b) a supportare le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, sia nella richiesta del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sia negli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in particolare quelli indicati dall'articolo 1, comma 32;
- c) alla pubblicazione, in apposita sezione dedicata del SITARS, dell'elenco delle opere incompiute istituito ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- d) all'assistenza nell'assolvimento di tutti gli adempimenti informativi e di pubblicità in materia di contratti ed investimenti pubblici;
- e) al monitoraggio delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere pubbliche, attraverso il collegamento del SITARS con la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

6. L'Osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenee e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.

7. L'Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione e interoperabilità con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, se possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.

8. La Regione assicura, tramite l'Osservatorio, la collaborazione alle autorità e organismi nazionali e regionali, in materia di contratti pubblici da realizzare o realizzati nel territorio regionale.

9. Le autorità e gli organismi nazionali e regionali provvedono ad acquisire i dati e le informazioni sull'attività delle singole stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 per il tramite dell'Osservatorio.

10. Per le finalità di cui alla legge n. 190 del 2012, l'Osservatorio fornisce alle stazioni appaltanti ed agli enti di cui al comma 2, dati, informazioni e indicatori utili a ricostruire possibili situazioni di allarme, di rischio o, comunque, di criticità nell'ambito della predisposizione del piano anticorruzione.

11. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento, l'organizzazione e la dotazione di personale dell'Osservatorio e le relative forme di reclutamento, attraverso processi di mobilità all'interno del sistema Regione o facendo ricorso alle procedure di cui agli articoli 38-bis e 40 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni anche in deroga alle condizioni previste negli stessi articoli.

Art. 20

Prezzario regionale dei lavori pubblici

1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario relativo ai contratti di lavori pubblici, di riferimento per le stazioni appaltanti ed enti di cui all'articolo 19, comma 2, e a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.

2. Il prezzario regionale è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei.

3. Il prezzario di cui al comma 1 costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di gara, e per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte. Quando il responsabile di progetto si discosta dal prezzario, fornisce adeguata motivazione, tramite dettagliata analisi dei prezzi, da allegare obbligatoriamente agli elaborati di progetto del bando di gara.

4. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene conto dei listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

5. Il prezzario evidenzia i costi per la sicurezza, inclusi i costi dei dispositivi di protezione collettiva (linee vita), gli oneri socio-ambientali, i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera risultante dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori di categoria sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento. I costi relativi alle voci di prezzario sono comprensive degli oneri assicurativi e previdenziali, dell'analisi delle spese generali ed ogni altro onere connesso.

6. Per finalità di eco-sostenibilità ambientale, il prezzario evidenzia i costi delle materie prime seconde, ottenute da processi di recupero di rifiuti da demolizione, per la realizzazione di sottofondi stradali.

7. Per finalità di verifica dell'anomalia delle offerte dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, il prezzario individua i relativi costi del personale sulla base di apposite tabelle parametriche, da adottare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici.

8. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, aggiornato con periodicità annuale e pubblicato sia nel sito internet dell'Osservatorio, sia nel sito internet istituzionale della Regione.

9. L'Osservatorio promuove e diffonde la conoscenza del prezzario.

10. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, in quanto compatibili, in materia di prezzario regionale relativo a contratti pubblici di servizi e forniture.

Capo II

Elenchi unici regionali di operatori economici qualificati

Art. 21

Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 100.000 di cui all'articolo 157 dello stesso decreto legislativo, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 44.

2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 36 e 157 del decreto legislativo

n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.

3. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani professionisti, i contratti pubblici di cui al presente articolo di importo pari o inferiore a euro 40.000 e che non presentano aspetti di particolare complessità tecnica o esecutiva, sono affidati, prioritariamente, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, a giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

4. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 3 è allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.

5. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei bandi o nelle lettere di invito, punteggi premianti per le società, i consorzi o i raggruppamenti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che hanno stipulato accordi di formazione professionale per laureandi o laureati iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con istituti universitari.

6. Per gli affidamenti nei settori speciali l'elenco di cui al presente articolo può essere utilizzato fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 22

Elenco operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori

1. Per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera

c), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 44.

2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000 è condizione sufficiente per l'abilitazione in elenco l'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Per lavori pubblici di importo pari o superiore a euro 150.000 gli operatori economici sono abilitati all'iscrizione in elenco sulla base della qualificazione attestata dagli organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il primo periodo del comma 3 si applica anche nelle procedure di affidamento senza ricorso all'elenco di operatori economici.

Art. 23

Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale

1. Al fine di promuovere l'intervento volontario delle imprese in funzione preventiva o per fronteggiare situazioni di emergenza, rafforzando l'interesse pubblico alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, è istituito l'elenco regionale degli operatori virtuosi.

2. Possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, che costituisce apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 22, gli operatori economici che, gratuitamente e spontaneamente, hanno eseguito interventi preventivi di tutela del territorio o fronteggiato o

concorso a fronteggiare situazioni di emergenza generate da fenomeni avversi quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, dissesti idrogeologici e terremoti.

3. Ai fini dell'intervento volontario in funzione preventiva di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici la proposta concernente l'esecuzione, a titolo gratuito, di interventi manutentivi o di ripristino, corredata da una perizia tecnica, da un sommario quadro economico e da un cronoprogramma delle attività e dei tempi.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nel caso in cui ritengano di autorizzare l'intervento, impartiscono le eventuali prescrizioni sulle modalità esecutive e fissano un termine per l'esecuzione dell'intervento.

5. Per fronteggiare le situazioni di emergenza di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici comunicano alle amministrazioni aggiudicatrici, la proposta tecnica concernente l'esecuzione dell'intervento, senza ulteriori obblighi di allegazione documentale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono immediatamente autorizzare l'esecuzione dell'intervento, proposto ai sensi del comma 5, impartendo le eventuali prescrizioni ritenute necessarie, che devono essere preventivamente accettate dal proponente; in caso contrario, esse comunicano immediatamente il formale diniego all'esecuzione dell'intervento proposto.

7. Entro il termine di trenta giorni dalla esecuzione degli interventi di cui ai commi 5 e 6, gli operatori economici presentano una perizia tecnica, completa del relativo quadro economico, che certifica l'avvenuta esecuzione dei lavori in situazioni di emergenza.

8. Tutti gli interventi di cui al comma 1, sono attestati dall'ente beneficiario, che rilascia un certificato di regolare esecuzione.

9. Gli operatori economici che hanno eseguito gli interventi di cui al presente articolo, rendono la relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), al fine di ottenere l'iscrizione nella apposita sezione dedicata agli operatori economici virtuosi dell'elenco di cui all'articolo 22.

10. Gli operatori economici virtuosi iscritti nella apposita sezione di cui al comma 2, sono selezionati con priorità, ove in possesso di adeguata qualificazione, nella misura almeno del 20 per cento degli operatori da invitare nelle procedure negoziate di cui agli articoli 36, comma 2, lettera b), e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 24

Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici

1. I lavori pubblici di importo inferiore alla soglia euro 40.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono affidati prioritariamente agli operatori economici virtuosi che hanno eseguito gli interventi di volontariato di cui all'articolo 23, iscritti nella apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 22 o alle micro imprese, in possesso della sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività analoga a quella oggetto dell'affidamento e fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni.

2. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 1 è allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.

Capo III

Sostenibilità ambientale

Art. 25

Piano d'azione per gli acquisti verdi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione dei comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti e la Centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 44, approvano, entro un anno dalla data di entra-

ta in vigore della presente legge, un Piano d'azione per gli acquisti verdi di durata triennale, finalizzato alla elaborazione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e di realizzazione di opere e lavori pubblici.

2. Nella definizione del piano, gli enti di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi della politica dell'Unione europea e del "green public procurement" (acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, inoltre, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del lavoro, del prodotto o del servizio.

3. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di linee guida, i piani d'azione per gli acquisti verdi dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi e nella realizzazione di lavori, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.

4. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui seguenti criteri:

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali;
- f) riciclo e riutilizzo dei rifiuti.

Art. 26

Monitoraggio degli acquisti verdi

1. Le amministrazioni pubbliche costituenti il sistema Regione monitorano gli acquisti verdi effettuati, verificano i risultati ottenuti e orientano le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, è presentata alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di ambiente, una relazione relativa allo stato dell'introduzione degli strumenti

di "green public procurement" nel sistema Regione.

2. La relazione annuale di cui al comma 1 è integrata con gli elementi informativi concernenti lo stato di attuazione delle disposizioni sulla promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento:

- a) alle procedure di appalto espletate secondo i criteri di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 25, comma 4, esplicitando le eventuali criticità emerse;
- b) all'attuazione delle previsioni di cui al programma operativo del Piano d'azione per gli acquisti verdi, di cui all'articolo 25, comma 1;
- c) alle eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di materiali, prodotti e servizi verdi;
- d) agli eventuali incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 27

Incentivi agli operatori economici per le certificazioni di qualità

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sono definiti criteri e modalità per la concessione alle micro e piccole imprese esecutrici di opere e lavori pubblici, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, di contributi a valere sul costo dell'investimento ammesso, sulla base degli stanziamenti disposti in sede di legge finanziaria, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Sono, inoltre, riconosciuti incentivi alle micro e piccole imprese, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, con le medesime modalità di cui al comma 1, per la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e

2006/193/CE e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'acquisizione della certificazione di conformità di cui all'articolo 26, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Titolo VI

Organizzazione dell'attività contrattuale

Capo I

Progettazione dei contratti pubblici

Art. 28

Misure di razionalizzazione nella progettazione

1. In tutti i casi di finanziamenti regionali, le stazioni appaltanti inseriscono nei capitolati speciali o nel bando di gara, tra i criteri di sostenibilità, la produzione elettronica degli elaborati progettuali.

2. La Regione garantisce la riduzione degli oneri di archiviazione e favorisce una rapida circolazione degli elaborati progettuali tra tutti gli uffici interessati. A tal fine, anche avvalendosi dell'Osservatorio, promuove la creazione di una piattaforma telematica per la presentazione dei progetti, con modalità conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.

3. Per coordinare e razionalizzare le fasi consecutive e interconnesse del ciclo di vita dell'opera o del lavoro pubblico, prima del collaudo l'appaltatore consegna alla stazione appaltante gli elaborati finali del progetto dell'opera "come costruito" (as built), completi di certificazioni, manuale d'uso e di manutenzione e documentazione fotografica. Tali elaborati finali descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, anche a seguito di varianti progettuali in corso d'opera. Gli elaborati "come costruito" (as built), costituiscono l'archivio del progetto.

4. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, che non richiedono concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni e che, in base

ad apposita valutazione del responsabile di progetto, non presentano complessità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016, la documentazione a base d'asta consiste in un capitolato prestazionale e in uno o più elaborati grafici che consentano di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 29

Misure di promozione dei giovani professionisti

1. Nelle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedono, anche in qualità di progettista firmatario del progetto o della proposta progettuale, almeno un professionista, laureato o diplomato, iscritto da meno di cinque anni all'albo o ordine professionale o soggetti aventi caratteristiche equivalenti in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

2. Nelle procedure ristrette, competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo di cui agli articoli 61, 62 e 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta esse possono prevedere nel bando di gara un incremento premiante del punteggio qualora sia presente nella struttura dell'operatore economico candidato almeno un giovane professionista che, alla data di pubblicazione del bando risulta iscritto al relativo ordine o albo professionale da meno di cinque anni, e un ulteriore incremento per ogni giovane professionista in più, avente gli stessi requisiti di cui sopra, fino ad un massimo del 3 per cento. Si applica il principio di equivalenza di cui al comma 1.

Art. 30

Determinazione del corrispettivo a base d'asta e categorie di lavori

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applica il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La procedura di determinazione del corrispettivo ai sensi del comma 1, è allegata al bando di gara o alla lettera di invito.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

4. Costituisce onere del progettista aggregare le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, secondo le rispettive categorie di lavorazioni, generali e specializzate di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e successive modificazioni, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare la categoria prevalente e le categorie scorparabili, alle condizioni stabilite dalla normativa statale. Il progettista è responsabile della corretta individuazione delle categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi della normativa statale vigente, fatte salve le responsabilità dei verificatori e del responsabile di progetto.

Art. 31

Incentivi per le funzioni tecniche

1. I criteri per il riparto degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50

del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati, per il sistema Regione, con deliberazione della Giunta regionale da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Responsabile di progetto e responsabile per fasi

Art. 32

Nomina e requisiti

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il "responsabile di progetto".

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, possono nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la documentazione di gara e cura le relative procedure, anche in coordinamento con il responsabile di progetto, e con il responsabile delle fasi precedenti, se nominato.

3. Il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati ai sensi del comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo.

4. Il responsabile di progetto crea le condizioni affinché il processo attuativo del contratto pubblico risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

5. Qualora la procedura di affidamento dei contratti pubblici sia effettuata mediante la Centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 44 o tramite altra centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero siano ad essa affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, l'amministrazione aggiudicatrice che ricorre alla Centrale nomina il responsabile di progetto. La Centrale unica di committenza regionale nomina il responsabile del procedimento per le fasi di propria competenza.

6. Fino alla nomina del responsabile di progetto tale incarico è svolto dal dirigente della unità organizzativa titolare del potere di spesa.

7. Il responsabile di progetto è nominato prima di ogni atto di programmazione, anche per una pluralità di interventi, secondo l'ordinamento dell'ente.

8. Il responsabile di progetto è un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile di progetto tra i propri dipendenti in servizio o ricorrendo, se possibile, in caso di accertata carenza in organico, agli istituti del comando o dell'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni o ad altre forme contrattuali che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.

9. Il responsabile di progetto è individuato tra i dipendenti, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. L'incarico è conferito tenendo conto, altresì, dell'esperienza maturata nello specifico settore e della competenza, in particolare, negli ambiti della pianificazione e controllo, dell'organizzazione e direzione di strutture complesse, pubbliche o private, della gestione di progetti, delle metodologie di comunicazione, della contrattualistica pubblica, dei sistemi di contabilità e finanza.

10. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, l'incarico di responsa-

bile di progetto è conferito ad un tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso dei requisiti specifici di seguito elencati:

- a) per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, possesso almeno di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, e di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni;
- b) per lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, possesso almeno di una laurea triennale in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista dalle vigenti leggi, e di esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno tre anni e, in ogni caso, della formazione specifica negli ambiti di cui al comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18; possono svolgere, inoltre, le funzioni di responsabile di progetto i tecnici abilitati in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, purché abbiano maturato una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni e la formazione di cui sopra;
- c) per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e inferiore a euro 20.000.000, possesso di una laurea magistrale o specialistica in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista dalle vigenti leggi, e dell'esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera b);
- d) per lavori di importo pari o superiore a euro 20.000.000, oltre al titolo di studio e alle abilitazioni di cui alla lettera c), è richiesta una adeguata esperienza nella gestione di progetti complessi o almeno di pari valore, e della formazione specifica di cui alla lettera b), preferibilmente post universitaria; la complessità è valutata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

11. Per i lavori di importo inferiore a eu-

ro 3.000.000, in caso di accertata carenza tra i dipendenti di ruolo o tra i dipendenti in servizio, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 10, purché si tratti di lavori che non rivestono carattere di complessità, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016, può essere nominato responsabile di progetto, il responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, anche se di profilo amministrativo, previa costituzione di adeguato ufficio di supporto tecnico, ai sensi dell'articolo 34.

12. Per i contratti pubblici di servizi e forniture il responsabile di progetto è in possesso di un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto del contratto e degli altri requisiti di cui al comma 9, tenuto conto di quanto specificato di seguito:

- a) per contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile di progetto è in possesso di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno due anni, almeno di un diploma di maturità, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado e di una formazione specifica ai sensi del comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18;
- b) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e inferiore a euro 1.000.000, il responsabile di progetto è in possesso di esperienza professionale o anzianità di servizio specifica, di almeno tre anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici e del possesso almeno di un diploma di maturità, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado oppure della laurea triennale e di pari esperienza o anzianità di servizio specifica di almeno un anno e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a);
- c) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 3.000.000, il responsabile di progetto

- è in possesso di esperienza professionale o anzianità di servizio specifica, di almeno cinque anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici, di un diploma di laurea magistrale o specialistica attinente al contratto e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a);
- d) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 3.000.000 o di particolare complessità che richiede competenze specialistiche, anche tenuto conto delle specifiche categorie di prodotti o servizi da acquisire, è richiesta una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata nella gestione di progetti almeno di pari valore o di pari complessità, e del titolo di studio e della formazione specifica di cui alla lettera c).

13. Per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria si applica il comma 11, in quanto compatibile.

14. Le soglie di importo indicate nel presente articolo sono riferite all'importo posto a base di gara dei lavori, dei servizi e delle forniture.

15. L'atto di nomina del responsabile di progetto indica l'inquadramento professionale, il tipo di formazione, il livello di conoscenze e competenze, in funzione sia del titolo di studio e degli altri titoli di qualificazione, sia dell'esperienza professionale e le specifiche capacità organizzative e di coordinamento, tenuto conto della complessità e del valore del contratto da gestire.

16. Per lavori, servizi e forniture l'incarico di responsabile del procedimento per fasi di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico ai sensi del comma 2, è conferito ad un dipendente, di ruolo o in servizio, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati, in relazione ai compiti per cui è nominato, tenuto conto delle competenze ed esperienze maturate nel settore cui si riferisce l'intervento. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è un dipendente con formazione in materie giuridico-amministrative, economiche o equipollenti ed elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica.

17. Il nominativo del responsabile di progetto è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture o, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta, unitamente al nominativo del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se nominato.

18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate linee guida in materia di qualificazione del responsabile di progetto, anche attraverso l'istituzione di un albo dei responsabili di progetto qualificati e l'indicazione dei livelli di formazione richiesti in relazione al valore e all'importanza del contratto pubblico e delle relative modalità di aggiornamento dello stesso, al fine di garantire forme di accreditamento per la gestione del progetto di sviluppo e realizzazione dei contratti pubblici.

19. Fatto salvo quanto previsto ai commi 11 e 13, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate e in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della qualifica professionale e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di responsabile di progetto o di responsabile del procedimento per fasi, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all'esercizio associato delle funzioni o all'avvalimento, ai sensi dell'articolo 47, nel rispetto delle regole sulla qualificazione del responsabile di progetto.

20. Le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile di progetto, limitatamente al rispetto delle norme della presente legge e del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla cui osservanza sono tenuti.

Art. 33

Funzioni e compiti del responsabile di progetto

1. Il responsabile di progetto costituisce il centro unitario per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e controllo dei processi nell'ambito di un intervento e di misurazione e monitoraggio delle performance, anche attraverso il controllo, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.

2. Il responsabile di progetto, in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali per svolgere un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo, il responsabile di progetto:

- a) programma accessi diretti propri o del responsabile per fasi e del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, sul luogo di esecuzione dell'intervento o sulla relativa documentazione;
- b) dispone verifiche, anche non programmate, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

4. Il comma 3 si applica ai contratti di servizi e forniture, in quanto compatibile.

5. Gli esiti delle attività di controllo svolte ai sensi del presente articolo, illustrate in una apposita relazione, costituiscono obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e, conseguentemente, di tali esiti si tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di tale attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del

2016.

6. Il responsabile di progetto, svolge i compiti previsti dalla presente legge e dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dai relativi atti attuativi, coordina i responsabili del procedimento per fasi, se nominati e, nel caso in cui non abbia qualifica dirigenziale, ne propone la nomina al dirigente della unità organizzativa competente.

7. Il responsabile di progetto che non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al dirigente della unità organizzativa competente.

8. Per la progettazione dei lavori il responsabile di progetto redige il documento di indirizzo della progettazione, che fornisce indirizzi in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

Art. 34

Attività di supporto

1. Il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto di un team, costituito prioritariamente dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche non rinvenibili all'interno dell'amministrazione, il responsabile di progetto propone alla stazione appaltante di affidare appositi servizi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti programmatici, previa attestazione del dirigente sulle accertate carenze in organico. I servizi di supporto all'attività del responsabile di progetto sono affidati, con le procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'articolo 34, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, assi-

curando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto del responsabile di progetto, anche alle dirette dipendenze del vertice di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, le amministrazioni aggiudicatrici organizzano attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di responsabile del progetto, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Capo III

Attività contrattuale e semplificazione

Art. 35

Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l'Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto.

2. Per i contratti di cui al comma 1 di importo superiore alle soglie indicate nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o che presentano particolare complessità ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto legislativo, le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento,

non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, selezionano, con modalità informatica, nell'albo telematico, mediante pubblico sorteggio da una lista di almeno dieci candidati idonei, i commissari in possesso di comprovata professionalità ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. Per i contratti di cui al comma 1 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 la stazione appaltante può nominare commissari interni, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto della loro comprovata professionalità ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e comprovate, anche connesse alla particolare complessità dell'intervento, la stazione appaltante seleziona dall'albo telematico, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui al comma 2, i commissari, diversi dal presidente.

4. L'albo telematico dei commissari di gara è gestito e aggiornato secondo criteri e modalità individuati con apposito decreto del Presidente della Regione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati, liberi professionisti, professori universitari e dipendenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della presente legge e all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, e di comprovata competenza e professionalità nella specifica categoria di specializzazione di iscrizione. I soggetti iscritti comunicano tempestivamente le variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell'albo.

5. Alla commissione giudicatrice è affidata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La commissione può, inoltre, valutare la congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se previsto espressamente nel provvedimento di nomina o negli atti di gara. In casi particolari, adeguatamente motivati, per i contratti di cui al

comma 3, possono essere demandate alla commissione anche le funzioni di seggio di gara per l'esame e la verifica della documentazione amministrativa dei candidati o dei concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara.

6. La commissione, costituita da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, per i contratti sottosoglia comunitaria, può essere presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente, secondo le regole ordinamentali di ogni singola stazione appaltante.

7. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i compensi e i rimborsi dei commissari esterni alla stazione appaltante.

8. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui al comma 1, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

9. Si applicano ai commissari i divieti, le incompatibilità e le condizioni di cui all'articolo 77, commi 4, 5, 6, 7, 9 e 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 36

Ufficiale rogante

1. Nelle amministrazioni del sistema Regione, i contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con modalità elettronica, prescritta

dall'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nell'osservanza delle modalità stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili.

2. Nell'ambito del sistema Regione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dall'ufficiale rogante della Centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 44, per la stipulazione dei contratti di appalto o di concessione.

3. L'ufficiale rogante è necessariamente un funzionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l'amministrazione.

4. L'incarico di ufficiale rogante è conferito a dipendenti con qualifica dirigenziale o inquadrati come funzionari di categoria D area giuridico-amministrativa da almeno tre anni. Con il provvedimento di nomina è individuato, inoltre, l'ufficiale rogante sostituto, con profilo professionale nella predetta area, che interviene in caso di assenza temporanea, di incompatibilità o di impedimento, anche imputabile ad esigenze organizzative, dell'ufficiale rogante titolare.

5. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico di ufficiale rogante titolare e di ufficiale rogante sostituto:

- a) la laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale);
- b) il pregresso espletamento di compiti attinenti alle funzioni di ufficiale rogante o inerenti, comunque, alla contrattualistica pubblica.

6. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente destinate alle attività formative, promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento, volti a qualificare e potenziare le funzioni di cui al presente articolo e stipula polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.

7. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche dalle altre stazioni appaltanti, secondo il proprio ordinamento.

Art. 37

Linee guida e codice regionale di buone pratiche

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, linee guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto, in coerenza con le linee guida e con i bandi tipo dell'ANAC, anche a ridotto impatto ambientale, relativi a specifiche tipologie di appalto, predisposti dalla Centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 44, d'intesa con l'Osservatorio di cui all'articolo 19, in collaborazione con gli altri soggetti interessati, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base del prezzo o costo fisso e alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.

2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono, inoltre, indicazioni sul rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisti verdi, al fine di garantire una sensibile riduzione nella produzione di rifiuti e di incentivare l'utilizzo dei materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minore impatto ambientale, e dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive.

3. La Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 1, approva il codice regionale di buone pratiche, che costituisce parte integrante del contratto d'appalto, rivolto a facilitare l'accesso delle micro e piccole e medie imprese agli appalti pubblici, che fornisce orientamenti sul modo in cui le stazioni appaltanti applicano la normativa sui contratti pubblici così da agevolare la partecipazione delle micro e piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla suddivisione degli appalti in lotti, al pagamento diretto dei subappaltatori, alla fissazione di requisiti di qualificazione congrui e proporzionati e all'obbligo di motivazione del requisito del fatturato.

Art. 38

Pagamenti nei subappalti, nei subcontratti di forniture e in casi particolari

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, ai sensi dell'articolo 105, comma 21, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) quando il subappalto ha ad oggetto, ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, e la redazione grafica degli elaborati progettuali;
- b) nella pendenza della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, secondo le determinazioni assunte dal tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 e all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante nel capitolato speciale o nel bando di gara può indicare se intende corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, se sussiste obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Quando l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore.

3. Nel caso di pagamento diretto, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. Se ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'appaltatore, accertate dalla stazione appaltante e comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti raggruppati o consorziati, nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti e alle società, anche consortili, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, eventualmente costituito per l'esecuzione unitaria del contratto e al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

5. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dalle eventuali imprese mandanti, nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria del contratto e dal subappaltatore o dal cottimista.

6. È fatto obbligo, altresì, all'appaltatore e al subappaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture.

7. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate di cui al comma 6, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

8. La liquidazione dello stato finale dei lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti ef-

fettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.

Art. 39

Aspetti sociali e ambientali

1. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, tenuto conto della natura del contratto, l'inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o tra le condizioni di esecuzione dell'appalto, di misure volte a favorire l'assunzione di disoccupati di lunga durata o, comunque, di lavoratori svantaggiati, l'introduzione di azioni di formazione per i disoccupati e i giovani inoccupati, e l'assunzione di un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. Per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità si rinvia, rispettivamente, al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013 e alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, compatibilmente con la natura del contratto, l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'esecuzione del contratto, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano adeguati rispetto all'organizzazione di impresa dell'operatore economico aggiudicatario e alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste negli atti di gara. L'adeguatezza può essere valutata dall'aggiudicatario, previa informativa alla stazione appaltante, anche mediante procedure selettive.

3. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto e con quanto previsto della presente legge, di misure per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori svantaggiati e adottano specifici in-

dicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli esecutori di lavori, forniture e servizi. Le stazioni appaltanti tengono conto, inoltre, delle misure finalizzate a favorire ricadute occupazionali, e l'impiego di personale apprendista, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta. La Giunta regionale definisce in merito idonei criteri.

4. Allo scopo di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali e l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili, nei capitolati speciali per le opere stradali i materiali da costruzione sono individuati, con preferenza, tra i materiali di scarto provenienti da cave ornamentali di granito e marmo, autorizzate o in regime di prosecuzione ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), che hanno già ottenuto la regolare chiusura dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica, avviati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), con esito positivo di compatibilità ambientale o di non assoggettamento a VIA.

5. L'utilizzo dei materiali di cui al comma 4, siano essi prodotti secondari o rifiuti di estrazione, come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), avviene, previa autorizzazione, a seguito di specifico trattamento ed a fronte di idonee caratteristiche litologiche e se dimostrata la coerenza con il progetto di coltivazione già approvato, con particolare riferimento alla sovrabbondanza del materiale rispetto ai volumi necessari per il progetto di riassetto ambientale approvato.

6. Quando il criterio di aggiudicazione è

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'impiego di materiali la cui produzione, estrazione o trasporto determina un minore impatto ambientale, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica.

7. L'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo è valutata, se ne ricorrono i presupposti, compatibilmente con la natura del contratto, sulla base delle esigenze ambientali, sociali e occupazionali di cui al presente articolo.

Art. 40

Qualità dei servizi di ristorazione collettiva

1. Con riferimento ai contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, rientranti nell'Allegato IX del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, la Regione promuove, nell'ambito degli stessi, il consumo di prodotti locali tipici, DOP e IGP, dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura biologica e/o integrata, dell'agricoltura sociale e dei prodotti tradizionali, locali e a filiera corta, dando priorità a quelli di cui si garantisce l'assenza di organismi geneticamente modificati e il rispetto dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la qualità della formazione degli operatori.

2. Ai sensi della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate, gestiti dalle amministrazioni aggiudicatrici o da soggetti privati in regime di concessione.

3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra le amministrazioni aggiudicatrici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui sono disciplinate le modalità operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente stanziare per le attività formative, promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti e prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione dei contratti pubblici di ristorazione collettiva con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità, di tutela della salute e difesa dell'ambiente, delle esigenze sociali e della promozione dello sviluppo locale sostenibile, con l'introduzione dei prodotti di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato.

Art. 41

Sopralluogo

1. La stazione appaltante individua nel bando di gara o nella lettera di invito le modalità idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo, in relazione alla tipologia del contratto. Nel sopralluogo assistito dal rappresentante della stazione appaltante l'obbligo in capo all'operatore economico si intende assolto quando interviene il rappresentante legale dello stesso o un suo direttore tecnico o altri soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente.

Art. 42

Soccorso istruttorio

1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in sede di gara, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di tali elementi, documenti e dichiarazioni entro cinque giorni naturali e consecutivi non comporta l'applicazione di sanzioni.

Titolo VII

Razionalizzazione e qualificazione
della committenza

Capo I

Razionalizzazione e qualificazione
della committenza

Art. 43

Qualificazione delle stazioni appaltanti

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 44

Centrale unica di committenza regionale

1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione nelle attività di aggregazione e centralizzazione della domanda, opera la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubbli-

ci di lavori, servizi e forniture quale struttura dell'Amministrazione regionale, di seguito denominata CUC RAS, che svolge le funzioni attribuite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 45

Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

1. La Regione promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.

Art. 46

Piattaforma telematica regionale di negoziazione

1. La Regione sviluppa e gestisce una piattaforma telematica di negoziazione per l'E-procurement e per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, e per le procedure telematiche di acquisto e di negoziazione previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La piattaforma telematica regionale è costituita quale articolazione del Sistema pubblico di connettività (SPC).

3. Le stazioni appaltanti che aderiscono alla piattaforma telematica regionale possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l'effettuazione delle procedure di competenza.

4. La Regione, d'intesa con le amministrazioni aggiudicatrici e nell'ambito della piattaforma telematica di negoziazione, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:

- a) l'adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;
- b) la condivisione dei servizi messi a disposi-

- zione dalla piattaforma telematica di negoziazione;
- c) l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici;
 - d) l'interoperabilità con il sistema dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

5. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 4 sono definite nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici e di enti locali, finanze e urbanistica.

Art. 47

Esercizio associato delle funzioni e avvalimento

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dal titolo VIII, capo I, la Regione favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:

- a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
- b) programmazione dell'attività contrattuale;
- c) responsabile di progetto e responsabile per fasi, e relative attività di supporto;
- d) progettazione;
- e) direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo;
- f) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 può essere svolto:

- a) mediante unione di comuni;
- b) sulla base di apposita convenzione che prevede la costituzione di uffici comuni;
- c) mediante la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

3. Quando l'esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di responsabile di progetto o del responsabile per fasi o entrambe, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati

all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato.

4. La Regione considera l'esercizio associato delle funzioni elemento premiante per l'erogazione dei finanziamenti mediante i programmi di spesa regionali di cui al titolo II, capo I, relativi ai lavori e alle opere pubbliche.

5. Al fine di incentivare la cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni di servizio pubblico comune, le amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.

6. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare:

- a) le funzioni di responsabile di progetto, ai sensi degli articoli 32 e 33;
- b) il supporto al responsabile di progetto, ai sensi dell'articolo 34;
- c) le funzioni di responsabile del procedimento per fasi di cui all'articolo 32, comma 2;
- d) l'espletamento delle procedure di gara, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'articolo 43 della presente legge;
- e) la progettazione, la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto e il coordinamento della sicurezza, e il collaudo.

7. Nella convenzione sono definite, in particolare, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività incentivabili, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Titolo VIII

Misure a tutela della sicurezza degli immobili pubblici

Capo I

Misure a tutela della sicurezza degli immobili pubblici

Art. 48

Fascicolo degli immobili pubblici

1. È istituito, relativamente a ciascun immobile pubblico, il fascicolo degli immobili pubblici. Tale fascicolo è redatto e aggiornato con cadenza non superiore a cinque anni e tenuto a cura del rappresentante legale dell'ente pubblico proprietario. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'immobile di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, se possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.

2. La predisposizione del fascicolo, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale o di altri enti, relative all'intero immobile o a singole parti dello stesso. In occasione di compravendite o locazioni l'ente proprietario fornisce all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato.

3. Alla compilazione del fascicolo dell'immobile pubblico provvede un tecnico abilitato dell'ente proprietario, in possesso di adeguata competenza e professionalità, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa nella disponibilità dello stesso ente ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

4. Nel caso in cui l'organico dell'ente presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso di adeguata competenza e professionalità necessaria per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, secondo quanto attestato dal dirigente competente; tali attività possono essere affidate, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, utilizzando preferibilmente l'elenco di cui all'articolo 21.

5. Gli uffici pubblici garantiscono forme di cooperazione applicativa, previa sottoscrizione di protocolli, per l'acquisizione, con modalità elettronica, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo dell'immobile pubblico.

Art. 49

Dichiarazione di conformità

1. All'atto di predisporre il fascicolo dell'immobile e in occasione di ogni suo aggiornamento, il tecnico preposto rilascia una dichiarazione concernente:

- a) la conformità alla configurazione originaria, nel caso in cui l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali, sotto il profilo sia strutturale e funzionale, sia impiantistico;
- b) nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile, l'insussistenza di situazioni di pregiudizio alla stabilità e all'idoneità statico-funzionale e impiantistica dell'edificio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è resa in assenza della disponibilità della documentazione ritenuta necessaria e non acquisibile e la relativa carenza è comunicata all'ente proprietario.

Art. 50

Schema tipo del fascicolo del fabbricato

1. Nel fascicolo dell'immobile pubblico sono riportate informazioni di natura identificativa, progettuale, strutturale, impiantistica, ambientale relative all'edificio, e le modifiche ap-

portate rispetto alla fisionomia originaria.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti proprietari provvedono ad acquisire ogni elemento informativo propedeutico alla compilazione del fascicolo di ciascun fabbricato del proprio patrimonio immobiliare e, nello stesso termine, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.

3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, gli enti proprietari provvedono agli adempimenti previsti nel presente titolo.

Titolo IX

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Capo I

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 51

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle concessioni di lavori e alle concessioni di servizi di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Per la disciplina di ogni materia non regolata dalla presente legge, si rinvia al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, e ai relativi atti attuativi, e

ad ogni altra disposizione statale o dell'Unione europea in materia.

Art. 52

Abrogazioni


1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale);
- b) il comma 22 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
- c) la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto);
- d) il comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
- e) il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);
- f) i commi 7 e 11 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
- g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'E.S.A.F.);
- h) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).

Art. 53

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

**Scheda di Analisi Tecnico Normativa (ATN)
Versione del 27 marzo 2017**

Oggetto	Disegno di legge concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
Proponente	Assessore dei Lavori pubblici


Parte I – Profili tecnico – normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce una nuova disciplina in materia di contratti pubblici, procedendo alla contestuale abrogazione della normativa precedentemente in vigore.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Si premette che, come è noto, la materia dei contratti pubblici, in base alla giurisprudenza costituzionale, è rimessa per buona parte alla legislazione esclusiva dello Stato (nelle materie “tutela della concorrenza” e “ordinamento civile”) e che la Regione non può dettare una disciplina che si discosti da quella stabilita dal legislatore statale, tanto meno nel caso detta disciplina, come di norma, sia attuativa di fonti normative di rango europeo. In base a questo principio, una disciplina difforme di qualsiasi tipo, ancorchè tesa ad ampliare gli ambiti di concorrenza e vieppiù se tesa a restringere gli stessi, deve comunque considerarsi incostituzionale (ad es. Corte cost. 17 dicembre 2008, n. 411 sullo specifico caso della Regione Sardegna). In particolare la giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che *“l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato”* (Corte cost. 6 novembre 2009, n. 283), non potendosi nel caso neanche far valere la relativa competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse della



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

Regione (art. 3, primo comma, lett. e) o quella dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (art. 3, primo comma, lett. b). La stessa Corte inoltre stabilisce che *“In re'azione alla fase negoziale, che ha inizio con la stipulazione del contratto, questa Corte ha più volte precisato (da ultimo citata sentenza n. 160 del 2009) come l'amministrazione si ponga in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisca nell'esercizio non di poteri amministrativi, bensì della propria autonomia negoziale. Ne consegue che la disciplina della predetta fase deve essere ascritta prevalentemente all'ambito materiale dell'ordinamento civile. Sussiste, infatti, l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina dei momenti di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto”* (Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 43).

Premesso quanto sopra, in merito alle singole disposizioni si osserva quanto segue.

All'art. 21, comma 3, si prevede, nel caso di contratti pubblici relativi ai servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o inferiore a 40.000 euro che non abbiano aspetti di particolare complessità tecnica o esecutiva, che gli stessi siano affidati prioritariamente a giovani professionisti o soggetti aventi caratteristiche equivalenti. Tale disposizione non trova riscontro nella normativa statale in materia, che, di contro, fa riferimento ai giovani professionisti nelle seguenti disposizioni:

- all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, per garantire la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti devono tener conto ai fini dell'aggiudicazione;
- all'art. 95, comma 13, in tema di criteri di aggiudicazione dell'appalto, stabilendo delle premialità anche per la partecipazione dei giovani professionisti;
- all'art. 154, comma 3, che nei concorsi di progettazione per il lavori prevede che i requisiti di qualificazione debbano consentire condizioni di accesso anche ai giovani professionisti.

Pertanto, la norma proposta potrebbe violare la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza. Si ricorda che la Corte costituzionale sul punto ha affermato che *“Questa Corte ha già osservato che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che «si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, «si attegga in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa»*




REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

(sentenza n. 401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006.

Quanto alla identificazione degli "ambiti di legislazione", è stato precisato che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008). Siffatte discipline, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006). Questa Corte ha, infine, affermato che l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria, riferibile all'ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento», è suscettibile di violare la competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 322 del 2008)." (Corte costituzionale, 28 maggio 2010, n. 186). La disposizione, predeterminando che l'affidamento sia sempre effettuato a favore di determinati soggetti, potrebbe violare anche il principio di eguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione. Sul punto la Corte costituzionale ha affermato che "Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha chiarito che l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione (ex plurimis: sentenze n. 28 del 2013; n. 339 del 2011; n. 186 del 2010; n. 283 del 2009 e n. 401 del 2007). È stato, altresì, precisato che, con riferimento (tra gli altri) al principio di parità di trattamento, è necessario che le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione siano disciplinati dal legislatore statale,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

appunto perché riconducibili alla tutela della concorrenza (sentenza n. 28 del 2013, punto 10 del Considerato in diritto).” (Corte costituzionale, 7 novembre 2013, n. 259).

Al comma 5 si prevede la facoltà di prevedere dei punteggi premianti per quei soggetti che abbiano stipulato accordi di formazione professionale per laureandi o laureati iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale. Anche tale disposizione, pur ponendosi in termini di premialità e non di criterio di selezione sui requisiti di partecipazione, non pare trovare conforto nella normativa statale e potrebbe violare la relativa competenza legislativa esclusiva in materia di concorrenza. L'art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 rimettendo i criteri di premialità agli atti di gara, fa riferimento, in primo luogo, ad una platea diversa di soggetti la cui partecipazione agevolata determina l'applicazione di criteri premiali (ad es. giovani professionisti, microimprese, piccole e medie imprese, imprese di nuova costruzione) ed inoltre stabilisce che la previsione dei criteri premiali deve essere compatibile con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. La differenza con la normativa statale potrebbe portare all'impugnazione della disposizione proposta da parte del Governo.

Più in generale, il Governo potrebbe contestare la legittimità della disposizione che prevede l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro, avvenga obbligatoriamente tramite la piattaforma telematica di negoziazione della Centrale unica di committenza regionale. Non è chiaro se la disposizione proposta trovi piena corrispondenza nel d.lgs. n. 50 del 2016. L'art. 37 del d.lgs. n. 50 del 2016, al comma 1, prevede che, salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro. (150.000 euro per i lavori). Nel comma 2, si prevede che per gli acquisti di servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 (1.000.000 per i lavori) le stazioni appaltanti qualificate procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate. Le stazioni appaltanti non qualificate (comma 3) procedono all'acquisizione di servizi ricorrendo a una centrale di committenza o mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate. Dall'art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, emerge che tra gli “strumenti di negoziazione” cui fa riferimento la norma esaminata, vi sono anche “i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

sensi del presente codice" (comma 1, lett. dddd), n. 4), per poi stabilire (comma 1, lett. eeee), che quegli strumenti di negoziazione che sono gestiti mediante un sistema telematico sono "strumenti telematici di negoziazione".


Dal quadro normativo sovra evidenziato emergerebbe che al di sotto della soglia dei 40.000 euro l'obbligo dell'utilizzo di uno strumento di negoziazione, anche telematico, come parrebbe qualificarsi quello in esame, sia obbligatorio quando previsto da disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa. Non è però chiaro se le disposizioni vigenti siano soltanto quelle statali o si possa estendere tale dizione anche a quelle regionali. Per la soglia dai 40.000 euro ai 100.000 euro, le stazioni appaltanti qualificate procedono con utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrali di committenza qualificate, mentre le stazioni non qualificate possono ricorrere ad una centrale di committenza o aggregarsi a stazioni appaltanti qualificate. In questo caso non sembra comunque previsto l'obbligo di rivolgersi alla centrale di committenza regionale, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. Dall'insieme della normativa esaminata, non può escludersi che il Governo possa impugnare la disposizione di cui all'art. 20 (e dell'art. 22)

L'art. 22, prevede che per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia di 1.000.000 di euro, le stazioni appalti siano obbligate all'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione della Centrale unica di committenza regionale. Al riguardo si veda quanto indicato nell'analisi dell'art. 20.

Nello specifico, il comma 3 stabilisce dei requisiti di qualificazione, che potrebbero invadere la competenza legislativa dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

L'art. 23, prevede l'ipotesi di intervento volontario delle imprese in funzione preventiva o per fronteggiare situazioni di emergenza, attraverso l'istituzione di un elenco regionale degli "operatori virtuosi". Al comma 10 si stabilisce, in particolare, che gli "operatori virtuosi" sono selezionati con priorità nelle procedure negoziate di cui agli articoli 36, comma 2, lett. b) e 63 del d.lgs. n. 50/2016. Tale disposizione potrebbe porsi in contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza. La preferenza nelle selezioni potrebbe contrastare anche con i principi di eguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione previsti anche dal diritto dell'Unione europea in materia.

Le valutazioni operate per l'art. 23 sono estensibili anche all'art. 24.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA


Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

L'**art. 28**, comma 4, stabilisce la documentazione a base d'asta per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, intervenendo in ambito riservato alla competenza legislativa dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

L'**art. 29**, contiene alcune disposizioni di promozione dei giovani professionisti che non trovano esatto riscontro nella normativa statale (già citata nell'analisi dell'art. 21). Tale disciplina potrebbe intervenire nella materia della "tutela della concorrenza" di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

L'**art. 31**, disciplina la copertura assicurativa dei dipendenti pubblici che svolgano funzioni di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo dei lavori e progettazione, ampliando l'ambito della copertura assicurativa rispetto a quella prevista dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, che lo limita alla fase della progettazione. Tale disposizione potrebbe considerarsi violativa della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Si consideri, infatti, che la giurisprudenza della Corte dei conti afferma il divieto di procedere ad assicurazione per rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o a enti pubblici, se non nei casi espressamente sanciti dalla legge, sanzionando con la nullità i contratti stipulati in violazione di tale principio, per contrasto con gli artt. 24 e 97 della Costituzione (da ultimo si veda Corte Conti reg., (Abruzzo), sez. giurisd., 27 ottobre 2011, n. 363). Si deve ritenere che la norma di legge che ammette di effettuare assicurazioni ai dipendenti possa essere solo la legge statale, intervenendo nella materia dei pubblici dipendenti, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. In particolare la Corte costituzionale ha affermato che la tematica in esame è riconducibile a quella della responsabilità amministrativa, che rientra nella materia dell'ordinamento civile, sulla quale la competenza legislativa appartiene allo Stato (Corte costituzionale 11 febbraio 2014, n. 19).

L'**art. 36**, stabilisce l'istituzione e la gestione di un albo telematico dei commissari di gara a livello regionale. Tale disposizione si pone in diretto contrasto con la previsione dell'art. 77 (in particolare il comma 3) e dell'art. 78 del d.lgs. n. 50 del 2016, i quali disciplinano un albo nazionale e prevedono che i commissari siano scelti nell'albo nazionale (o nella sezione speciale dell'albo nazionale), mediante pubblico sorteggio effettuato dalla stazione appaltante su una lista di candidati pari al doppio dei componenti da nominare, effettuata dall'ANAC. La normativa regionale proposta potrebbe porsi in contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato, nel caso di specie riportabile



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

all'attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e dunque alla materia dell'ordinamento civile, che potrebbero richiedere la necessità di una trattazione uniforme a livello nazionale.

L'**art. 38**, prevede che la Giunta regionale approvi linee guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto, conformi ai bandi tipo dell'Anac. Tale previsione appare in contrasto con la disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016, che riconosce tale potestà all'Anac all'art. 213, in particolare al comma 2. Si potrebbe ritenere che tale potestà sia diretta attuazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e che pertanto la Regione non sia abilitata ad intervenire autonomamente. La disposizione è poi ripresa anche nell'**art. 45**, comma 4.

L'**art. 39**, disciplina la tematica del subappalto in attuazione dell'art. 105, comma 21, del nuovo Codice degli Appalti, che riconosce la facoltà delle Regioni a statuto speciale di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori. Al comma 2 dell'art. 39 in esame si prevede che la stazione appaltante stabilisca nel capitolato speciale o nel bando di gara se provvederà ad effettuare il pagamento diretto a favore del subappaltatore e del cottimista. La formulazione iniziale "*Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo e al comma 13 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016...*" sembra prevedere ulteriori casi di subappalto. Questa opzione sarebbe, ovviamente, in palese contrasto con la disposizione statale in esame, che ammette che le Regioni a statuto speciale possano introdurre singoli casi di pagamento diretto al subappaltatore, con legge, e non una previsione generalizzata, da disciplinarsi in concreto con gli atti di gara. La norma di legge statale prevede che in tali casi non vi è opzione rimessa agli atti di gara, ma stabilisce che il pagamento avvenga esclusivamente in modo diretto al subappaltatore. Per questi motivi si ritiene che il comma 2 contrasti comunque con l'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2006, e con la relativa competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. La questione esaminata si estende ai commi 3, 4 e 5, che sono direttamente legati al comma 2. I commi 6 e seguenti paiono occuparsi della fase di esecuzione del contratto, che come indicato in premessa rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

L'**art. 43**, comma 1, stabilisce che la regolarizzazione, in caso di mancanza, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50 /2016 nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, siano soggette al soccorso istruttorio secondo la disciplina statale ma senza la previsione di sanzioni. La normativa statale, all'art. 83,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

comma 9, stabilisce invece che si applichino della sanzioni. La normativa proposta incide sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Al comma 2 si prevede una disciplina di sorteggio pubblico prima dell'apertura delle buste di gara, al fine della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. Non si è rinvenuta una disposizione simile a livello statale, tenuto conto che l'art. 81 del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici"*. Il sistema così delineato, a regime, pare superare il sistema del sorteggio e si rammenta che anche tale aspetto è comunque rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

L'**art. 44**, rimette ad una deliberazione della Giunta regionale la qualificazione delle stazioni appaltanti. Si rammenta che l'art. 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, rimette all'ANAC la definizione di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate e che dunque la norma proposta invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Gli **artt. 49, 50 e 51**, istituendo e disciplinando il fascicolo dell'immobile pubblico, incidono sulla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato dell'ordinamento civile. L'interferenza con la disciplina civilista della proprietà privata emerge in particolare dalla lettura dell'art. 49, comma 2, che nell'ultimo periodo afferma che *"Al fine di concludere la stipula o il rinnovo di contratti di locazione, l'alienazione dell'immobile o di singole unità immobiliari, l'ente pubblico proprietario rilascia apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge"*, intervenendo, dunque, su aspetti di palese riferimento del diritto civile in materia di circolazione dei beni di proprietà privata.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non è stato riscontrato nessun giudizio pendente su medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'**art. 9**, comma 6, si stabilisce che "Le disposizioni del presente Capo si applicano alla Regione e a tutte le amministrazioni aggiudicatrici che, per le opere di propria competenza, decidono di adottare il PIQUA", ma l'**art. 9** prevede che solo la Regione adotti il PIQUA e non anche altre amministrazioni (si veda anche l'**art. 12**, comma 1).

All'**art. 16**, comma 9, si stabilisce che le funzioni di segreteria e di assistenza tecnica all'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), sono svolte, in caso di accertata carenza di organico, attraverso il reclutamento di persone in possesso di idonee qualifiche professionali. Non si capisce se tale selezione avvenga all'interno dell'amministrazione regionale (eventualmente estesa al personale del cd. "sistema Regione"), oppure si voglia intendere che si procederà con un concorso pubblico. La seconda opzione, senza prima la verifica di soggetti idonei all'interno dell'amministrazione regionale non sarebbe legittima, in quanto l'amministrazione regionale deve ritenersi un soggetto unitario, a differenza di quanto avviene per i ministeri a livello nazionale. Dovrebbe dunque, prima di tutto, verificarsi la presenza di soggetti idonei all'interno dell'amministrazione regionale.

All'**art. 17**, comma 6, andrebbe precisato che la proroga dei termini per l'espressione del parere dell'UTR può avvenire "una sola volta", in consonanza con quanto prevede l'**art. 16**, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (anche se in quest'ultima norma si parte di interruzione e non di proroga) ed al fine di dare certezza del termine massimo di espressione del parere.

All'**art. 33**, si disciplina la figura del responsabile di progetto, che equivale alla figura del responsabile unico del procedimento di cui all'**art. 31** del d.lgs. n. 50 del 2016, salvo che per la diversa denominazione utilizzata. Al comma 8 si prevede che in caso di accertata carenza, come ultima opzione si proceda con gli istituti del comando o dell'avvalimenti degli uffici di altre pubbliche amministrazioni. Nella normativa statale, invece, in ultima istanza si prevede la possibilità di ricorrere ad una procedura di affidamento esterno. Pur se si ritiene che la soluzione adottata non interferisca con la competenza riservata allo Stato, si consideri che il Governo potrebbe comunque porre la questione di legittimità costituzionale, come è avvenuto con il caso trattato con la sentenza della Corte costituzionale 22 maggio 2009, n. 160, su di una legge della Regione Campania, per la difformità della disciplina. (La Corte ha dichiarato inammissibile la questione e non si è pronunciata nel merito).



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

L'**art. 52**, in combinato disposto con l'**art. 53 (rinumerato art. 54)**, prevede che le disposizioni proposte entrerebbero in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della legge nel Buras e si applicherebbero a procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Si valuti l'opportunità di una fase transitoria più ampia di quella prevista.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Si rinvia alle considerazioni di cui alla parte I, e si evidenzia inoltre:

All'**art. 27**, si prevedono degli incentivi agli operatori economici per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e per la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS. Dalla relazione illustrativa non è giustificato se tale intervento non costituisca aiuto di stato o se sia esente da obbligo di notifica.

All'**art. 41**, si prevedono attività di promozione dei prodotti tipici locali negli appalti nei servizi di ristorazione collettiva. Al fine di evitare che in sede applicativa si possa incorrere in una pratica commerciale che possa ostacolare la libera circolazione delle merci, andrebbe precisato che l'attività di promozione operata dalla Regione deve sempre avvenire nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Le definizioni sono corrette ad eccezione delle seguenti:

All'**art. 3, comma 2, n. I (ridenominato lett. a)**, si effettua una definizione di "amministrazione regionale" che contraddice quella del comma 1, lett. a) (e anche il comma 2, n. II). Nel comma 1, lett. a) si distingue tra "amministrazione regionale" e "corpo forestale e di vigilanza ambientale", mentre nel comma 2, n. I, il corpo forestale e di vigilanza ambientale è ricompreso all'interno del concetto di "amministrazione regionale. Nell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 31 del 1998 i due soggetti sono separati, mentre unitariamente considerati sono definiti "Amministrazione". Inoltre non appare comunque corretto fare riferimento all'amministrazione regionale solo agli assessorati regionali, in quanto non si prenderebbe in considerazione la Presidenza della Regione.

Al comma 2, n. II (**ridenominato lett. b)**, si introduce la definizione di "sistema Regione" di fatto riproducendo il concetto già indicato al comma 1, lett. a), che rinvia anche alla legge regionale n. 31 del 1998, art. 1, comma 2-bis. La norma è meramente ripetitiva e dunque è consigliabile la sua soppressione oppure la modifica del comma 1, lett. a), facendo in essa direttamente riferimento alle amministrazioni costituenti il sistema Regione. Essa contraddice il n. I come già esplicitato, quando parla di "amministrazione regionale".

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono corretti ad eccezione dei seguenti:

All'**art. 3, comma 1, lettera e)** si prevede l'esclusione dei "soggetti individuati dall'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione". La norma citata fa riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

nazionali” e dunque il richiamo non appare pertinente. Se si vogliono escludere gli enti aggiudicatori che fanno capo allo Stato o agli enti pubblici statali, è preferibile richiamarli espressa mente invece di adoperare un rinvio ambiguo come quello effettuato.

All'**art. 9**, comma 1, si rinvia alle finalità del Titolo III, ma di finalità si parla solo nell'**art. 11**, pertanto il rinvio più corretto è quello effettuato a tale specifico articolo.

All'**art. 12**, comma 1, ultimo periodo, si stabilisce che “In caso di mancata adozione del PIQUA si applica il comma 2 dell'**art. 22** del d.lgs. n. 50 del 2016”. Non è chiaro cosa si intenda con questo rinvio. Se si intende fare riferimento alla pubblicazione dei progetti di fattibilità delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, si dovrebbe rinviare al comma 1 dell'**art. 22** del d.lgs. n. 50 del 2016 oppure anche all'**art. 22** in generale, e non solo al comma 2.

Al comma 5, si fa rinvio alle somme da assegnare a titolo di rimborso spese di cui al decreto ministeriale di cui al comma 8, dell'**art. 24** del d.lgs. n. 50 del 2016. Si consideri che tale atto è stato adottato con decreto ministeriale 17 giugno 2016, il quale, peraltro, stabilisce una somma forfettaria per “spese e oneri accessori” non rendendo possibile identificare i soli rimborsi spese come prevede la norma proposta.

All'**art. 19**, comma 5, lett b), si ritiene necessario sopprimere il riferimento alla legge n. 144 del 1999, quando si fa riferimento al CUP, indicando soltanto l'**art. 11**, della legge n. 3 del 2013, in quanto quest'ultima richiama la legge n. 144 del 1999 solo sotto il profilo delle finalità.

Alla lett. e) si fa riferimento al Decreto legislativo 29.12.2001, n. 229, ma non si è riscontrata l'esistenza di tale testo normativo.

All'**art. 21**, comma 1 e all'**art. 22**, comma 1, il rinvio alla Centrale unica di committenza regionale va effettuata all'**art. 45** e non all'intero titolo VII (la correzione è stata effettuata in tutto il testo normativo proposto).

All'**art. 30**, comma 4, si richiamano le categorie di lavorazioni, generali e specializzate di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014. La norma da richiamare in realtà è l'**art. 12** del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Si valuti se il riferimento sia ancora attuale, in quanto la norma citata fa rinvio al vecchio codice dei contratti pubblici (d.lgs 12 aprile 2006, n. 163) che è stato abrogato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

All'**art. 39**, comma 1, per mero refuso si richiama l'**art. 104**, comma 21, del d.lgs. n. 50 del 2016, quando si intendeva fare riferimento all'**art. 105**.

Ulteriori indicazioni sono contenute direttamente nella sezione "testo alternativo".

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Il progetto di disegno di legge non effettua alcuna modificazione della legislazione regionale vigente e procede all'abrogazione dei testi precedentemente vigenti.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

In generale si è effettuata l'uniformazione della terminologia e dei riferimenti utilizzati nel testo proposto, per cui si veda la sezione "testo alternativo".

All'**art. 5**, comma 1, si ritiene superfluo indicare "o, per il tramite del dirigente regionale competente per materia, cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa" in quanto tale aspetto può essere rimesso al momento attuativo. Si valuti pertanto se eliminare tale parte che appesantisce la lettura del testo.

All'**art. 16**, comma 1, lett. b) si fa riferimento "a quattro dirigenti dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici aventi particolari competenze, rispettivamente, nelle materie delle infrastrutture, della difesa del suolo, dell'edilizia e nelle materie giuridico – amministrative e contrattualistica pubblica". La formulazione utilizzata pare fare riferimento a competenze acquisite personalmente dalla persona del dirigente, quando si dovrebbe invece fare riferimento alla competenza funzionale dell'ufficio dagli stessi presieduti. Per questo motivo sarebbe preferibile modificare la formulazione utilizzata parlando di dirigenti "competenti". Si veda la sezione "testo alternativo".

All'**art. 21**, il comma 7 appare un mero duplicato del comma 4 ed andrebbe conseguentemente soppresso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

All'**art. 34**, comma 6 (rinumerato comma 7), si prevede che "Il responsabile di progetto che non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione del provvedimento amministrativo al dirigente della unità organizzativa competente" ma non si precisa di quale provvedimento amministrativo si tratti.

All'**art. 37**, comma 1, si opera un rinvio alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), ma appare preferibile fare riferimento direttamente alle "amministrazioni del sistema Regione". Si consideri, infatti, che lo schema di disegno di legge prevede una espressa definizione di tale concetto che ricomprende le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a). (Si veda peraltro quanto indicato sulla parte delle definizioni sulla non corretta formulazione delle stesse).

Al comma 2, si prevede che nell'ambito del sistema Regione le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dalla Centrale unica di committenza, ma sarebbe più logico fare riferimento "all'ufficiale rogante della Centrale unica di committenza", in quanto la funzione specifica non può essere svolta dalla Centrale unica ma dalla persona fisica che svolge le funzioni di ufficiale rogante.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, in sottolineato le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

TITOLO I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto

1. Nel rispetto della **legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)**, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)** nonché delle direttive 2014/23/UE **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17, la presente legge disciplina** i contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, affidati dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 ed eseguiti sul territorio regionale con riferimento alle materie della programmazione, progettazione, sostenibilità ambientale e sociale, centralizzazione della committenza regionale e organizzazione amministrativa.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di contratti pubblici contenute in leggi regionali disciplinanti specifici settori.

Art. 2

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e qualità del ciclo del contratto pubblico e sono finalizzate:

- a) all'introduzione di misure di semplificazione e di efficaci e trasparenti regole in materia di programmazione dei lavori pubblici;
- b) al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione, per uno sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio;
- c) al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, attraverso la promozione e lo sviluppo dell'aggregazione della domanda e della centralizzazione nelle acquisizioni di lavori, beni e servizi delle stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale;
- d) alla qualificazione e razionalizzazione della committenza pubblica e alla promozione dell'esercizio associato delle funzioni;
- e) alla qualificazione e professionalizzazione del responsabile unico del procedimento, in qualità di responsabile di progetto;
- f) alla promozione e alla tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisce le esigenze di carattere funzionale ed estetico, poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica e che ne garantisce l'armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
- g) alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla sostenibilità ambientale e all'uso oculato delle risorse naturali;
 - h) alla incentivazione all'uso di materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minor impatto ambientale, e al riutilizzo dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive;
 - i) alla tutela delle esigenze ambientali, sociali ed occupazionali;
 - j) alla promozione e incentivazione dell'accesso dei giovani professionisti e delle micro e piccole medie imprese ai contratti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera g) e h), la Regione promuove l'integrazione degli appalti e concessioni con la dimensione ambientale, in conformità alla normativa europea e a quella **statale** di recepimento. In particolare, nelle procedure di appalto e concessione:


- a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati «acquisti verdi», conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, del servizio o del lavoro;
- b) è incentivato l'acquisto di beni e materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) all'amministrazione regionale, al corpo forestale e di vigilanza ambientale, agli enti, alle agenzie, alle aziende e agli istituti regionali, costituenti il "sistema Regione" ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis della legge regionale 13 **dicembre** 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), **introdotto** dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
- b) agli enti locali, alle loro associazioni e unioni, comunque denominati **di cui alla** legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
- c) **alle aziende sanitarie della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale));**
- d) agli organismi di diritto pubblico la cui attività è finanziata o sottoposta al controllo dei soggetti di cui alle **lettere a) e b)**;
- e) agli enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3, comma 1, **lettera e)** del **d.lgs. n. 50 del 2016**, ad esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;
- f) alle società con capitale pubblico partecipate delle amministrazioni di cui alle **lettere a) e b)**, in misura anche non prevalente, che hanno ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
- g) ai concessionari di lavori e servizi pubblici delle amministrazioni di cui alle **lettere a), b), c) e d)**;
- h) ai soggetti privati sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 **per cento** dalle amministrazioni di cui alle **lettere a), b), c) e d)**, relativamente ai lavori o servizi di cui **all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 50 del 2016** e nella misura in esso stabilita.
2. Ai sensi della presente legge si intendono:
- a) per "amministrazione regionale", ai sensi del comma 1, lettera a), gli assessorati regionali e il corpo forestale e di vigilanza ambientale;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
- b)** per “sistema Regione”, l'amministrazione regionale, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali di cui al comma 1, **lettera a)**, unitariamente considerati;
 - c)** per “amministrazioni aggiudicatrici” i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);
 - d)** per “enti aggiudicatori”, i soggetti di cui al comma 1, **lettera e)**;
 - e)** per “società partecipate” i soggetti di cui alla lettera f);
 - f)** per “concessionari” i soggetti di cui alla lettera g);
 - g)** per “soggetti privati sovvenzionati” i soggetti di cui alla lettera h);
 - h)** per “stazioni appaltanti” i soggetti di cui al comma 1, unitariamente **considetati**.

TITOLO II

Programmazione dei contratti pubblici di lavori

CAPO I

Programmazione regionale delle opere pubbliche

Art. 4

Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale

1. Sono di competenza della Regione le opere pubbliche così classificate **dalla legge regionale o statale** e per le quali la Regione provvede direttamente o attraverso gli enti regionali o altri soggetti attuatori, alla realizzazione e manutenzione.
2. Rientrano tra le opere pubbliche di competenza della Regione:
 - a)** le opere idriche multisettoriali;
 - b)** le opere idrauliche di seconda categoria;
 - c)** le opere portuali di interesse economico regionale e interregionale;
 - d)** le opere di viabilità che non siano di competenza dello Stato o degli **enti locali**;
 - e)** le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

3. La Giunta regionale entro **sessanta** giorni dalla approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva il programma pluriennale di spesa per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza regionale e, articolato per settori di intervento, redatto sulla base degli elaborati di cui all'articolo 5, ed aggiorna i programmi pluriennali di spesa approvati precedentemente.

4. Al fine di garantire il controllo sull'efficacia della spesa e la massima redditività degli investimenti nell'attuazione dei programmi pluriennali di spesa, una quota non superiore all'**1,5 per cento** delle risorse finanziarie del quadro economico degli interventi può essere destinato alle spese necessarie per il monitoraggio e l'assistenza tecnica e per l'acquisizione dei beni strumentali ritenuti necessari.

Art. 5

Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa.

1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inserite nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o, ~~per il tramite del dirigente regionale competente per materia, cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa,~~ mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività. L'inserimento nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4, è subordinato:

- a) per gli interventi di importo inferiore a 20.000.000 di euro, alla redazione dello studio che individua il quadro dei bisogni e le esigenze da soddisfare e indica le funzioni dell'intervento, la sua descrizione e la stima preliminare dei costi;
- b) per gli interventi di importo pari o superiore a 20.000.000 di euro, alla redazione di uno studio di prefattibilità contenente, oltre quanto indicato per lo studio di cui alla lettera a), una analisi delle possibili soluzioni progettuali e di quelle prescelte, della compatibilità ambientale e della fattibilità economica e finanziaria.
- c) per gli interventi di manutenzione, alla redazione di una relazione con la descrizione dell'intervento, dei costi e delle finalità perseguite.

2. Nel bilancio regionale è istituito, con legge finanziaria, un apposito capitolo di spesa recante uno stanziamento non superiore all'**1 per cento** del valore degli interventi inseriti nel programma



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA


Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

pluriennale di spesa di cui all'articolo 4 nell'esercizio precedente, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e strettamente necessaria per una corretta ed efficace attività di programmazione.

Art. 6

Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento

1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 possono accedere ai finanziamenti regionali per le opere pubbliche classificate di loro competenza in seguito alla approvazione, da parte della Giunta regionale, di appositi programmi settoriali di spesa.
2. I finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa.
3. Per la progettazione e/o la realizzazione delle opere di prima priorità, di competenza degli enti locali e inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, è istituito presso la Regione un fondo, la cui dotazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la conferenza permanente Regione - Enti Locali, a gravare su quota parte delle risorse stanziare sul **fondo unico** di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).
4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 3, sono stabiliti i criteri da adottare per la ripartizione del fondo, le modalità del suo funzionamento, l'accesso ai finanziamenti, nonché le modalità di erogazione e i tempi di rimborso delle spese di progettazione, senza applicazione di interessi a carico degli enti beneficiari.
5. Per gli interventi che accedono ai finanziamenti del fondo e per quelli inseriti nei programmi pluriennali di spesa di cui all'articolo 4, e nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1, gli enti attuatori documentano il fabbisogno di cassa mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono definite le modalità e le scadenze per le comunicazioni annuali da parte degli enti, anche secondo procedure informatizzate, delle spese sino al momento sostenute e della conferma o



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

aggiornamento del cronoprogramma di spesa per gli anni successivi. All'erogazione dei finanziamenti si provvede nei limiti del fabbisogno di cassa annuale, documentato dal cronoprogramma finanziario di spesa di cui al presente comma.

6. Per i finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 300.000 l'erogazione della spesa avviene per l'intero importo contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione percentuale del finanziamento.

7. Una quota parte del finanziamento regionale, da determinarsi con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma settoriale di spesa **di cui al comma 1**, è destinato alle spese necessarie per le azioni di monitoraggio, controllo ed assistenza tecnica.

8. Il programma triennale adottato dagli enti ai sensi dell'articolo 21 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, è acquisito tramite la **piattaforma del sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS)**, di cui al **capo I del titolo V**, da parte degli **assessorati** regionali competenti a finanziare le opere inserite nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1.

9. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nel programma triennale di cui all'**articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016**, ai fini del loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, anche per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

10. Al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza nel governo del territorio, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere inserite nel programma triennale di cui all'**articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016**, comprende una quota non inferiore al trenta per cento dell'importo complessivo degli interventi, destinata ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico, per il miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e, in generale, della sicurezza impiantistica degli edifici pubblici e di infrastrutture pubbliche, anche per le finalità di cui al **titolo VIII**, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

Art. 7

Premialità nella concessione dei finanziamenti regionali


1. In sede di predisposizione dei programmi settoriali di spesa e di definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo, ai sensi ~~e per gli effetti~~ dell'articolo 6, sono riconosciute, con le modalità stabilite dalla **deliberazione** della Giunta regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, premialità nella concessione dei finanziamenti:

- a) agli enti locali che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (**Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57**) con gli imprenditori agricoli, per la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di **stato** all'agricoltura, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e alla promozione delle prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;
- b) alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche di cui all'articolo 9;
- c) alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno fatto ricorso agli atti associativi di cui all'articolo 48.

Art. 8

Infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale

1. La Giunta regionale individua, su proposta dell'**Assessore** regionale competente in materia di lavori pubblici, l'**elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale** anche quando ricorra la possibilità di finanziamento o cofinanziamento da parte di soggetti privati, prioritariamente destinate al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione e finalizzate alla modernizzazione ed allo sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio regionale. Per tali opere sono adottate procedure di approvazione e di attuazione accelerate, secondo quanto stabilito nel presente **capo**.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras


2. Nell'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1, sono inserite le opere per le quali lo studio di prefattibilità abbia avuto esito positivo. L'elenco contiene:

- a) i costi stimati per ciascuno degli interventi ed il relativo cronoprogramma di spesa;
- b) le risorse finanziarie disponibili e le relative fonti di finanziamento pubbliche e, nel caso di risorse private, la sostenibilità dell'investimento, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del **d.lgs. n. 50 del 2016** in materia di contratti di concessione e di partenariato pubblico privato;
- c) la procedura per l'attuazione accelerata dell'intervento ed i soggetti preposti;
- d) le relazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e nazionali;
- e) l'incidenza degli interventi sul potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale e sul riequilibrio sociale ed economico del territorio regionale;
- f) il quadro delle risorse finanziarie già destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche e lo stato di realizzazione degli interventi precedentemente programmati;
- g) il piano per la realizzazione del sistema di monitoraggio e di video-osservazione dei cantieri di cui al comma 7.

3. La Regione individua con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (**Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 25**) e successive modifiche, le risorse pubbliche destinate al finanziamento o al cofinanziamento delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1.

4. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1, sono, altresì, individuate, le opere per le quali l'interesse locale è concorrente con il preminente interesse regionale. Per tali opere sono conclusi appositi accordi di programma con gli enti interessati all'attuazione.

5. I pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le intese e i concerti, comunque denominati, propedeutici alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, sono acquisiti tramite **l'autorizzazione unica per le infrastrutture strategiche (AUIDIS)**, rilasciata **dalla seconda sezione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici**, di cui all'articolo 15, comma 2, **lettera b)**, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione **della** Giunta regionale, su proposta **dell'Assessore** regionale competente in materia di lavori pubblici, sono approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AUDIS ed il relativo coordinamento operativo per il contestuale rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e storico-artistico.

7. La Regione garantisce il monitoraggio costante dell'avanzamento delle opere e delle attività nonché la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte delle comunità interessate alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo, attraverso la pubblicazione, nel proprio sito **internet** istituzionale, di notizie, informazioni, atti e provvedimenti adottati circa l'avanzamento dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche di cui al presente **capo**, e implementa un sistema finalizzato alla video-osservazione dei cantieri. Le immagini sono archiviate e possono essere utilizzate per finalità di promozione istituzionale.

CAPO II

Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche

Art. 9

Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche

1. La Regione, per le finalità di cui **all'articolo 11**, adotta il Piano **triennale per la qualità architettonica** delle opere pubbliche (PIQUA) riguardante anche le opere di particolare rilevanza.
2. Sono considerate opere di particolare rilevanza ai sensi del comma 1, i progetti di opere pubbliche che determinano rilevanti trasformazioni del territorio o che consistono nell'inserimento di nuovi, rilevanti, manufatti o gli interventi estesi di recupero nei contesti sia naturali, sia urbani, nonché gli interventi per la realizzazione o l'ammodernamento di rilevanti infrastrutture.
3. La particolare rilevanza delle opere, ai sensi del comma 1, è valutata sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

4. Il PIQUA, approvato o aggiornato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio della Regione su proposta dell'**Assessore** regionale competente in materia di **lavori pubblici**, di concerto con l'**Assessore** competente in materia di **tutela del paesaggio ed urbanistica** e l'**Assessore competente in materia di ambiente** individua direttrici, criteri e modalità per il conseguimento delle linee di intervento di cui all'articolo 11, comma 3, nel rispetto dei principi e delle finalità **espresse** nello stesso articolo, anche mediante intese con le singole istituzioni universitarie, sentiti gli ordini professionali competenti e, in particolare:

- a) indica le condizioni che determinano particolare rilevanza, ai sensi del presente articolo;
- b) individua le modalità per il perseguimento della qualità architettonica nelle opere pubbliche e per la mitigazione degli impatti anche mediante lo studio di tipologie e forme;
- c) indica i contenuti e le modalità per le iniziative di cui agli articoli 12 e 13;
- d) indica le coperture finanziarie per la realizzazione delle suindicate attività.

5. La Regione individua con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale n. 11 del 2006 e successive modifiche, le risorse pubbliche disponibili per le finalità del presente articolo.


6. Le disposizioni del presente **capo** si applicano alla Regione e a tutte le amministrazioni aggiudicatrici che, per le opere di propria competenza, adottano il PIQUA.

7. Il programma triennale di cui all'articolo 21 del **d.lgs. n. 50 del 2016** è coordinato con le indicazioni del **PIQUA**, se adottato.

Art. 10

Elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare rilevanza

1. Sulla base delle indicazioni del PIQUA di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, su proposta dell'**Assessore** regionale competente in materia di **lavori pubblici**, di concerto con l'**Assessore** competente in materia di **tutela del paesaggio ed urbanistica** e l'**Assessore competente in materia di ambiente**, individua, tra le opere di competenza regionale, un elenco di opere di particolare rilevanza, per le quali è indetto un concorso di idee o di progettazione ai sensi degli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del **d.lgs. n. 50 del 2016**.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

TITOLO III

Promozione della qualità architettonica

Art. 11

Principi, finalità e linee di intervento

1. La Regione, in armonia con l'articolo 9 della Costituzione, tutela e promuove la qualità dell'ideazione e la qualità architettonica nella progettazione dell'opera pubblica, come affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, espressioni delle culture e dell'identità delle comunità insediate.

2. Ai fini della presente legge, si intende per qualità architettonica dell'opera pubblica, l'esito di un coerente sviluppo progettuale architettonico, urbanistico o paesaggistico dell'intervento, che ne recepisce le esigenze di carattere funzionale e sociale, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) utilità e funzionalità;
- b) solidità, durevolezza e sicurezza;
- c) valori estetici e percezione del territorio;
- d) armonico inserimento nel contesto;
- e) sostenibilità energetica ed ecologica;
- f) qualità tecnologica dei materiali e delle soluzioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sviluppa le seguenti linee di intervento:

- a) promuove il concorso di idee e di progettazione per le opere di particolare rilevanza di cui all'articolo 9, ai sensi dell'articolo 12;
- b) promuove la partecipazione dei giovani professionisti ai concorsi di progettazione e di idee con le modalità di cui all'articolo 12;
- c) istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica, a favore dei giovani laureati ai sensi dell'articolo 13;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

- d) finanzia la copertura delle spese per i concorsi di progettazione e di idee ai sensi dell'articolo 12;
- e) valorizza il rilievo culturale ed artistico delle opere d'arte e dell'artigianato negli edifici pubblici ai sensi dell'articolo 14.

Art. 12

Promozione del concorso di idee e di progettazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui **all'articolo 9** e che ricorrano all'affidamento all'esterno, utilizzano, per le opere di particolare rilevanza di cui allo **stesso** articolo 9, deliberate dall'ente, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli **articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del d.lgs. n. 50 del 2016**. In caso di mancata adozione del PIQUA si applica il comma 2 dell'articolo 22 del **d.lgs. n. 50 del 2016**.
2. Per le opere pubbliche di competenza regionale, di particolare rilevanza ai sensi **dell'articolo 9**, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui al comma 1.
3. La Regione stabilisce annualmente, in sede di legge finanziaria, uno stanziamento destinato al finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione, cui possono accedere le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui all'articolo 9. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge finanziaria, la Giunta regionale, su proposta **dell'Assessore** regionale competente in materia di lavori pubblici, approva i criteri di riparto dello stanziamento.
4. La Regione, per le opere di propria competenza nonché le altre stazioni appaltanti che adottano le procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dei commi **da 1 a 3**, promuovono la partecipazione dei giovani professionisti laureati, in forma singola o associata, iscritti da meno di cinque anni al relativo ordine professionale, o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza, o di età inferiore a 35 anni, mediante la previsione nei bandi, di premi speciali ad essi riservati.
5. Le stazioni appaltanti prevedono, inoltre, tra le somme a disposizione del quadro economico di spesa degli interventi, le somme da assegnare a titolo di rimborso spese, come dete minato ai sensi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

del decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 24 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, da riconoscere ai giovani professionisti, come individuati al comma 4, che hanno presentato i migliori progetti o i progetti ritenuti meritevoli, anche qualora non siano risultati vincitori del concorso di cui al comma 1.

Art. 13

Borse di studio regionali per la qualità architettonica

1. La Regione valorizza le capacità tecniche e intellettuali dei giovani laureati delle Università con sede in Sardegna, in fase di completamento della loro formazione, attraverso l'istituzione di tirocini formativi, **stage** o borse di studio per la promozione della qualità architettonica nell'opera pubblica o di pubblica utilità, nel campo **dell'architettura, dell'urbanistica e dell'ingegneria** applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione Sardegna.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, approva, entro **sessanta** giorni dalla pubblicazione della legge finanziaria, che individua le relative risorse:

- a) i programmi di screening ritenuti di maggior interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale secondo le indicazioni e priorità contenute nel PIQUA di cui all'articolo 9;
- b) le modalità per l'attribuzione delle borse di studio, d'intesa con le Università;
- c) i criteri per la selezione dei candidati;
- d) le risultanze del precedente programma di screening.

Art. 14

Inserimento di opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale negli edifici pubblici

1. Le stazioni appaltanti che, con finanziamento della Regione, eseguono nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di edifici pubblici, destinano all'abbellimento degli immobili, mediante opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale, rappresentative delle tradizioni e dei valori della Sardegna e della loro trasformazione, una quota della spesa totale prevista nel progetto non superiore alle seguenti percentuali:

- a) due per cento per gli importi inferiori a un milione di euro;
- b) un per cento per gli importi pari o superiori a un milione e inferiori a cinque milioni di euro;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

c) 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni e inferiori a venti milioni di euro. La percentuale è ridotta dello 0,25 per cento dell'importo residuo, **se** l'opera è di importo superiore a venti milioni.

2. Le produzioni dell'artigianato tipico e tradizionale della Sardegna, ai sensi del presente articolo, sono quelle provenienti da artigiani iscritti all'albo delle imprese artigiane.

3. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale, sia civile, sia militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a **300.000** euro. I progetti relativi agli edifici di cui al presente articolo devono contenere l'indicazione di massima di dette opere, le modalità e i tempi di realizzazione, lo spazio destinato ad accoglierle e il computo del relativo importo. E' consentita la compresenza di opere d'arte e di opere dell'artigianato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell'Agenzia **regionale per l'edilizia abitativa (AREA)**, qualora si tratti di interventi pubblici nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.

5. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti e in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente norma si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

6. A formare la quota percentuale di cui al comma 1 non concorrono le somme eventualmente previste per opere di decorazione generale.

7. Quando la realizzazione dell'opera pubblica non consente l'esecuzione in sito dell'opera preventivata, la relativa somma accantonata di cui al comma 1 è devoluta all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte, mobili, opere di pittura e di scultura, ceramiche, ferro battuto, tappeti e altri tessuti, manufatti in legno, pietra, vetro, ecc., che integrano la decorazione degli interni.

8. La scelta degli artisti e degli artigiani per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è effettuata, con procedura concorsuale, da una apposita commissione, in numero dispari, comunque non superiore a cinque, con la presenza del dirigente dell'amministrazione committente sul cui bilancio grava la spesa, con funzioni di presidente, del progettista dell'edificio e di almeno un artista o artigiano di chiara fama nominati dall'amministrazione committente. Con riferimento alla scelta degli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

artigiani, costituisce premialità l'utilizzo, nella produzione, del **marchio** collettivo con indicazione di qualità geografica rilasciato **dall'assessorato** regionale competente in materia di artigianato, turismo e commercio.

9. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni, il collaudatore accerta sotto la sua personale responsabilità, l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. In difetto, la costruzione è dichiarata non collaudabile, fino all'adempimento degli obblighi di cui sopra o al versamento, da parte della stazione appaltante inadempiente, della somma relativa alle opere mancanti, maggiorata del **5 per cento**, alla Regione, che si sostituisce al committente dei lavori per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

10. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte o dell'artigianato in edifici pubblici ai sensi del presente articolo è data comunicazione, da parte della stazione appaltante committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.


TITOLO IV

Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)

Art. 15

Istituzione e articolazione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)

1. Il presente **titolo** detta nuove disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'**Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)**, già istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (**Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto**), che mantiene, con la presente legge, la medesima denominazione e assume nuove funzioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

2. L'UTR è organo consultivo e di coordinamento in materia di opere pubbliche regionali o di interesse regionale e svolge la propria attività presso la **direzione** regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata "**direzione** regionale competente". L'UTR è articolata nelle seguenti due sezioni:


- a) la prima sezione, con funzioni consultive in materia di opere e lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale;
- b) la seconda sezione, con funzioni di coordinamento e attuazione delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita approvazione delle progettazioni, da parte delle competenti stazioni appaltanti, delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui all'articolo 8.

Art. 16

Composizione e funzionamento dell' UTR

1. La prima sezione dell'UTR, che svolge le funzioni consultive di cui all'articolo 15, comma 2, **lettera a)**, è costituita da nove componenti effettivi con diritto di voto:

- a) il direttore generale **dell'assessorato** regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente, delegabili al dirigente **dell'assessorato** dallo stesso designato come sostituto;
- b) quattro dirigenti **dell'assessorato** regionale competente in materia di lavori pubblici rispettivamente **competenti**:
 - 1) **nella materia** delle infrastrutture;
 - 2) **nella materia** della difesa del suolo;
 - 3) **nella materia** dell'edilizia;
 - 4) nelle materie giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica;
- c) quattro dirigenti **regionali, in particolare**:
 - 1) **uno dell'assessorato** competente in materia di **industria**;
 - 2) **uno dell'assessorato** competente in materia di **ambiente**;
 - 3) **uno dell'assessorato** competente in materia di **sanità**;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
- 4) uno dell'assessorato competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.**
2. Per ciascun componente effettivo è nominato un dirigente supplente di comprovata esperienza nelle materie di competenza, per il caso di sopravvenuto impedimento del componente effettivo.
3. Partecipano alle sedute della prima sezione dell'UTR, senza diritto di voto:
- a) il responsabile di progetto di cui al **capo II del titolo VI**;
 - b) il dirigente regionale **dell'assessorato** che ha finanziato l'intervento;
 - c) gli esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7, previa selezione pubblica, tra professionisti iscritti agli ordini professionali da non meno di quindici anni, tra dirigenti di altre **pubbliche** amministrazioni o fra docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, assetto del territorio, opere marittime, edilizia, edilizia sanitaria, urbanistica, viabilità, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica. Gli esperti esterni sono incaricati di svolgere attività istruttorie, rendere pareri e di partecipare alle riunioni dell'UTR, su designazione del presidente dell'UTR, tenendo conto della tipologia dei lavori o dell'argomento trattato.
4. Gli esperti esterni hanno diritto ad un compenso per ogni seduta a cui hanno partecipato, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attività svolte, oltre al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, definito con delibera di Giunta regionale.
5. La prima sezione dell'UTR è rinnovata ogni tre anni.
6. Gli esperti esterni possono essere prorogati o confermati solo per un ulteriore triennio.
7. La Giunta, su proposta **dell'Assessore** regionale competente in materia di lavori pubblici, provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti nonché alla nomina degli esperti esterni nelle diverse discipline e materie per un numero complessivo non superiore a quindici.
8. La seconda sezione dell'UTR, che svolge le funzioni di cui all'articolo 15, comma 2, **lettera b)**, è presieduta dal direttore generale **dell'assessorato** regionale competente in materia di lavori pubblici, o dal dirigente dallo stesso designato quale sostituto, ed è composta dai dirigenti regionali e dai



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

rappresentanti degli enti, amministrazioni e organismi privati comunque competenti nel rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta vincolanti per l'approvazione del progetto esaminato. Ai fini del rilascio dell'AUDIS di cui all'articolo 8, comma 5, il **presidente** dell'UTR, in seconda sezione, convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**) e successive **modifiche ed integrazioni**. Possono collaborare alle attività della seconda sezione gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c) e con le modalità previste **nella stessa lettera**, in ragione di particolari esigenze dell'istruttoria preordinata agli esiti della conferenza di servizi.

9. Le funzioni di segreteria e di assistenza tecnica a supporto delle attività delle due sezioni dell'UTR sono svolte dal personale in servizio presso l'assessorato regionale competente in materia di **lavori pubblici** o, in caso di accertata carenza in organico, attraverso il reclutamento, secondo la normativa vigente, di personale in possesso di idonee qualifiche professionali.

10. Alle relative spese di funzionamento dell'UTR, comprese quelle relative ai compensi di cui al comma 4, si fa fronte con apposito stanziamento del bilancio regionale, integrato, a decorrere dall'anno 2018, dai versamenti delle stazioni appaltanti effettuati ai sensi dell'articolo 17, comma 11.

Art. 17

Competenze delle sezioni dell'UTR

1. La prima sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri:
 - a) sui progetti di opere e di lavori pubblici, ai sensi dei commi 3, 4, 5;
 - b) sulle varianti relative a progetti di propria competenza, quando determinano una spesa superiore al quinto dell'importo contrattuale originario di cui **all'articolo 106 comma 12 del d.lgs. n. 50 del 2016**;
 - c) sulle riserve, relative a progetti di propria competenza, compresa la richiesta di esonero delle penalità contrattuali, ritualmente proposte dall'appaltatore, che non siano oggetto di disaccordo bonario o di transazione, ai sensi degli articoli 205 e 208 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, a condizione che, in esito al procedimento di risoluzione amministrativa, siano state valutate e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

stimate dal responsabile di progetto di cui al **capo I del titolo VII**, in una somma pari o superiore a 500.000 euro;

d) sui piani regolatori portuali dei porti di interesse economico regionale e interregionale.


2. La prima sezione **dell'UTR** è, altresì, competente ad esprimere pareri su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o **dell'assessorato regionale** interessato.

3. Per opere e lavori pubblici di importo superiore a 10.000.000,00 di euro, il parere della prima sezione dell'UTR è acquisito dalle stazioni appaltanti sui seguenti livelli progettuali:

- a) progetto di fattibilità tecnica economica di cui **all'articolo 23**, commi 1, 5 e 6 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, quando si procede, sulla base di tale livello progettuale, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, mediante contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, secondo quanto stabilito nelle **parti III e IV del d.lgs. n. 50 del 2016**, nonché negli altri casi previsti dal medesimo decreto legislativo.
- b) progetto definitivo di cui **all'articolo 23**, commi 1 e 7 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, quando si procede, sulla base di tale livello progettuale, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, nei casi previsti dal medesimo decreto legislativo;
- c) progetto definitivo di cui **all'articolo 23**, commi 1 e 7 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, quando si procede mediante appalto di sola esecuzione, sulla base del successivo livello di progettazione esecutiva.

4. La prima sezione dell'UTR, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri sui progetti esecutivi di importo superiore a 10.000.000,00 di euro esclusivamente nei casi seguenti:

- a) progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario, nei casi di cui alla lettera a) del comma 3;
- b) progetto esecutivo che comporta modifiche rilevanti rispetto al progetto definitivo di cui alle lettere b) e c) del comma 3, comunque riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1 del **d.lgs. n. 50 del 2016**.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

5. Nel caso in cui un'opera, ai sensi degli articoli 23, comma 5 e 35, comma 9 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, può dare luogo ad appalti da aggiudicare contemporaneamente per lotti distinti, il progetto di fattibilità tecnica economica è sottoposto al parere dell'**UTR** quando il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti è di importo superiore a 10.000.000 di euro. I relativi lotti funzionali sono sottoposti al parere dell'**UTR**, ciascuno secondo le regole e i limiti di importo di cui al presente articolo.

6. La prima sezione dell'**UTR** esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle varianti entro il termine di **sessanta** giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva l'interruzione del termine per richiesta della documentazione integrativa necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria, ai sensi della normativa vigente. Tale termine, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, può essere prorogato per non oltre quarantacinque giorni. Trascorsi detti termini, il procedimento prosegue prescindendo dal parere dall'**UTR** e, salva diversa determinazione delle stazioni appaltanti in ordine alla conclusione, seppure tardiva, del procedimento di acquisizione del parere dell'**UTR**, l'ente medesimo esprime autonomamente motivato parere sul progetto da approvare, avvalendosi degli atti istruttori sviluppati dall'**UTR** e dalla competente struttura organizzativa preposta all'approvazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 18.

7. Il presidente della prima sezione convoca l'**UTR** con un preavviso minimo di sette giorni. Per la validità delle sedute dell'**UTR** è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. I relativi pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità **di voti** prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri della prima sezione dell'**UTR** sono comunicati alle stazioni appaltanti interessate e sono pubblicati sul sito internet **istituzionale** della Regione.

8. I limiti di importo indicati nel presente articolo, riferiti all'importo complessivo del quadro economico del progetto, sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, ogni cinque anni **oppure**, motivatamente, anche entro un termine inferiore.

9. Per finalità di accelerazione delle procedure di approvazione dei progetti nel settore della protezione civile e della sicurezza idrogeologica, possono prescindere dal parere dell'**UTR** i progetti di competenza dei **commissari** nominati ai sensi **dell'articolo** 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) nonché dei **commissari** che esercitano i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (**Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i cui uffici sono dotati di adeguate strutture tecniche preposte alla valutazione dei medesimi progetti.

10. La seconda sezione dell'UTR su istanza delle stazioni appaltanti, è competente a rilasciare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, **l'autorizzazione unica delle infrastrutture strategiche (AUDIS)** relativa alle sole **infrastrutture** strategiche di preminente interesse regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 5.


11. Nei quadri economici dei progetti per i quali è richiesto il parere della prima sezione dell'UTR, è previsto un accantonamento pari all'uno per mille del valore complessivo dell'intervento destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'UTR di cui all'articolo 16, comma 10.

12. Le stazioni appaltanti provvedono al versamento dell'importo di cui al comma 11 alle entrate del bilancio regionale contestualmente alla richiesta **del parere**.

Art. 18

Approvazione dei progetti

1. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza della Regione, dalla medesima attuati, sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa previa verifica di ciascun livello progettuale, ai sensi dell'**articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 2016** nonché, per importi superiori a 10.000.000,00 di euro, previo parere della prima sezione dell'UTR, **ai sensi dell'articolo 17**.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
2. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza delle altre stazioni appaltanti sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, secondo le modalità di cui al comma 1.
 3. Non possono conseguire l'approvazione i progetti per i quali non sono stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme nonché le verifiche di cui al comma 1
 4. I verbali di nuovi prezzi e le varianti in corso d'opera sono approvati con le modalità di cui al presente articolo.
 5. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, quando sono stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilità. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

TITOLO V

Trasparenza, qualificazione e sostenibilità ambientale


CAPO I

Osservatorio regionale dei contratti pubblici

Art. 19

Osservatorio regionale dei contratti pubblici

1. Il presente **capo** detta nuove disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito **denominato** "Osservatorio", già istituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 5 **del 2007**. L'Osservatorio opera presso l'**assessorato** regionale competente



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

in materia di lavori pubblici e costituisce, altresì, sezione regionale dell'Osservatorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 213, comma 9 del **d.lgs. n. 50 del 2016**.


2. Per i contratti e gli investimenti pubblici realizzati nel territorio regionale, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 nonché le società partecipate e le imprese pubbliche, come definite dalla normativa statale vigente, nonché le altre amministrazioni e gli enti, comunque denominati, provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal **d.lgs. n. 50 del 2016**, tramite il sistema informatizzato dell'Osservatorio, che garantisce l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, del sistema medesimo e delle piattaforme telematiche, ad esso connesse, con le banche dati dell'Autorità **nazionale anticorruzione** e del **ministero** delle infrastrutture e dei trasporti nonché con i sistemi e le piattaforme degli enti coinvolti nel ciclo del contratto pubblico.

3. L'Osservatorio opera a supporto delle stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 nell'attuazione del **d.lgs. n. 50 del 2016** e svolge attività di monitoraggio delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e, attraverso l'elaborazione dei dati acquisiti, provvede alla redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi e sui risultati del monitoraggio effettuato, alla predisposizione di un rapporto informativo annuale sui dati e gli elementi raccolti, alla tenuta di archivi informatici nonché alla formazione e aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 20.

4. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni di cui al presente **capo** mediante il **sistema informatico territoriale appalti** della Regione Sardegna (SITARS) già istituito ai sensi della **legge regionale n. 5 del 2007**.

5. L'Osservatorio provvede, inoltre:

- a) alla formazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 20, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
- b) a supportare le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, sia nella richiesta del **codice unico di progetto (CUP)** di cui all'~~articolo 11 legge n. 144 del 1999~~ **e alla della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione)**, sia negli



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in particolare quelli indicati dall'**articolo 1** comma 32.


- c) alla pubblicazione, in apposita sezione dedicata del SITARS, dell'elenco delle opere incompiute **istituito ai sensi dell'articolo 44-bis** del decreto legge **6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)**, convertito con **modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**;
- d) all'assistenza nell'assolvimento di tutti gli adempimenti informativi e di pubblicità in materia di contratti ed investimenti pubblici;
- e) al monitoraggio delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere pubbliche, attraverso il collegamento del SITARS con la **banca dati** delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi **dell'articolo 13** della legge **31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)** e del decreto legislativo 29.12.2001, n. 229.

6. L'Osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenee e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.

7. L'Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni, la realizzazione di forme di interconnessione e interoperabilità con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, **se** possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.

8. La Regione assicura, tramite l'Osservatorio, la collaborazione alle autorità e organismi nazionali e regionali, in materia di contratti pubblici da realizzare o realizzati nel territorio regionale

9. Le autorità e gli organismi nazionali e regionali provvedono ad acquisire i dati e le informazioni sull'attività delle singole stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 per il tramite dell'Osservatorio.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÉNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

10. Per le finalità di cui alla legge n. 190 **del 2012**, l'Osservatorio fornisce alle stazioni appaltanti ed **agli** enti di cui al comma 2, dati, informazioni e indicatori utili a ricostruire possibili situazioni di allarme, di rischio o, comunque, di criticità nell'ambito della predisposizione del **piano** anticorruzione.

11. Con delibera **della** Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento, l'organizzazione nonché la dotazione di personale dell'Osservatorio e le relative forme di reclutamento, attraverso processi di mobilità all'interno del sistema **Regione** o facendo ricorso alle procedure di cui agli articoli 38-bis e 40 della legge regionale n. 31 **del 1998** e **successive modifiche ed integrazioni** anche in deroga alle condizioni previste **negli stessi articoli**.

Art. 20

Prezzario regionale dei lavori pubblici

1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario relativo ai contratti di lavori pubblici, di riferimento per le stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 dell'articolo 19 e a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.
2. Il prezzario regionale è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei.
3. Il prezzario di cui al comma 1 costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di gara, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte. **Quando** il responsabile di progetto si discosta dal prezzario, fornisce adeguata motivazione, tramite dettagliata analisi dei prezzi, da allegare obbligatoriamente agli elaborati di progetto del bando di gara.
4. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene conto dei listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
5. Il prezzario evidenzia i costi per la sicurezza, inclusi i costi dei dispositivi di protezione collettiva (linee vita), gli oneri socio ambientali, i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

manodopera risultante dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori di categoria sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento. I costi relativi alle voci di prezzario sono comprensive degli oneri assicurativi e previdenziali, dell'analisi delle spese generali ed ogni altro onere connesso.


6. Per finalità di eco-sostenibilità ambientale, il prezzario evidenzia i costi delle materie prime seconde, ottenute da processi di recupero di rifiuti da demolizione, per la realizzazione di sottofondi stradali.

7. Per finalità di verifica dell'anomalia delle offerte dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv) del **d.lgs. n. 50 del 2016**, il prezzario individua i relativi costi del personale sulla base di apposite tabelle parametriche, da adottare con **deliberazione** della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di lavori pubblici.

8. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta **dell'Assessore** regionale competente in materia di lavori pubblici, aggiornato con periodicità annuale e pubblicato sia nel sito internet dell'Osservatorio, sia nel sito internet istituzionale della Regione.

9. L'Osservatorio **promuove e diffonde la** conoscenza del prezzario.

10. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, in quanto compatibili, in materia di prezzario regionale relativo a contratti pubblici di servizi e forniture.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras


CAPO II

Elenchi unici regionali di operatori economici qualificati

Art. 21

Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come definiti alla lettera vvvv) del comma 1 dell'articolo 3 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro di cui all'articolo 157 dello stesso decreto legislativo, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale **unica di committenza** regionale di cui all'articolo 45.
2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 36 e 157 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, selezionano gli operatori economici iscritti **nell'elenco** di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.
3. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani professionisti, i contratti pubblici di cui al presente articolo di importo pari o inferiore a 40 mila euro e che non presentano aspetti di particolare complessità tecnica o esecutiva, sono affidati, prioritariamente, nel rispetto dell'articolo 36 del **d.lgs. n. 50 del 2016** e della presente legge, a giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
4. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 3 è allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.
5. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei bandi o nelle lettere di invito, punteggi premianti per le società, i consorzi o i raggruppamenti di cui all'articolo 46 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, che hanno stipulato accordi di formazione professionale per laureandi o laureati iscritti da meno di cinque anni al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

relativo albo o ordine professionale, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con istituti universitari.

6. Per gli affidamenti nei settori speciali l'elenco di cui al presente articolo può essere utilizzato fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b) del **d.lgs. n. 50 del 2016**.

~~7. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 3 è allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.~~

Art. 22

Elenco operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori

1. Per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, come definiti alle lettere nn) e p)) del comma 1 dell'articolo 3 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, di importo inferiore alla soglia di 1.000.000 di euro di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c) del medesimo **d.lgs. n. 50 del 2016**, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale **unica di committenza** regionale di cui all'articolo 45.

2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 36 e 157 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, selezionano gli operatori economici iscritti **nell'elenco** di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro è condizione sufficiente per l'abilitazione in elenco, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Per lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro gli operatori economici sono abilitati all'iscrizione in elenco sulla base della qualificazione attestata dagli organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, ai sensi dell'articolo 84 del **d.lgs. n. 50 del 2016**.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

4. Il primo periodo del comma 3 si applica anche nelle procedure di affidamento senza ricorso all'elenco di operatori economici.

Art. 23

Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale.

1. Al fine di promuovere l'intervento volontario delle imprese in funzione preventiva o per fronteggiare situazioni di emergenza, rafforzando l'interesse pubblico alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, è istituito **l'elenco regionale** degli operatori virtuosi.
2. Possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, che costituisce apposita sezione **dell'elenco** di cui all'articolo 22, gli operatori economici che, gratuitamente e spontaneamente, hanno eseguito interventi preventivi di tutela del territorio o fronteggiato o concorso a fronteggiare situazioni di emergenza generate da fenomeni avversi quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, dissesti idrogeologici e terremoti.
3. Ai fini dell'intervento volontario in funzione preventiva di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici la proposta concernente l'esecuzione, a titolo gratuito, di interventi manutentivi o di ripristino, corredata da una perizia tecnica, da un sommario quadro economico e da un cronoprogramma delle attività e dei tempi.
4. Entro il termine di **trenta** giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, **nel caso in cui** ritengano di autorizzare l'intervento, impartiscono le eventuali prescrizioni sulle modalità esecutive e fissano un termine per l'esecuzione dell'intervento.
5. Per fronteggiare le situazioni di emergenza di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici comunicano alle amministrazioni aggiudicatrici, la proposta tecnica concernente l'esecuzione dell'intervento, senza ulteriori obblighi di allegazione documentale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono immediatamente autorizzare l'esecuzione dell'intervento, proposto ai sensi del comma 5, impartendo le eventuali prescrizioni ritenute necessarie, che devono essere preventivamente accettate dal proponente; in caso contrario, esse comunicano immediatamente il formale diniego all'esecuzione dell'intervento proposto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA


Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
7. Entro il termine di trenta giorni dalla esecuzione degli interventi di cui ai commi 5 e 6, gli operatori economici presentano una perizia tecnica, completa del relativo quadro economico, che certifica l'avvenuta esecuzione dei lavori in situazioni di emergenza.
8. Tutti gli interventi di cui al comma 1, devono essere attestati dall'ente beneficiario, che rilascia un certificato di regolare esecuzione.
9. Gli operatori economici che hanno eseguito gli interventi di cui al presente articolo, rendono la relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A))**, al fine di ottenere l'iscrizione nella apposita sezione dedicata agli operatori economici virtuosi **dell'elenco** di cui all'articolo 22.
10. Gli operatori economici virtuosi iscritti nella apposita sezione di cui al comma 2, sono selezionati con priorità, ove in possesso di adeguata qualificazione, nella misura almeno del vent per cento degli operatori da invitare nelle procedure negoziate di cui agli articoli 36, comma 2, **lettera b)** e 63 del **d.lgs. n. 50 del 2016**.

Art. 24

Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici

1. I lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di **40.000** euro di cui **all'articolo 36, comma 2, lettera a)** del **d.lgs. n. 50 del 2016**, sono affidati prioritariamente agli operatori economici virtuosi che hanno eseguito gli interventi di volontariato di cui all'articolo 23, iscritti nella apposita sezione dell'Elenco di cui **all'articolo 22** o alle micro imprese, in possesso della sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto dell'affidamento e fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni.
2. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 1 è allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

CAPO III

Sostenibilità ambientale

Art. 25

Piano d'azione per gli acquisti verdi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione dei comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti nonché la Centrale **unica di committenza** regionale di cui **all'articolo 45**, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione per gli **acquisti verdi** di durata triennale, finalizzato alla elaborazione di un **programma operativo** per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e di realizzazione di opere e lavori pubblici.
2. Nella definizione del Piano, gli enti di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi della politica dell'Unione europea e del "green public procurement" (acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del lavoro, del prodotto o del servizio.
3. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di **linee guida**, i **piani** d'azione per gli acquisti verdi dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi e nella realizzazione di lavori, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.
4. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui seguenti criteri:
 - a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
 - b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
 - c) riduzione della produzione di rifiuti;
 - d) riduzione delle emissioni inquinanti;
 - e) riduzione dei rischi ambientali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

f) riciclo e riutilizzo dei rifiuti.

Art. 26

Monitoraggio degli acquisti verdi

1. **Le amministrazioni pubbliche costituenti il sistema Regione monitorano** gli acquisti verdi effettuati, **verificano** i risultati ottenuti e **orientano** le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, è presentata alla Giunta regionale, su proposta **dell'assessorato** competente in materia di ambiente, una relazione relativa allo stato dell'introduzione degli strumenti di green public procurement nel sistema Regione.

2. La relazione annuale di cui al comma 1 è integrata con gli elementi informativi concernenti lo stato di attuazione delle disposizioni sulla promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento:

- a) alle procedure di appalto espletate secondo i criteri di sostenibilità ambientale di cui al comma 4 dell'articolo 25, esplicitando le eventuali criticità emerse;
- b) all'attuazione delle previsioni di cui al **programma operativo** del Piano d'azione per gli acquisti verdi, di cui al comma 1 dell'articolo 25;
- c) alle eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di materiali, prodotti e servizi verdi;
- d) agli eventuali incentivi erogati agli enti locali ai sensi del comma 3 dell'articolo 25.

Art. 27

Incentivi agli operatori economici per le certificazioni di qualità

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta **dell'Assessore** regionale competente in materia di lavori pubblici, sono definiti criteri e modalità per la concessione, alle micro e piccole imprese esecutrici di opere e lavori pubblici, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, di contributi a valere sul costo dell'investimento ammesso, sulla base degli stanziamenti disposti in sede di legge finanziaria, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c) del **d.lgs. n. 50 del 2016**.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

2. Sono, altresì, riconosciuti incentivi alle micro e piccole imprese, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, con le medesime modalità di cui al comma 1, per la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, ai sensi del **regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE** nonché, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, per l'acquisizione della certificazione di conformità di cui all'articolo 26, comma 6, lettera b) del **d.lgs. n. 50 del 2016**.

TITOLO VI

Organizzazione dell'attività contrattuale

CAPO I

Progettazione dei contratti pubblici

Art. 28

Misure di razionalizzazione nella progettazione

1. In tutti i casi di finanziamenti regionali, le stazioni appaltanti inseriscono nei capitolati speciali o nel bando di gara, tra i criteri di sostenibilità, la produzione elettronica degli elaborati progettuali.
2. La Regione garantisce la riduzione degli oneri di archiviazione e favorisce una rapida circolazione degli elaborati progettuali tra tutti gli uffici interessati. A tal fine, anche avvalendosi dell'Osservatorio, promuove la creazione di una piattaforma telematica per la presentazione dei progetti, con modalità conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.
3. Per coordinare e razionalizzare le fasi consecutive e interconnesse del ciclo di vita dell'opera o del lavoro pubblico, prima del collaudo l'appaltatore consegna alla stazione appaltante gli elaborati finali del progetto dell'opera "come costruito" (as built), completi di certificazioni, manuale d'uso e di



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

manutenzione e documentazione fotografica. Tali elaborati finali descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, anche a seguito di varianti progettuali in corso d'opera. Gli elaborati "come costruito" (as built), costituiscono l'archivio del progetto.


4. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, che non richiedono concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni e che, in base ad apposita valutazione del responsabile di progetto, non presentano complessità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera oo) del **d.lgs. n. 50 del 2016**, la documentazione a base d'asta consiste in un capitolato prestazionale e in uno o più elaborati grafici che consentano di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 29

Misure di promozione dei giovani professionisti

1. Nelle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, **lettera e)** del **d.lgs. n. 50 del 2016**, prevedono, anche in qualità di co-progettista firmatario del progetto o della proposta progettuale, almeno un professionista, laureato o diplomato, iscritto da meno di cinque anni all'albo o ordine professionale o soggetti aventi caratteristiche equivalenti in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

2. Nelle procedure ristrette, competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo di cui agli articoli 61, 62 e 64 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, ai sensi dell'**articolo 91 del d.lgs. n. 50 del 2016** nella scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta esse possono prevedere nel bando di gara un incremento premiante del punteggio qualora sia presente nella struttura dell'operatore economico candidato almeno un giovane professionista che, alla data di pubblicazione del bando risulta iscritto al relativo ordine o albo professionale da meno di cinque anni, e un ulteriore incremento per ogni giovane professionista in più,



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA


Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

avente gli stessi requisiti di cui sopra, fino ad un massimo del **3** per cento. Si applica il principio di equivalenza di cui al comma 1.

Art. 30

Determinazione del corrispettivo a base d'asta e categorie di lavori

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, **lettera vvvv)** del **d.lgs. n. 50 del 2016**, si applica il **decreto** ministeriale adottato ai sensi **dell'articolo 24**, comma 8, del **d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni**.
2. La procedura di determinazione del corrispettivo ai sensi del comma 1, è allegata al bando di gara o alla lettera di invito.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
4. Costituisce onere del progettista aggregare le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, secondo le rispettive categorie di lavorazioni, generali e specializzate di cui all'articolo 12 **del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80** e successive modificazioni, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili, alle condizioni stabilite dalla normativa statale. Il progettista è responsabile della corretta individuazione delle categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi della normativa statale vigente, fatte salve le responsabilità dei verificatori e del responsabile di progetto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

Art. 31

Copertura assicurativa dei dipendenti

1. Quando la direzione dei lavori o il coordinamento della sicurezza o il collaudo dei lavori sono affidati a proprio dipendente, di ruolo o in servizio, le stazioni appaltanti provvedono, a fare data dal provvedimento di nomina, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura, per intero e a proprio carico, dei rischi connessi alla responsabilità civile professionale, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento o ricorrendo ad altri stanziamenti di spesa. L'importo da garantire non può essere superiore al **10 per cento** del costo di costruzione dell'opera. Per la progettazione e la verifica interna di ciascun livello progettuale, si rinvia al **d.lgs. n. 50 del 2016**.


2. Nel caso di prestazioni di servizi particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, quando la progettazione o la direzione dell'esecuzione del contratto sono effettuate all'interno della stazione appaltante, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con estensione all'attività di progettazione. In tal caso, l'importo da garantire non può essere superiore al **10 per cento** del servizio o della fornitura progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 106 del **d.lgs. n. 50 del 2016**.

3. Gli incentivi per le funzioni tecniche concernenti contratti di servizi e forniture, sono disciplinati secondo quanto stabilito dall'articolo 32.

Art. 32

Incentivi per le funzioni tecniche

1. I criteri per il riparto degli incentivi di cui **all'articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni** sono determinati, per il sistema Regione, con deliberazione della Giunta regionale da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras


CAPO II

Responsabile di progetto e responsabile per fasi

Art. 33

Nomina e requisiti

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il "responsabile di progetto".
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, possono nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispose la documentazione di gara e cura le relative procedure, anche in coordinamento con il responsabile di progetto, nonché con il responsabile delle fasi precedenti, **se** nominato.
3. Il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, **se** nominati ai sensi del comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo.
4. Il responsabile di progetto **crea** le condizioni affinché il processo attuativo del contratto pubblico risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Qualora la procedura di affidamento dei contratti pubblici sia effettuata mediante la Centrale **unica di committenza** regionale di cui al **titolo VII** o tramite altra centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e seguenti del **d.lgs. n. 50 del 2016**, ovvero siano ad essa affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, l'amministrazione aggiudicatrice che ricorre alla Centrale nomina il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

responsabile di progetto. La Centrale **unica di committenza** regionale nomina il responsabile del procedimento per le fasi di propria competenza.

6. Fino alla nomina del responsabile di progetto tale incarico è svolto dal dirigente della unità organizzativa titolare del potere di spesa.

7. Il responsabile di progetto è nominato prima di ogni atto di programmazione, anche per una pluralità di interventi, secondo l'ordinamento dell'ente.

8. Il responsabile di progetto è un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile di progetto tra i propri dipendenti in servizio o ricorrendo, **se possibile**, in caso di accertata carenza in organico, agli istituti del comando o dell'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni o ad altre forme contrattuali che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.

9. Il responsabile di progetto è individuato tra i dipendenti, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. L'incarico è conferito tenendo conto, altresì, dell'esperienza maturata nello specifico settore e della competenza, in particolare, negli ambiti della pianificazione e controllo, dell'organizzazione e direzione di strutture complesse, pubbliche o private, della gestione di progetti, delle metodologie di comunicazione, della contrattualistica pubblica, dei sistemi di contabilità e finanza.

10. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, l'incarico di responsabile di progetto è conferito ad un tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso dei requisiti specifici di seguito elencati:

- a) per lavori di importo inferiore a un milione di euro, possesso almeno di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, nonché di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni.
- b) Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, possesso almeno di una laurea triennale in discipline



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, **se** prevista dalle vigenti leggi, e di esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno tre anni nonché, in ogni caso, della formazione specifica negli ambiti di cui al comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18. Possono svolgere, altresì, le funzioni di responsabile di progetto i tecnici abilitati in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, purché abbiano maturato una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni nonché la formazione di cui sopra.

- c) Per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del **d.lgs. n. 50 del 2016** e inferiore a venti milioni di euro, possesso di una laurea magistrale o specialistica in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, **se** prevista dalle vigenti leggi, e dell'esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni nonché, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera b).
- d) per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, oltre al titolo di studio e alle abilitazioni di cui alla lettera c), è richiesta una adeguata esperienza nella gestione di progetti complessi o almeno di pari valore, nonché della formazione specifica di cui alla lettera b), preferibilmente post universitaria. La complessità è valutata ai sensi dell'**articolo 3**, comma 1, **lettera oo)** del **d.lgs. n. 50 del 2016**.

11. Per i lavori di importo inferiore a tre milioni di euro, in caso di accertata carenza tra i dipendenti di ruolo o tra i dipendenti in servizio, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 10, purché si tratti di lavori che non rivestono carattere di complessità, secondo la definizione di cui all'**articolo 3**, comma 1, **lettera oo)** del **d.lgs. n. 50 del 2016**, può essere nominato responsabile di progetto, il responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. **Se** non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, anche se di profilo amministrativo, previa costituzione di adeguato ufficio di supporto tecnico, ai sensi dell'articolo 34.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

12. Per i contratti pubblici di servizi e forniture il responsabile di progetto è in possesso di un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto del contratto nonché degli altri requisiti di cui al comma 9, tenuto conto di quanto specificato di seguito:

- a) per contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, il responsabile di progetto è in possesso di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno due anni, almeno di un diploma di maturità, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado e di una formazione specifica ai sensi del comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18.
- b) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del **d.lgs. n. 50 del 2016** e inferiore a un milione di euro, il responsabile di progetto è in possesso di esperienza professionale o anzianità di servizio specifica, di almeno tre anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici e del possesso almeno di un diploma di maturità, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado oppure della laurea triennale e di pari esperienza o anzianità di servizio specifica di almeno un anno nonché, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a).
- c) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore a tre milioni di euro, il responsabile di progetto è in possesso di esperienza professionale o anzianità di servizio specifica, di almeno cinque anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici, di un diploma di laurea magistrale o specialistica attinente al contratto nonché, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a).
- d) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a tre milioni di euro o di particolare complessità che richiede competenze specialistiche, anche tenuto conto delle specifiche categorie di prodotti o servizi da acquisire, è richiesta una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata nella gestione di progetti almeno di pari valore o di pari complessità, nonché del titolo di studio e della formazione specifica di cui alla lettera c).

13. Per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applica il comma 11, in quanto compatibile.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

14. Le soglie di importo indicate nel presente articolo sono riferite all'importo posto a base di gara dei lavori, dei servizi e delle forniture.


15. L'atto di nomina del responsabile di progetto indica l'inquadramento professionale, il tipo di formazione, il livello di conoscenze e competenze, in funzione sia del titolo di studio e degli altri titoli di qualificazione, sia dell'esperienza professionale e le specifiche capacità organizzative e di coordinamento, tenuto conto della complessità e del valore del contratto da gestire.

16. Per lavori, servizi e forniture l'incarico di responsabile del procedimento per fasi di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico ai sensi del comma 2, è conferito ad un dipendente, di ruolo o in servizio, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati, in relazione ai compiti per cui è nominato, tenuto conto delle competenze ed esperienze maturate nel settore cui si riferisce l'intervento. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è un dipendente con formazione in materie giuridico-amministrative, economiche o equipollenti ed elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica.

17. Il nominativo del responsabile di progetto è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture o, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta, unitamente al nominativo del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, **se** nominato.

18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate Linee Guida in materia di qualificazione del responsabile di progetto, anche attraverso l'istituzione di un Albo dei Responsabili di progetto qualificati e l'indicazione dei livelli di formazione richiesti in relazione al valore e all'importanza del contratto pubblico nonché delle relative modalità di aggiornamento dello stesso, al fine di garantire forme di accreditamento per la gestione del progetto di sviluppo e realizzazione dei contratti pubblici.

19. Fatto salvo quanto previsto ai commi 11 e 13, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate e in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della qualifica



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

professionale e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di responsabile di progetto o di responsabile del procedimento per fasi, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all'esercizio associato delle funzioni o all'avvalimento, ai sensi dell'articolo 47, nel rispetto delle regole sulla qualificazione del responsabile di progetto.

20. Le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile di progetto, limitatamente al rispetto delle norme della presente legge e del d.lgs. n. 50 del 2016, alla cui osservanza sono tenuti.

Art. 34

Funzioni e compiti del responsabile di progetto

1. Il responsabile di progetto costituisce il centro unitario per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e controllo dei processi nell'ambito di un intervento nonché di misurazione e monitoraggio delle performance, anche attraverso il controllo, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.
2. Il responsabile di progetto, in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali per svolgere un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, il responsabile di progetto:
 - a) programma accessi diretti propri o del responsabile per fasi nonché del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, sul luogo di esecuzione dell'intervento o sulla relativa documentazione;
 - b) dispone verifiche, anche non programmate, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.
4. Il **comma 3** si applica ai contratti di servizi e forniture, in quanto compatibile.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

5. Gli esiti delle attività di controllo svolte ai sensi del presente articolo, illustrate in una apposita relazione, costituiscono obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e, conseguentemente, di tali esiti si tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di tale attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione, incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113 del **d.lgs. n. 50 del 2016**.

6. Il responsabile di progetto, svolge i compiti previsti dalla presente legge nonché dal **d.lgs. n. 50 del 2016** e dai relativi atti attuativi, coordina i responsabili del procedimento per fasi, **se** nominati e, nel caso in cui non abbia qualifica dirigenziale, ne propone la nomina al dirigente della unità organizzativa competente.

7. Il responsabile di progetto che non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione del provvedimento amministrativo al dirigente della unità organizzativa competente.

8. Per la progettazione dei lavori il responsabile di progetto redige il documento di indirizzo della progettazione, che fornisce indirizzi in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

Art. 35

Attività di supporto

1. Il **responsabile** di progetto svolge i propri compiti con il supporto di un team, costituito prioritariamente dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche non rinvenibili all'interno dell'amministrazione, il responsabile di progetto propone alla stazione appaltante di affidare appositi servizi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti programmatori, previa attestazione del dirigente sulle accertate carenze in organico. I servizi di supporto all'attività del responsabile di progetto sono affidati, con le procedure previste dal **d.lgs. n. 50 del 2016**, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico,



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'**articolo 34**, comma 4 del medesimo **d.lgs. n. 50 del 2016**, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le incompatibilità di cui al comma 11 dell'**articolo 31 del d.lgs. n. 50 del 2016**.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto del **responsabile di progetto**, anche alle dirette dipendenze del vertice di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, le amministrazioni aggiudicatrici organizzano attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di responsabile del progetto, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

CAPO III


Attività contrattuale e semplificazione

Art. 36

Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'**articolo 95 del d.lgs. n. 50 del 2016**, ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l'Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto.

2. Per i contratti di cui al comma 1 di importo superiore alle soglie indicate nell'articolo 35 del **d.lgs. n. 50 del 2016** o che presentano particolare complessità ai sensi dell'**articolo 77** del medesimo decreto legislativo, le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, selezionano, con modalità informatica, nell'Albo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras


telematico, mediante pubblico sorteggio da una lista di almeno dieci candidati idonei, i commissari in possesso di comprovata professionalità ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. Per i contratti di cui al comma 1 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del **d.lgs. n. 50 del 2016** la stazione appaltante può nominare commissari interni, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto della loro comprovata professionalità ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e comprovate, anche connesse alla particolare complessità dell'intervento, la stazione appaltante seleziona dall'Albo telematico, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui al comma 2, i commissari, diversi dal presidente.

4. L'Albo telematico dei commissari di gara è gestito e aggiornato secondo criteri e modalità individuati con apposito decreto del Presidente della Regione, da adottare entro **sessanta** giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto Albo, i soggetti interessati, liberi professionisti, professori universitari e dipendenti pubblici di cui **all'articolo 3**, comma 1, **lettere a), b), c) e d)** della presente legge e **all'articolo 1**, comma 2 del **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)**, devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nella specifica categoria di specializzazione di iscrizione. I soggetti iscritti **comunicano** tempestivamente le variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell'Albo.

5. Alla commissione giudicatrice è affidata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La Commissione può, altresì, valutare la congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi **dell'articolo 97**, comma 3 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, se previsto espressamente nel provvedimento di nomina o negli atti di gara. In casi particolari, adeguatamente motivati, per i contratti di cui al comma 3, possono essere demandate alla Commissione anche le funzioni di seggio di gara per l'esame e la verifica della documentazione amministrativa dei candidati o dei concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara.

6. La commissione, costituita da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, per i contratti sottosoglia comunitaria, può essere presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente, secondo le regole ordinamentali di ogni singola stazione appaltante.

7. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con **deliberazione della** Giunta regionale sono disciplinati i compensi e i rimborsi dei commissari esterni alla stazione appaltante.

8. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

9. Si applicano ai commissari i divieti, le incompatibilità e le condizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 9 e 11 **dell'articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 2016.**


10. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del **d.lgs. n. 50 del 2016.**

Art. 37

Ufficiale rogante

1. Nelle amministrazioni **di cui al sistema Regione**, i contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con modalità elettronica, prescritta dall'articolo 32, comma 14 del **d.lgs. n. 50 del 2016** e nell'osservanza delle modalità stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) in quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve, altresì, gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicità e autenticità della forma.

2. Nell'ambito del sistema Regione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla **Centrale unica di committenza** regionale di cui **all'articolo 45**, per la stipulazione dei contratti di appalto o di concessione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

3. L'ufficiale rogante è necessariamente un funzionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l'amministrazione.
4. L'incarico di ufficiale rogante è conferito a dipendenti con qualifica dirigenziale o inquadrati come funzionari di categoria D area giuridico - amministrativa, da almeno tre anni. Con il provvedimento di nomina è individuato, altresì, l'ufficiale rogante sostituto, con profilo professionale nella predetta area, che interviene in caso di assenza temporanea, di incompatibilità o di impedimento, anche imputabile ad esigenze organizzative, **dell'ufficiale** rogante titolare.
5. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico di ufficiale rogante titolare e di ufficiale rogante sostituto:
 - a) la laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale);
 - b) il pregresso espletamento di compiti attinenti alle funzioni di **ufficiale rogante** o inerenti, comunque, alla contrattualistica pubblica.
6. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente destinate alle attività formative, promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento, volti a qualificare e potenziare le funzioni di cui al presente articolo e stipula polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.
7. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche dalle altre stazioni appaltanti, secondo il proprio ordinamento.

Art. 38

Linee guida e codice regionale di buone pratiche

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, linee guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto, conformi ai bandi tipo dell'ANAC, anche a ridotto impatto ambientale, relativi a specifiche tipologie di appalto, predisposti dalla Centrale **unica di committenza** regionale di cui **all'articolo 45**, d'intesa con l'Osservatorio di cui **all'articolo 19**, in collaborazione con gli altri soggetti interessati, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e sulla base del prezzo o costo fisso nonché alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.

2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono, altresì, indicazioni sul rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisti verdi, al fine di garantire una sensibile riduzione nella produzione di rifiuti e di incentivare l'utilizzo dei materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minore impatto ambientale, nonché dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive.

3. La Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 1, approva il **codice** regionale di buone pratiche, che costituisce parte integrante del **contratto** d'appalto, rivolto a facilitare l'accesso delle micro e **piccole e medie imprese** agli appalti pubblici, che fornisce orientamenti sul modo in cui le stazioni appaltanti devono applicare la normativa sui contratti pubblici così da agevolare la partecipazione delle micro e **piccole e medie imprese**, con particolare riferimento alla suddivisione degli appalti in lotti, al pagamento diretto dei subappaltatori, alla fissazione di requisiti di qualificazione congrui e proporzionati e all'obbligo di motivazione del requisito del fatturato.

Art. 39

Pagamenti nei subappalti, nei subcontratti di forniture e in casi particolari

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, ai sensi **dell'articolo 105** comma 21 del **d.lgs. n. 50 del 2016**:

a) quando il subappalto ha ad oggetto, ai sensi **dell'articolo 31**, comma 8 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché la redazione grafica degli elaborati progettuali.

b) nella pendenza della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, secondo le determinazioni assunte dal Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.




**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo e al comma 13 **dell'articolo 105 del d.lgs. n. 50 del 2016**, la stazione appaltante nel capitolato speciale o nel bando di gara può indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Quando l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore.
3. Nel caso di pagamento diretto, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. **Se** ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'appaltatore, accertate dalla stazione appaltante e comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti raggruppati o consorziati, nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti e alle società, anche consortili, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, eventualmente costituito per l'esecuzione unitaria del contratto nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
5. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dalle eventuali imprese mandanti, nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria del contratto.
6. E' fatto obbligo, altresì, all'appaltatore e al subappaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 11



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture.

7. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate di cui al comma 6, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.


8. La liquidazione dello stato finale dei lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.

Art. 40

Aspetti sociali e ambientali

1. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel **capitolato** speciale o nel bando di gara o lettera di invito, tenuto conto della natura del contratto, l'inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo** di cui all'articolo 95 del **d.lgs. n. 50 del 2016** o tra le condizioni di esecuzione dell'appalto, di misure volte a favorire l'assunzione di disoccupati di lunga durata o, comunque, di lavoratori svantaggiati, l'introduzione di azioni di formazione per i disoccupati e i giovani inoccupati, nonché l'assunzione di un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. Per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità, si rinvia, rispettivamente, al decreto del **ministro** del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013 e alla legge 12 marzo 1999, n. 63 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel **capitolato** speciale o nel bando di gara o lettera di invito, compatibilmente con la natura del contratto, l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'esecuzione del contratto, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano adeguati rispetto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA


Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

all'organizzazione di impresa dell'operatore economico aggiudicatario nonché alle esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste negli atti di gara. L'adeguatezza può essere valutata dall'aggiudicatario, previa informativa alla stazione appaltante, anche mediante procedure selettive.

3. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto e con quanto previsto della presente legge, di misure per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori svantaggiati e adottano specifici indicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli esecutori di lavori, forniture e servizi. Le stazioni appaltanti tengono conto, altresì, delle misure finalizzate a favorire ricadute occupazionali, nonché l'impiego di personale apprendista, ai sensi **dell'articolo 41, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)**, anche nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta. La Giunta regionale definisce in merito idonei criteri.

4. Allo scopo di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali e l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili, nei capitolati speciali per le opere stradali, i materiali da costruzione sono individuati, con preferenza, tra i materiali di scarto provenienti da cave ornamentali di granito e marmo, autorizzate o in regime di prosecuzione ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), che hanno già ottenuto la regolare chiusura dei procedimenti di **valutazione** di impatto ambientale (VIA) o di **verifica**, avviati ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), con esito positivo di compatibilità ambientale o di non assoggettamento a VIA.

5. L'utilizzo dei materiali di cui al comma 4, siano essi prodotti secondari o rifiuti di estrazione, come definiti dall'**articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE)**, avviene, previa autorizzazione, a seguito di specifico trattamento ed a fronte di idonee



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

caratteristiche litologiche e **se** dimostrata la coerenza con il progetto di coltivazione già approvato, con particolare riferimento alla sovrabbondanza del materiale rispetto ai volumi necessari per il progetto di riassetto ambientale approvato.

6. Quanto il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'impiego di materiali la cui produzione, estrazione o trasporto determina un minore impatto ambientale, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica.


7. L'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo è valutata, **se** ne ricorrano i presupposti, compatibilmente con la natura del contratto, sulla base delle esigenze ambientali, sociali e occupazionali di cui al presente articolo.

Art. 41

Qualità dei servizi di ristorazione collettiva

1. Con riferimento ai contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, rientranti nell'Allegato IX del **d.lgs. n. 50 del 2016**, la Regione promuove, nell'ambito degli stessi, il consumo di prodotti locali tipici, DOP e IGP, dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura biologica e/o integrata, dell'agricoltura sociale e dei prodotti tradizionali, locali e a filiera corta, dando priorità a quelli di cui si **garantisce** l'assenza di organismi geneticamente modificati e il rispetto dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del **d.lgs. n. 50 del 2016** e la qualità della formazione degli operatori.

2. Ai sensi della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate, gestiti dalle amministrazioni aggiudicatrici o da soggetti privati in regime di concessione.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra le amministrazioni aggiudicatrici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui sono disciplinate le modalità operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
 4. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente stanziare per le attività formative, promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti e prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati.
 5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall'articolo 144 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione dei contratti pubblici di ristorazione collettiva con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo**, tenendo conto dei criteri di qualità, di tutela della salute e difesa dell'ambiente, delle esigenze sociali nonché della promozione dello sviluppo locale sostenibile, con l'introduzione dei prodotti di cui al comma 1.
 6. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato.

Art. 42

Sopralluogo

1. La stazione appaltante individua nel bando di gara o nella lettera di invito, le modalità idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo, in relazione alla tipologia del contratto. Nel sopralluogo assistito dal rappresentante della stazione appaltante, l'obbligo in capo all'operatore economico si intende assolto quando interviene il rappresentante legale dello stesso o un suo direttore tecnico o altri soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, **purché** dipendenti del concorrente.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

Art. 43

Soccorso istruttorio e controlli a campione sulla dichiarazioni sostitutive

1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui **all'articolo 85 del d.lgs. n. 50 del 2016** nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in sede di gara, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di detti elementi, documenti e dichiarazioni entro cinque giorni naturali e consecutivi non comporta l'applicazione di sanzioni.
2. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte, possono richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, o non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.
3. Le stazioni appaltanti possono sempre procedere ai controlli a campione sui requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara, in ogni momento del procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 46 del **decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000**.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

TITOLO VII

Razionalizzazione e qualificazione della committenza

Art. 44

Qualificazione delle stazioni appaltanti


1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 45

Centrale unica di committenza regionale

1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione nelle attività di aggregazione e centralizzazione della domanda, opera la Centrale **unica di committenza regionale** dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale direzione generale della Presidenza della Giunta, di seguito denominata "CUC RAS", che svolge le funzioni di:

- a) centrale di committenza ai sensi **dell'articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016** a favore del Sistema Regione di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e **successive modifiche ed integrazioni**, nonché delle altre amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, alle condizioni di cui al comma 2;
- b) soggetto aggregatore di cui all'articolo 9, comma 1 del **decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale)**, convertito con **modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche ed integrazione** di cui agli **articoli 3, comma 1, lettera n), 37, comma 4, lettera a) e 38, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016;**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
- c) Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'articolo 13 della **legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)** e del **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** del 30 giugno 2011 (**Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie**);
 - d) gestione e sviluppo della piattaforma telematica regionale per l'e-procurement, per le procedure di gara telematiche e per il ricorso agli altri strumenti innovativi di acquisto e negoziazione, previsti dal **d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni** e dalle altre leggi in materia.
 - e) gestione e sviluppo degli elenchi telematici regionali degli operatori economici qualificati per l'affidamento di lavori e di servizi di ingegneria e architettura, di cui al **capo II del titolo V**;
 - f) promozione della diffusione dell'e-procurement verso le stazioni appaltanti attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto e di negoziazione.

2. La CUR RAS svolge le proprie attività in favore del sistema Regione, nel rispetto delle iniziative di acquisto assegnate ai soggetti aggregatori nell'ambito delle categorie merceologiche individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge **n. 66 del 2014** convertito, con modificazioni, dalla legge **n. 89 del 2014**. Le altre amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di cui alla lettera a) del comma 1, le società partecipate nonché le centrali di committenza che non sono qualificate o lo sono soltanto per limitati valori, ai sensi dell'articolo 44 della presente legge e dell'articolo 38 del **d.lgs. n. 50 del 2016**, si avvalgono della CUC RAS previa stipulazione di apposita convenzione e definizione di un piano negoziale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati, la CUC RAS utilizza la **piattaforma** telematica regionale di negoziazione, prevista all'articolo 47, per le procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 59 e 123 del **d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni** nonché per le procedure telematiche e l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione ai sensi della normativa nazionale e **dell'Unione europea**, assicurando l'interoperabilità



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

con i preesistenti sistemi telematici di gestione degli elenchi regionali di operatori economici qualificati di cui al comma 1, **lettera e**).

4. Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione alle procedure di appalto, la CUC RAS mette a disposizione di tutte le stazioni appaltanti, la documentazione standard da utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara, predisposta ai sensi dell'articolo 38, in coerenza con le indicazioni delle **linee guida** e dei bandi tipo dell'ANAC.

Art. 46


Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

1. La Regione promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.

Art. 47

Piattaforma telematica regionale di negoziazione

1. La Regione sviluppa e gestisce una piattaforma telematica di negoziazione per l'E-Procurement e per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto e di negoziazione previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La **piattaforma** telematica regionale è costituita quale articolazione del sistema pubblico di connettività (SPC).
3. Le stazioni appaltanti che aderiscono alla piattaforma telematica regionale possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l'effettuazione delle procedure di competenza.
4. La Regione, d'intesa con le amministrazioni aggiudicatrici e nell'ambito della piattaforma telematica di negoziazione, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
- a) l'adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;
 - b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma telematica di negoziazione;
 - c) l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici;
 - d) l'interoperabilità con il sistema dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

5. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 4 sono definite nelle **linee** guida approvate dalla Giunta regionale, su proposta degli assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici e di enti locali, finanze e urbanistica.

Art. 48


Esercizio associato delle funzioni e avvalimento

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del **d.lgs. n. 50 del 2016** nonché dal **capo I del titolo VIII** della presente legge, la Regione favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:

- a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
- b) programmazione dell'attività contrattuale;
- c) responsabile di progetto e responsabile per fasi, e relative attività di supporto;
- d) progettazione;
- g) direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo;
- h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 può essere svolto:

- a) mediante unione di comuni;
- b) sulla base di apposita convenzione che prevede la costituzione di uffici comuni;
- c) mediante la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.




REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
3. Quando l'esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di responsabile di progetto o del responsabile per fasi o entrambe, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato.
4. La Regione considera l'esercizio associato delle funzioni elemento premiante per l'erogazione dei finanziamenti mediante i programmi di spesa regionali di cui al **capo I del titolo II**, relativi ai lavori e alle opere pubbliche.
5. Al fine di incentivare la cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni di servizio pubblico comune, le amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.
6. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare:
- a) le funzioni di responsabile di progetto, ai sensi degli articoli 33 e 34;
 - b) il supporto al responsabile di progetto, ai sensi dell'articolo 35;
 - c) le funzioni di responsabile del procedimento per fasi di cui all'articolo 33, comma 2;
 - d) l'espletamento delle procedure di gara, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del **d.lgs. n. 50 del 2016** nonché dall'articolo 44 della presente legge;
 - e) la progettazione, la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto e il coordinamento della sicurezza, nonché il collaudo.
7. Nella convenzione sono definite, in particolare, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività incentivabili, ai sensi dell'articolo 113 del **d.lgs. n. 50 del 2016**.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras


TITOLO VIII

Misure a tutela della sicurezza degli immobili pubblici

Art. 49

Fascicolo degli immobili pubblici

1. È istituito, relativamente a ciascun immobile pubblico, il fascicolo degli immobili pubblici. Detto fascicolo è redatto e aggiornato con cadenza non superiore a cinque anni e tenuto a cura del rappresentante legale dell'ente pubblico proprietario. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'immobile di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ~~se~~ **se** possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.
2. La predisposizione del fascicolo, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale o di altri enti, relative all'intero immobile o a singole parti dello stesso. Al fine di concludere la stipula o il rinnovo di contratti di locazione, l'alienazione dell'immobile o di singole unità immobiliari, l'ente pubblico proprietario rilascia apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
3. Alla compilazione del fascicolo dell'immobile pubblico provvede un tecnico abilitato dell'ente proprietario, in possesso di adeguata competenza e professionalità, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa nella disponibilità dello stesso ente ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
4. Nel caso in cui l'organico dell'ente presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso di adeguata competenza e professionalità necessaria per lo svolgimento delle attività di cui al presente **titolo**, secondo quanto attestato dal dirigente competente. Tali attività possono essere affidate, nel rispetto delle disposizioni del **d.lgs. n. 50 del 2016** e della presente legge, utilizzando preferibilmente l'elenco di cui all'articolo 21.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

5. Gli uffici pubblici garantiscono forme di cooperazione applicativa, previa sottoscrizione di protocolli, per l'acquisizione, con modalità elettronica, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo dell'immobile pubblico.

Art. 50

Dichiarazione di conformità

1. All'atto di predisporre il fascicolo dell'immobile e in occasione di ogni suo aggiornamento, il tecnico preposto rilascia una dichiarazione concernente:

- a) la conformità alla configurazione originaria, nel caso in cui l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali, sotto il profilo sia strutturale e funzionale, sia impiantistico.
- b) nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile, l'insussistenza di situazioni di pregiudizio alla stabilità e all'idoneità statico-funzionale e impiantistica dell'edificio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è resa in assenza della disponibilità della documentazione ritenuta necessaria e non acquisibile e la relativa carenza è comunicata all'ente proprietario.

Art. 51

Schema tipo del fascicolo del fabbricato

1. Nel fascicolo dell'immobile pubblico sono riportate informazioni di natura identificativa, progettuale, strutturale, impiantistica, ambientale relative all'edificio, nonché le modifiche apportate rispetto alla fisionomia originaria.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti proprietari provvedono ad acquisire ogni elemento informativo propedeutico alla compilazione del fascicolo di ciascun fabbricato del proprio patrimonio immobiliare e, nello stesso termine, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.

3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, gli enti proprietari provvedono agli adempimenti previsti nel presente **titolo**.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

TITOLO IX

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 52


Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle concessioni di lavori e alle concessioni di servizi di cui al **d.lgs. n. 50 del 2016** e **successive modifiche ed integrazioni**.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Per la disciplina di ogni materia non regolata dalla presente legge, si rinvia al **d.lgs. n. 50 del 2016** e successive modifiche e integrazioni e ai relativi atti attuativi nonché ad ogni altra disposizione statale o **dell'Unione europea** in materia.

Art. 53

Abrogazioni

4. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) l'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32.
 - b) il comma 22 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
 - c) la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale
Servizio Affari legislativi e del Buras

-
- d) il comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008);
 - e) il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009);
 - f) i commi 7 e 11 **dell'articolo 7** della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
 - g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'E.S.A.F.);
 - h) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2013).

Art. 54

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.